SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 304**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 dicembre 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1993, n. 542.

Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Piano regolatore generale degli acquedotti

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, non impegnate alla data del 31 dicembre 1991, possono esserlo nell'anno 1994. Il Ministero dei lavori pubblici provvede ad utilizzare dette disponibilità per la predisposizione di un programma di studi e di indagini finalizzati all'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti.

2. Le somme iscritte al capitolo 8882 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1991, e non ancora impegnate, possono esserlo negli anni 1993 e 1994.

Art. 2.

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

1. Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, è prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Art. 3.

Impiantistica sportiva

1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7 agosto 1989, n. 289, concernenti la definizione dei programmi di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994. I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412. I mutui a favore di enti locali sono assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, come sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, sono assistiti dal contributo del 7,50 per cento sugli interessi.

2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le competenze statali in materia di impiantistica sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Le regioni e le province autonome continuano ad assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del comma settimo dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.

Art. 4.

Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e 1994 e proroga dei termini per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali.

1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, resta fissato al 28 febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo regionale di controllo attiva immediatamente le procedure previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Le province, i comuni e le comunità montane, nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

2. Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993.

3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.

Art. 5.

Programmi pluriennali

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, le parole: «articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 49, comma 12».

Art. 6.

Contributi degli enti territoriali

1. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione da parte di regioni, province e comuni di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1993. Per l'anno 1993 l'ammontare dell'erogazione è pari a quella spettante per l'anno 1992.

Art. 7.

Presentazione del rendiconto per le spese elettorali

1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993, n. 68, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, resta fissato in sei mesi a decorrere dalla predetta data.

Art. 8.

Disposizioni in materia di mobilità e di trattamento di integrazione salariale

1. Al comma 4-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, introdotto dall'articolo 6, comma 17-*bis*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data del 1° gennaio 1993».

2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, possono essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro il limite di 1.500 unità, fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293, e per la durata della corresponsione della medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto non sono più proponibili le domande di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.

Art. 9.

Reiscrizione al registro prefettizio delle cooperative

1. All'articolo 4, comma 11-*ter*, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto».

Art. 10.

Consorzio per la gestione di servizi

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti».

2. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4*. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi da comuni e province, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto».

Art. 11.

Revisione di consorzi e altre associazioni fra enti locali

1. All'articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: «due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 1994».

2. All'articolo 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«*1-bis*. Decorso il termine di cui al comma 1, il prefetto diffida gli enti consortili a provvedere entro il termine di tre mesi durante il quale il consorzio può compiere soltanto atti di ordinaria amministrazione. Qualora allo scadere del termine assegnato tutti gli enti aderenti non abbiano deliberato la revisione del consorzio, il prefetto ne dà comunicazione al comitato regionale di controllo per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza nei confronti degli enti inadempienti e nomina un commissario per la temporanea gestione del consorzio. Il commissario resta in carica per la liquidazione del consorzio nel caso della soppressione, ovvero fino alla eventuale ricostituzione degli organi ordinari in caso di trasformazione nelle forme di cui al comma 1.».

Art. 12.

Università degli studi di Siena

1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, è sostituito dal seguente:

«7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università degli studi di Siena».

Art. 13.

Interventi a favore della comunità scientifica e delle associazioni di volontariato

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore delle associazioni di volontariato di protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino alla emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di soccorso in caso di emergenza.

2. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in favore della comunità scientifica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1994. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti, gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.

3. Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle corrispondenti disponibilità di bilancio.

Art. 14.

Recupero della base contributiva

1. Resta prorogato di novanta giorni il termine previsto all'articolo 14, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, concesso alle aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per attivare il sistema di rendicontazione degli incassi contributivi tramite trasmissione telematica delle informazioni.

Art. 15.

Termine per l'integrazione e l'inserimento nell'archivio unico informatico aziendale dei dati identificativi relativi a conti, depositi e rapporti continuativi in essere presso gli intermediari finanziari.

1. Nel penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, le parole: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi in essere alla data predetta, tali dati saranno compiutamente integrati entro il 31 dicembre 1992» sono sostituite dalle seguenti: «Per i conti, depositi e rapporti continuativi, in essere alla predetta data, ovvero accesi nel corso del 1992, con esclusione di quelli in via di estinzione aventi saldo residuo a titolo di capitale e interessi inferiore a lire 20 milioni, tali dati saranno compiutamente integrati ed inseriti nell'archivio unico informatico di pertinenza dell'intermediarioall'atto della prima movimentazione del conto, deposito o rapporto continuativo e comunque entro il 31 dicembre 1993. Entro tale data, devono altresì essere inseriti nell'archivio i predetti conti, depositi e rapporti continuativi già integrati alla data del 1° gennaio 1993. Gli intermediari abilitati, inoltre, devono acquisire e inserire nell'archivio unico informatico anche i dati previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto del Ministro del tesoro in data 7 luglio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 10 luglio 1992, e successive eventuali modificazioni del decreto medesimo».

Art. 16.

Disciplina omogenea del rapporto di impiego delle Forze di polizia e del personale delle Forze armate e disposizioni finanziarie varie.

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, della legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, sono prorogati al 31 marzo 1994.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, è aggiunto il seguente periodo: «L'Amministrazione ha altresì facoltà di utilizzare, anche nel corso dell'anno 1993, per le vacanze risultanti al 30 giugno 1993, la graduatoria degli idonei al concorso a quarantanove posti di medico dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Ministro dell'interno del 5 settembre 1991».

3. Il termine di cui all'articolo 11-*quater* del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è ulteriormente prorogato di un triennio.

4. Limitatamente alle strutture informatiche dell'Amministrazione dell'interno e delle Forze di polizia, il termine di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è prorogato al 31 dicembre 1994.

5. Le somme iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, riferite ai limiti di impegno dell'esercizio finanziario 1992, ancora disponibili alla chiusura dell'anno finanziario 1993, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio finanziario 1994.

6. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, il riferimento all'anno 1993 è sostituito con quelli all'anno 1994.

Art. 17.

Sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri

1. La facoltà di acquisizione di edifici indicata all'articolo 6, quarto comma, della legge 6 febbraio 1985, n. 16, è estesa agli anni 1993 e seguenti, in relazione agli stanziamenti iscritti al capitolo 8412 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici ai sensi della medesima legge n. 16 del 1985.

Art. 18.

Progetti finalizzati e disposizioni in materia di incarichi

1. La disciplina prevista dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1978, n. 67, dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e dall'articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è prorogata con le stesse modalità fino al 31 dicembre 1995. A tale scopo, il fondo per i progetti di cui al citato articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, di lire 125 miliardi per l'anno 1992, di lire 20 miliardi per l'anno 1993, di lire 56 miliardi per l'anno 1994 e di lire 70 miliardi per l'anno 1995. L'integrazione, nei limiti di lire 30 miliardi per l'anno 1992, lire 10 miliardi per l'anno 1993, lire 30 miliardi per l'anno 1994 e lire 40 miliardi per l'anno 1995, è destinata alla realizzazione del «Progetto efficienza Milano».

2. Per garantire la più sollecita e corretta realizzazione dei progetti di cui alla normativa richiamata al comma 1, è consentito che l'importo singolo massimo relativo alle aperture di credito a favore del funzionario delegato superi i limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e sia fissato in misura massima di lire 2.000 milioni annui. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede, quanto a lire 24,5 miliardi per l'anno 1991, lire 125 miliardi per l'anno 1992, lire 20 miliardi per l'anno 1993, lire 56 miliardi per l'anno 1994 e lire 70 miliardi per l'anno 1995, a carico delle disponibilità del capitolo 6872 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. È prorogato di ulteriori novanta giorni il termine di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, già prorogato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 1993, n. 358, convertito dalla legge 12 novembre 1993, n. 448.

Art. 19.

Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga

1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi degli articoli 127, comma 11, e 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.

Art. 20.

Sicurezza e prevenzione incendi nei luoghi di spettacolo e intrattenimento

1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento così come individuati dall'articolo 17 della circolare del Ministro dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, e successive modificazioni. Entro lo stesso termine si provvede, altresì, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza, da realizzarsi all'interno dell'attività e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Fino all'emanazione delle norme di cui al comma 1, sono prorogati i termini attualmente previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 21.

Fondo per organismi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

2. Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente articolo è fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ed a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.

Art. 22.

Compensi per prestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'articolo 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'articolo 2, primo comma, lettere *a)* e *b)*, della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitività e non danno luogo a conguagli.

Art. 23.

Interventi nel settore dei trasporti e della marina mercantile

1. Le somme disponibili in conto residui sui capitoli 7553, 7554, 7557, 7560 e 7581 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno 1992, nonché quelle disponibili in conto competenza sui capitoli 3575 e 1113 del medesimo stato di previsione per il medesimo anno, non utilizzate entro l'anno 1992, possono esserlo nell'esercizio successivo.

2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza sul capitolo 7509, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

Art. 24.

Programma di metanizzazione del Mezzogiorno

1. Per consentire la prosecuzione del programma operativo «metanizzazione» delle regioni dell'obiettivo 1, approvato con decisione della commissione CEE n. C(89)2259/3 del 21 dicembre 1989, nell'ambito del regolamento CEE n. 2052/88, le somme esistenti presso la Cassa depositi e prestiti per l'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, sono destinate al finanziamento della quota di competenza nazionale del predetto programma operativo. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a versare al conto corrente di tesoreria del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, l'ammontare determinato dal CIPE per la successiva reiscrizione al capitolo 7802 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 25.

Cooperazione allo sviluppo

1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

2. Le somme iscritte al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1992, non impegnate al termine dell'esercizio, possono esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 26.

Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre il 30 giugno 1994, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 di tale legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge in parola, di un parametro numerico che assicuri, in relazione alla tipologia degli esercizi, la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed il più equilibrato rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto del reddito di tale popolazione, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extra-domestico.

2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneità previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, con le modalità di cui all'articolo 12, comma 4, di tale decreto e sulle materie indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.

Art. 27.

Aziende di produzione lattiera

1. La disciplina relativa all'autorizzazione sanitaria prevista dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, approvato con regio decreto 9 maggio 1929, n. 994, e successive modificazioni, dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e dai decreti ministeriali numeri 184 e 185 del 9 maggio 1991 si intende riferita soltanto alle aziende di produzione (vaccherie) di latte crudo destinato alla produzione di latte alimentare trattato termicamente, ovvero di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la produzione di latte fresco pastorizzato di alta qualità.

Art. 28.

Proroga del termine in materia di riciclaggio dei contenitori per liquidi

1. Gli obiettivi minimi di riciclaggio per contenitori, o imballaggi, per liquidi, prodotti con materiali diversi, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono definiti per il quadriennio 1990-1993. Per gli anni successivi, gli obiettivi minimi di riciclaggio sono definiti ai sensi dell'articolo 9-*quater*, comma 8, del decreto-legge medesimo.

2. Il termine del 31 marzo 1993 previsto dall'articolo 9-*quater*, comma 9, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è prorogato fino all'adozione da parte del Ministro dell'ambiente dei provvedimenti attuativi di sua competenza previsti dal medesimo articolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché fino all'attuazione da parte dei comuni della raccolta differenziata, che deve avvenire entro il termine perentorio di centoventi giorni successivi agli adempimenti del Ministro dell'ambiente.

Art. 29.

Catasto dei rifiuti

1. Il termine per la presentazione della denuncia di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è differito, per il solo anno 1993, al 30 giugno 1994, al fine di consentire l'attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1993.

2. Per i rifiuti effettivamente avviati al riutilizzo, indicati nella scheda MPS dell'allegato 1, sezione 4, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 ed individuati dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, è sospeso l'obbligo di denuncia di cui al comma 1 a partire dall'anno 1993 sino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi delle direttive comunitarie n. 91/156/CEE e n. 91/689/CEE, che stabiliranno termini, modalità e campo di applicazione per l'adempimento del medesimo obbligo.

3. L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, va interpretato nel senso che esso non trova applicazione ai rifiuti speciali, non provenienti da lavorazioni industriali, assimilabili agli urbani e conferiti al pubblico servizio.

4. Il decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992 è abrogato quanto all'articolo 3 ed alle sezioni 3 e 4 dell'allegato 1 al medesimo decreto.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, le denunce di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, eventualmente già inviate utilizzando modulistica non conforme a quella del citato decreto del Ministro dell'ambiente in data 14 dicembre 1992, devono essere rinnovate entro il termine di cui al comma 1.

Art. 30.

Presidi sanitari

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 28 febbraio 1996 e dal 1° gennaio 1995, tranne che per le zone territoriali di cui all'articolo 1 del citato decreto del Ministro della sanità n. 217.

Art. 31.

Conservazione dei residui negli stati di previsione dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici

1. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'esercizio finanziario 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 7001, 7104, 7302, 7303, 7304, 7305, 7410, 7601, 7602, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7718, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8502, 8504, 1552, 1556, 1561, 1557, 1558, 1704, 1705 e 1706, in essere al 31 dicembre del medesimo anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. Per i residui dei capitoli 7103, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951 non operano, sino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma terzo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale e dei suoi aggiornamenti, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1989, n. 305, e del programma triennale per le aree naturali protette e dei suoi aggiornamenti di cui all'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio anche in capitoli di nuova istituzione in termine di competenza, di cassa o in conto residui, compresi trasferimenti di fondi da capitoli di parte corrente a capitoli di conto capitale, anche di nuova istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente ed in quelli di altre amministrazioni interessate.

3. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7014, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882, in essere al 31 dicembre dello stesso anno, sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995.

Art. 32.

Termini previsti dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 in materia di installazione di impianti

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, per la presentazione della domanda di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte di coloro che fossero iscritti, alla data di entrata in vigore della legge medesima, come imprese installatrici o di manutenzione di impianti, nell'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è da intendersi come termine ordinatorio e non preclude il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte dei soggetti che dimostrino di avere maturato, entro il medesimo termine, il periodo di iscrizione di almeno un anno indicato nel medesimo articolo 5.

2. Il termine di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito al 31 dicembre 1994. Il mancato rispetto del termine suindicato comporta l'applicazione, nei confronti del proprietario dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato della gestione degli impianti, di una sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, secondo le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il termine di cui all'articolo 5 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è differito di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 33.

Norma per l'informazione del consumatore

1. I termini di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 3, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 126, sono differiti, rispettivamente, al 30 giugno 1994 ed al 31 dicembre 1994.

Art. 34.

Imprese autoriparatrici

1. Il termine previsto dall'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione, previsto dall'articolo 2, della stessa legge, è differito alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, le imprese che intendono avviare attività di autoriparazione dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nel registro, sulla base dei requisiti di cui alle lettere *c)* e *d)* del medesimo articolo 3, restando soggette all'obbligo di cui all'articolo 13, comma 4, della stessa legge.

Art. 35.

Disposizioni in materia di frantoi oleari

1. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, è sostituito dal seguente:

«*1.* I titolari di impianti di molitura delle olive, che abbiano natura di insediamenti produttivi ed i cui scarichi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano conformi ai limiti da osservare a norma degli articoli 11 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, sono tenuti a presentare al sindaco, entro il 30 giugno 1994, domanda di autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo. La domanda deve contenere l'indicazione dell'ubicazione dell'impianto, della sua potenzialità giornaliera e dei relativi volumi di acque reflue, del ciclo continuo o discontinuo di lavorazione, dell'attuale recapito dei reflui, nonché delle aree disponibili per eseguire lo smaltimento sul suolo. Copia della domanda medesima, entro lo stesso termine, deve essere inviata alla regione.».

2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, prorogato, da ultimo, dall'articolo 19 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è differito al 31 maggio 1995.

Art. 36.

Proroga del termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604

1. Il termine per la presentazione del certificato definitivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è elevato a tre anni. La presente disposizione si applica anche ai rapporti tributari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 37.

Esenzioni fiscali sull'alcool etilico denaturato

1. Il têrmine del 31 dicembre 1993 di cui all'articolo 33, comma 7-*bis*, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prorogato al 31 marzo 1994.

Art. 38.

Disposizioni in materia di cittadini extracomunitari

1. Per la prosecuzione nell'anno 1993 degli interventi in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è aumentata di lire 30 miliardi.

2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1993. Le somme non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

3. Per l'anno 1994 i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è aggiunto il seguente comma:

«*4-bis.* Per la prosecuzione nell'anno 1994 degli interventi straordinari di cui all'articolo 1, le somme non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno successivo.».

5. L'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Ordini di accreditamento)*. — *1.* Per l'attuazione degli interventi connessi con le attività indicate nel presente capo, il Presidente del Consiglio dei Ministri ripartisce le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 1, tra le amministrazioni interessate che provvedono alle attività di rispettiva competenza a mezzo dei prefetti o di altri funzionari preposti ad uffici della pubblica amministrazione con ordini di accreditamento anche in deroga ai limiti di somma stabiliti dalle norme sulla contabilità generale dello Stato. Beneficiari degli ordini di pagamento emessi dai prefetti o dagli altri funzionari potranno essere anche gli enti locali, la Croce rossa italiana ed ogni altra istituzione ed organizzazione operante per finalità umanitarie, previsti dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto.

2. I funzionari di cui al comma 1 sono tenuti a presentare, per semestri, i rendiconti amministrativi delle somme erogate alle competenti ragionerie regionali dello Stato unitamente ad una relazione. Gli enti locali, la Croce rossa italiana e le altre istituzioni ed organizzazioni di cui al comma 1 sono tenuti a presentare i rendiconti semestrali relativi alle somme ricevute unitamente ad una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.».

Art. 39.

Sperimentazione coordinata di progetti adolescenti con finalità preventiva

1. Le somme iscritte sul capitolo 4235 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 1992 ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

Art. 40.

Comitato per la cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico

1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nord-orientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate per il triennio 1993-1995.

2. Per consentire il funzionamento del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1993 e di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1135 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. È autorizzata la spesa di lire 75 miliardi:

a) per il finanziamento degli studi per il piano di bacino del fiume Isonzo in territorio sloveno;

b) per il proseguimento degli studi finalizzati alla redazione del piano di bacino dello stesso fiume Isonzo in territorio italiano;

c) per la progettazione e l'esecuzione delle opere di regolazione delle acque di bacino del medesimo fiume Isonzo, nel rispetto della legislazione vigente in materia ambientale ed in conformità alle indicazioni dell'Autorità di bacino.

4. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dei lavori pubblici, sentita l'Autorità di bacino competente per territorio, la somma di cui al comma 3 è ripartita tra il Ministero degli affari esteri, l'Autorità di bacino sopramenzionata e il Ministero dei lavori pubblici.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede con le disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7725 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nel conto dei residui.

Art. 41

Ruolo nazionale dei periti assicurativi

1. È differito al 31 dicembre 1994 il termine del 13 marzo 1993, previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, relativo alla decorrenza degli effetti della disposizione di cui all'articolo 4 della medesima legge, concernente l'obbligatorietà dell'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi.

Art. 42.

Centri commerciali all'ingrosso

1. Le disponibilità in conto residui del capitolo 8043 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate alla data del 31 dicembre 1992, possono essere impegnate nell'anno 1993, per le medesime finalità, con effetto dalla predetta data del 31 dicembre 1992.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la concessione di contributi a favore delle società promotrici di centri commerciali all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 43.

Differimento di termini in materia sanitaria

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «30 giugno 1993» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1993»;

b) al comma 2, le parole: «30 settembre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 1995»;

c) al comma 3, le parole: «1° ottobre 1994» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 1995».

2. All'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994»;

b) al comma 2, le parole: «entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 1994».

3. All'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, le parole: «nel termine di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di due anni».

4. I termini di cui al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono prorogati sino all'entrata in vigore delle leggi regionali attuative dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e comunque non oltre il 30 aprile 1994. Alla stessa data è prorogata la durata in carica dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali, anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

5. Le regioni che abbiano già emanato la disciplina, anche parziale, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o nell'ambito delle quali si verifichino vacanze nell'incarico di amministratore straordinario presso le unità sanitarie locali, possono procedere alla nomina di commissari straordinari che subentrano nella gestione delle unità sanitarie locali, sino alla nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

6. All'articolo 13, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono aggiunte le seguenti: «o presentino entro il 28 febbraio 1994».

7. I termini di cui rispettivamente all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, e all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, sono differiti al 1° gennaio 1995, ferme restando le disposizioni di natura contabile recate dagli articoli 4 dei predetti decreti legislativi numeri 267 e 268.

Art. 44.

Differimento di termini in materia di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura

1. Per il primo anno di applicazione della disciplina recata dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, i termini per l'effettuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2, 4, 5 e 7 del predetto decreto sono fissati al 1° ottobre 1994.

Art. 45.

Agecontrol S.p.a.

1. Per l'espletamento dei controlli previsti dall'articolo 1 del regolamento CEE n. 2262/84 in data 17 luglio 1984 del Consiglio, concernente misure speciali nel settore dell'olio d'oliva, è autorizzata l'ulteriore spesa annua di lire 1.930 milioni a decorrere dall'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2112 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1993 e corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 46.

Gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna

1. La gestione governativa delle Ferrovie della Sardegna per conto diretto dello Stato, istituita in applicazione dell'articolo 18 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, è prorogata fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 385.

Art. 47.

Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati.

2. A decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno essere aggiornati con cadenza triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenute nel triennio, e rilevate dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a rideterminare le attribuzioni e la composizione degli organi di cui agli articoli 10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della legge 20 aprile 1978, n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

Art. 48.

Gestioni fuori bilancio

1. Il termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, già differito al 30 giugno 1993 dall'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è ulteriormente differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 31 marzo 1994.

2. Sono altresì differite non oltre il termine di cui al comma 1 le gestioni e l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 25 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia dal 1° luglio 1993.

Art. 49.

Denuncia di detenzione di specie protette di animali selvatici

1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, per la presentazione della denuncia di detenzione di esemplari di specie indicate nell'allegato *A*, appendice 1, e nell'allegato *C*, parte 1, del regolamento 3626/82/CEE del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è prorogato al 28 febbraio 1994.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente è definito il modulo da utilizzare per la denuncia di cui al comma 1; con la medesima procedura si provvede alle modifiche ed agli aggiornamenti del modulo stesso.

3. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1-*ter*, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, è prorogato al 31 dicembre 1994.

Art. 50.

Interventi per la torre di Pisa

1. È ulteriormente differito al 31 dicembre 1994 il termine del 31 dicembre 1993 stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 493, relativo all'espletamento dei compiti del comitato di esperti istituito per le operazioni propedeutiche agli interventi di consolidamento e restauro della torre di Pisa, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 1990, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 360.

Art. 51.

Rilascio di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione

1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica, è prorogato di 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Art. 52.

Società per la gestione delle acque

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, dopo le parole: «è autorizzato a costituire» sono aggiunte le seguenti: «, entro il 31 gennaio 1994,».

Art. 53.

Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende osservato per i programmi di manutenzione idraulica pervenuti al Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 54.

Completamento dell'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria

1. La scadenza del termine di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, è fissata al 28 febbraio 1994, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per i residui del capitolo 2219 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia non operano, fino al 31 dicembre 1995, le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 55.

Disposizioni in tema di etichettatura dei funghi epigei

1. Fino al 30 aprile 1994 i prodotti di cui al capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352, possono essere posti in commercio senza l'osservanza delle prescrizioni, in tema di etichettatura e confezionamento, di cui agli articoli 17, comma 4, 18, comma 1, 21, comma 2, e 22, comma 1,

della medesima legge. I prodotti stessi devono essere comunque in regola con quanto previsto, sempre in tema di etichettatura e confezionamento, dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 56.

Ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona

1. Per l'esecuzione delle opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona, in attuazione del piano regolatore portuale, le somme iscritte in conto competenza e in conto residui del capitolo 7509 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1993, non utilizzate al 31 dicembre 1993, possono esserlo negli esercizi 1994 e 1995.

Art. 57.

Interventi nel campo della ricerca

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1990, n. 366, è differito al 31 dicembre 1996.

2. I fondi di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1° agosto 1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995, anche per l'assunzione di personale mediante contratto ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Art. 58.

Disposizioni in materia di interventi all'estero

1. È prorogata al 30 giugno 1994 la partecipazione dell'Italia alle operazioni di polizia doganale per l'embargo sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria, autorizzata con il decreto-legge 1° giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261, fermo restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del citato decreto n. 167/1993. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma è pari a lire 7.600 milioni per l'anno 1994.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13 e all'articolo 14, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono prorogate fino al 31 dicembre 1994. A tal fine è autorizzata per l'anno 1994 la spesa, rispettivamente, di lire 2.000 milioni, 6.000 milioni e 4.000 milioni.

3. Le previsioni economiche a favore dei profughi italiani nelle misure stabilite dalla legge 15 ottobre 1991, n. 344, sono prorogate per l'anno 1994, modificandosi in sei mesi il termine previsto dall'articolo 8 della legge stessa. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni per l'anno 1994.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1993 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e della legge 6 febbraio 1992, n. 180, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1993 possono esserlo nell'esercizio successivo.

5. Al fine di assicurare la continuità, l'efficacia e la speditezza dell'azione degli istituti di cultura all'estero, il fondo delle relative spese da utilizzare secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è incrementato nell'anno 1994 di uno stanziamento aggiuntivo di lire 5.000 milioni.

6. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Il Ministero degli affari esteri verserà anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.».

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 29.200 milioni per l'anno 1994, si provvede, quanto a lire 25.200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando, per lire 10.000 milioni, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio, per lire 15.200 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 4.000 milioni, a carico del capitolo 4299 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 hanno effetto dal 1° gennaio 1994.

Art. 59.

Differimento dell'entrata in vigore dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si applicano a decorrere dal 1° luglio 1994. È comunque consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10.

Art. 60.

Gruppo di supporto tecnico

1. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1995. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 1994, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno e, per gli anni 1995 e 1996, mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'anno 1994.

Art. 61.

Concessione alla società Autostrade S.p.a.

1. Il termine del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è prorogato, ai fini dell'efficace realizzazione del procedimento di privatizzazione della società Autostrade S.p.a., di anni quindici.

Art. 62.

Ente «Colombo '92»

1. La gestione commissariale liquidatoria dell'ente «Colombo '92» di cui all'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 373, è prorogata al 30 giugno 1994. Le relative esigenze finanziarie fanno carico, nel complessivo limite di lire 100 miliardi, alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e successive modificazioni ed integrazioni, che provvede ai relativi pagamenti su conforme richiesta del commissario liquidatore.

Art. 63.

Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086 e 2087 in conto competenza e capitoli 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

b) Ministero delle finanze: capitolo 3816 in conto competenza e capitoli 7851, 7853, 8205 e 8206 in conto residui;

c) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

d) Ministero dei trasporti: capitolo 7212 in conto residui;

e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della marina mercantile: capitoli 1113 e 2558 in conto competenza e capitoli 1113, 7543, 7554, 7555, 7581, 7801, 7802, 8022, 8051 e 8052 in conto residui;

g) Ministero del commercio con l'estero: capitolo 1611 in conto competenza;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 3406, 3407, 4101, 4501, 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 8230, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9064, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

i) Ministero dell'interno: capitolo 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

l) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

m) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui.

2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.

Art. 64.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0628

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1993, n. **543.**

Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attivare un efficace sistema per il controllo della spesa nel settore degli interventi a favore dei Paesi in via di sviluppo, anche in relazione al contenzioso pendente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

a) a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

b) a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

c) ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;

d) a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonché al procuratore generale della Corte dei conti.

4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attività.

Art. 2.

1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

Art. 3.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di «gestione» e «controllo» non rientrano quelli di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il funzionario «preposto» di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

3. Sulla base di motivate esigenze, il direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987.

Art. 4.

1. I contratti stipulati ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati fino a quattro anni previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque esperti di cittadinanza anche non italiana. I contratti scaduti dopo il 1° novembre 1993 sono prorogati fino al 31 marzo 1994.

2. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

3. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

Art. 5.

1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.

2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere.

Art. 6.

1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che ammontano a lire 5 miliardi 750 milioni per gli anni 1993-1994, sono a carico del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dal presente decreto.

Art. 7.

1. Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: «; detta quota non potrà comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.» sono sostituite dalle seguenti: «, tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente.».

Art. 8.

1. Nell'ambito degli stanziamenti, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione è riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o ad esse affidati, di cui una quota non inferiore al 10 per cento va riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della suddetta legge n. 49 del 1987.

2. La riserva così costituita è annualmente integrata con le eventuali disponibilità residue dell'esercizio precedente. Per il 1994 i residui sono la parte dello stanziamento per iniziative di organizzazioni non governative nel 1993 non ancora impegnata al 31 dicembre 1993.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro degli affari esteri, sentita la commissione di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, emana norme per la semplificazione delle procedure di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo e per i relativi controlli.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0629

DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1993, n. **544**.

Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di attuare la cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «risoluzione» si intende la risoluzione n. 827 (1993) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 maggio 1993 ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite;

b) per «Tribunale internazionale» si intende il tribunale internazionale istituito dalla risoluzione n. 827 (1993) per giudicare i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia dal 1991;

c) per «statuto» si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione n. 827 (1993).

Art. 2.

Obbligo di cooperazione

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e del presente decreto.

2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dagli articoli seguenti e a dare seguito ad esse è il Ministro di grazia e giustizia.

Art. 3.

Trasferimento dei procedimenti penali

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dello statuto, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni:

a) se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

b) se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale; tuttavia il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

Art. 4.

Riapertura del procedimento nazionale

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto, di non formulare l'atto di accusa;

b) se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto, di non confermare l'atto di accusa;

c) se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero; in tal caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.

Art. 5.

Divieto di nuovo giudizio

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo.

Art. 6.

Comunicazioni e trasmissione di atti

1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei fatti.

2. Qualora il Tribunale internazionale ne fa domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione a norma dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 7.

Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 27 dello statuto, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2. La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

b) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione. In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

Art. 8.

Esecuzione della pena

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena è eseguita secondo la legge italiana.

2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 9.

Provvedimenti relativi alla grazia

1. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 28 dello statuto, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.

Art. 10.

Cooperazione giudiziaria

1. Il Ministro di grazia e giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 29 dello statuto, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Quando la richiesta ha per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.

Art. 11.

Consegna di imputato

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) non è stato emesso dal tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

b) non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

c) il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale.

4. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.

Art. 12.

Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna

1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera *d)*, dello statuto, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.

2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro di grazia e giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.

4. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

5. Le misure cautelari sono revocate:

a) se dall'inizio della loro esecuzione ovvero, nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;

b) se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

c) se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 4, senza che il Ministro abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

d) se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.

Art. 13.

Applicazione provvisoria di misura cautelare

1. Se il tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

a) il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

b) il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2. Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

3. Il Ministro di grazia e giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

Art. 14.

Ruolo delle organizzazioni non governative

1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello statuto.

2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1993

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

AVVERTENZA:

I testi della risoluzione 827 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dello statuto del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia sono pubblicati alla pag. 65 della presente *Gazzetta Ufficiale*

93G0632

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 1993.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto per il diritto allo studio universitario - I.DI.S.U. di Roma nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889 e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'Istituto per il diritto allo studio universitario - I.DI.S.U. - Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Istituto per il diritto allo studio universitario - I.DI.S.U. di Roma nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1993

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro di grazia e giustizia
CONSO

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

93A7273

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 1993.

Composizione delle commissioni di concorso per l'accesso agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Aspetti specifici riguardanti le amministrazioni territoriali. (Direttiva n. 295/93/Ris. U.L.).

Ai signori commissari di Governo presso le regioni e le province autonome

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Segretariato generale

Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali

Ufficio del coordinamento amministrativo

Al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale delle Autonomie

Con sentenza n. 453 del 15 ottobre 1990 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune leggi della regione siciliana «nella parte in cui non prevedono che la maggioranza dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per i comuni e le province debba essere formata da esperti dotati di specifiche competenze tecniche rispetto alle prove previste dal concorso».

In tale occassione la Consulta ha posto l'accento sul principio che, nei pubblici concorsi, è necessario mantenere la separazione tra sfera politica e competenza di gestione amministrativa, garantendo la caratteristica esclusivamente tecnica delle valutazioni assegnate alle commissioni giudicatrici, nel rispetto dei precetti statuiti dall'art. 97 della Costituzione in materia di buon andamento ed imparzialità delle pubblica amministrazione.

Va segnalato come la Corte costituzionale abbia riconosciuto che il principio dell'imparzialità non solo ha una rilevanza fondamentale per l'organizzazione dei pubblici uffici, ma si rifletta immediatamente sul sistema del concorso, inteso come mezzo ordinario per accedere agli impieghi pubblici.

In altri termini, il giudice delle leggi ha precisato che, relativamente all'oggetto posto al suo esame, delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici non dovessero far parte membri prescelti per ragioni di «affinità politica».

Il principio posto alla base della sentenza n. 453 del 1990 è stato poi esplicitamente affermato nell'art. 8, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Tale norma, infatti, collocata nei principi generali, stabilisce che, per i provvedimenti di selezione per l'accesso e la progressione del personale nei pubblici uffici, va applicato il criterio fondamentale secondo cui le commissioni giudicatrici devono essere composte «esclusivamente con esperti di provata competenza, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni sindacali».

Successivamente, con l'ulteriore sentenza n. 333 del 23 luglio 1993, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 24, quinto comma, della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1983, n. 54, nella parte in cui prevedeva che la commissione giudicatrice di alcuni concorsi interni fosse costituita da membri del consiglio di amministrazione del personale della regione, ha riaffermato i principi-base contenuti nella precedente sentenza n. 453 del 1990.

Nel delineato contesto deve assumersi che le commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici non possono essere composte da «politici» o rappresentanti sindacali, in quanto tali categorie non posseggono — in via generale — la competenza tecnica e l'imparzialità necessarie per effettuare una valutazione oggettiva dei candidati.

Disposizione di analogo contenuto è, altresì, contenuta nel disegno di legge governativo recante interventi correttivi di finanza pubblica (A.C. 3339 già approvato dal Senato della Repubblica - A.S. 1508).

Uno studio, curato dal Dipartimento della funzione pubblica e riferito al periodo successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, ha, peraltro, posto in luce — in materia di composizione delle commissioni di concorso — l'esistenza di una area di violazione dei principi dianzi ricordati, stimabile in oltre il sessanta per cento delle commissioni operanti presso le amministrazioni territoriali.

Tale situazione, oltre che costituire violazione delle richiamate disposizioni di rango costituzionale, contraddice anche i basilari principi dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

Pertanto, allo scopo di assicurare che le amministrazioni territoriali si adeguino ai principi indicati, ove non vi avessero finora provveduto, si invitano le SS.LL. ad adottare, nel quadro della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 1993, ogni iniziativa a che, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite, sia avviato un proficuo rapporto a livello regionale e subregionale in modo da garantire la necessaria unitarietà di indirizzo, in ordine alla disciplina della composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

Si raccomanda, altresì, un'attenta vigilanza perché, nell'esercizio delle funzioni di controllo, sia assicurata, secondo le modalità consentite dall'ordinamento, la conformità della legislazione e dell'attività amministrativa delle regioni ai richiamati canoni costituzionali.

Si resta in attesa di conoscere le risultanze dell'intervento svolto e gli eventuali problemi riscontrati.

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Ministro per la funzione pubblica
CASSESE

93A7296

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1993, n. 545.

Regolamento recante estensione della tutela brevettuale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, a nuove varietà vegetali d'altri generi e specie.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 luglio 1974, n. 722, recante la ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, contenente norme per la protezione delle nuove varietà vegetali (come modificato dalla legge 14 ottobre 1985, n. 620) ed in particolare l'art. 24, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono adottate le norme regolamentari per estendere le disposizioni medesime alle nuove varietà vegetali di altri generi e specie;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunità di estendere le disposizioni recate dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 974 del 1975 ad altri generi e specie botanici;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 30 novembre 1992 (n. 173/92 S.G.);

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. DAGL 1/1.1.4/31890/4.13.42 del 29 maggio 1993);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, viene estesa alle nuove varietà dei generi e delle specie le cui denominazioni nella versione latina e, laddove esiste, nella versione italiana, sono riportate nell'elenco che segue:

Allium Sativum L., Aglio

Beta Vulgaris L. Var. Cycla (L.) Ulrich, Bietola da coste

Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm, Cerfoglio

Phaseolus Coccineus (L.), Fagiolo di Spagna

Lens Culinaris med., Lenticchia

Petroselinum Crispum (Mill.) Nym

Ex A.W. Hill, Prezzemolo

Raphanus Sativus, Rafano e ravanello

Scorzonera Hispanica L., Scorzonera

Valerianella Locusta (L.) Laterr., Valeriana

Cucurbita Maxima Dichesne, Zucca

Cynara Cardunculus L., Cardo

Brassica Pekinensis (Lour.) Rupr., Cavolo cinese

Lotus Corniculatus L., Ginestrino

Onobrychis Vicifolia Scop., Lupinella

Lupinus Albus L., Lupino bianco

Hedisarum Coronarium L., Sulla

Vicia Sativa L., Veccia comune

Vicia Villosa Roth, Veccia vellutata

Arrhenaterum Elatius (L.) P. Beauv ex J S. et K.B. Presl, Avena altissima

Cannabis Sativa L., Canapa

Carthamus Tinctorius L., Cartamo

Brassica Rapa L. Var. Silvestris (Lam.) Briggs, Ravizzone

Festuca Pratensis Hudson, Festuca dei prati

Festuca Ovina L., Festuca ovina

Festuca Rubra L., Festuca rossa

Fhleum Pratense L., Fleolo o coda di topo

Lolium x Beaucheanum Kunth., Loglio ibrido

Diospyros Kaki L., Diospiro o Kaki (cachi)

Aster (Gen.), Aster

Chamaecytisus Palmensis L.F. Link

Medicago Arborea L.

Amerpha Fruticosa L.

Acer Negundo L.

Lavandula Sp.

Kalachoe (gen.)

Delphinium

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 luglio 1993

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
DIANA

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1993
Registro n. 6 Industria, foglio n. 183

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0618

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 dicembre 1993.

Modificazioni ai decreti ministeriali 7 e 13 dicembre 1993 concernenti approvazione dei modelli 101, 201 e 730 e delle relative istruzioni

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 1, 7-*bis*, 8, 9 e 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visti i decreti ministeriali 7 dicembre 1993 con i quali sono stati approvati, con le relative istruzioni, i modelli 101 e 201;

Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1993 con il quale è stato approvato, con le relative istruzioni, il modello 730;

Considerato che occorre modificare i predetti decreti per correggere errori materiali;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai decreti di approvazione dei modelli 101, 201 e 730 citati nelle premesse sono apportate le modificazioni indicate nei successivi articoli.

Art. 2.

1. Nel decreto ministeriale 7 dicembre 1993 di approvazione del modello 101 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1993:

a) all'art. 3, secondo comma, lettera *d)*, le parole: «delle somme indicate al punto 2, della sezione II, del modello 101,» sono eliminate;

b) nell'allegato *B*, nelle istruzioni per la compilazione della sezione II, le parole: «lettere *c)* e *f)*», sono sostituite dalle seguenti: «lettere *d)* e *g)*»;

c) nel medesimo allegato *B*, nelle istruzioni per la compilazione del punto 28 della sezione IV, le parole «lettera *f)* e», sono sostituite dalle seguenti: «lettera *g)* del».

Art. 3.

1. Nell'allegato *B* al decreto ministeriale 7 dicembre 1993 di approvazione del modello 201, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 292 del 14 dicembre 1993, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel riquadro annotazioni va, altresì, indicato l'ammontare delle somme corrisposte nell'anno 1993 imponibile ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale con la seguente dicitura: "ammontare imponibile ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale L. ....".».

Art. 4.

1. Nel decreto ministeriale di approvazione del modello 730 sono apportate le seguenti modificazioni, in corrispondenza delle sottoindicate pagine del supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 1993:

a) alla pagina 11, seconda colonna, secondo capoverso, le parole: «indicando nella colonna 4 il relativo periodo.» sono sostituite da quelle: «indicando nella colonna 3 il relativo periodo.»;

b) alla pagina 11, terza colonna, quinto capoverso, dopo le parole: «spazio riservato alle "ANNOTAZIONI" del nod. 101» sono aggiunte le seguenti: «e/o del mod. 201.»;

c) alla pag. 15, prima colonna, alla voce «altri onerideducibili» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione ed altre, relative ad immobili locati, sostenute nel 1992 comprovate da idonea documentazione (da non allegare) e non dedotte ai fini della determinazione del reddito di fabbricati dello stesso anno.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1993

Il Ministro: GALLO

93A7303

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 17 dicembre 1993.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancari sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino;

Vista la delibera in data 28 settembre 1993 del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, concernente le modifiche agli articoli 1, 7, 12, 14 e 16 dello statuto;

Visto il decreto ministeriale n. 243265 del 26 novembre 1993, concernente disposizioni sulla incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti conferenti e le cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti che con essa compongono il gruppo creditizio;

Attesa la necessità che gli organi deliberanti della Fondazione procedano alla riformulazione degli articoli 7, comma 7, 12, comma 7, e 16, comma 4, in ottemperanza alle determinazioni contenute nel citato decreto del 26 novembre 1993;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche apportate agli artt. 1, 7, 12 e 14 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ad eccezione del comma 7 dell'art. 7, del comma 7 dell'art. 12 e del comma 4 dell'art. 16 del testo proposto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 1.

Denominazione

(1° comma). La Fondazione Cassa di risparmio di Torino, di seguito chiamata anche Fondazione, istituita dalla città di Torino, con provvedimento del 4 luglio 1827 e riconosciuta in ente morale con regio decreto 24 novembre 1853, è l'ente dotato di capacità di diritto pubblico e di diritto privato che residua a seguito del conferimento dell'azienda bancaria alla «Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.a.», indicata anche semplicemente «Banca C.R.T. S.p.a.», a norma della legge 30 luglio 1990 n. 218, del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990 e in conformità con il progetto approvato dal Ministro del tesoro con decreto n. 436246 del 20 dicembre 1991.

(Omissis).

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

(1° comma). Il consiglio di amministrazione è composto da quindici consiglieri.

(2° comma). Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti.

(3° comma). I consiglieri vengono nominati come segue:

a) uno dal Ministro del tesoro;

b) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

c) tre dal Comune di Torino;

d) due dal Prefetto di Torino;

e) due dalla Provincia di Torino;

f) sei, rispettivamente uno da ciascuna delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli e dalla regione autonoma della Valle d'Aosta.

(4° comma). La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

(5° comma). I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti tra le persone più rappresentative nelle attività economiche, professionali, artistiche, culturali.

(6° comma). Il presidente, il vice presidente e i consiglieri devono possedere i requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

(7° comma). Non possono ricoprire la carica di consigliere o decadono dalla stessa coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti dal presente statuto, nonché i dipendenti in servizio della Fondazione, della società bancaria conferitaria o di società da quest'ultima partecipate.

(8° comma). La decadenza opera immediatamente ed è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

Art. 12.

Collegio sindacale

(Omissis).

(2° comma). Di essi uno è nominato dal comune di Torino, uno dal presidente del tribunale di Torino e uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

(Omissis).

(8° comma). Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

(Omissis).

Art. 14.

Bilancio

(Omissis).

(4° comma). La fondazione accantona una quota pari almeno al 50% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella Banca CRT S.p.a. ad apposito fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della stessa società partecipata. *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 16.

Disposizioni transitorie

(Omissis).

93A7282

DECRETO 17 dicembre 1993.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481, concernente l'attuazione della direttiva 89/646/CEE, ed, in particolare, l'art. 43 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Fondazione, in data 12 ottobre 1993, concernente l'approvazione della modifica dell'art. 4, comma 2, dello statuto;

Ritenuto di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica apportata all'art. 4, comma 2, dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola, di cui all'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

Art. 4.

(Omissis).

(Comma 2). Una quota non inferiore al 50 per cento unicamente dei proventi derivanti dalla partecipazione nella conferitaria Cassa di risparmio di Mirandola S.p.a., deve comunque essere accantonata ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale della società di cui al primo comma dell'art. 3. La riserva può essere investita in titoli della società conferitaria e/o in titoli emessi o garantiti dallo Stato.

(Omissis).

93A7281

DECRETO 17 dicembre 1993.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994 da assegnare ad aziende ed istituti di credito per l'estinzione dei relativi crediti d'imposta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 recante disposizioni per la formazione del bilancio dello stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984 n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a 12 anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni

dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del suindicato decreto-legge, il quale stabilisce che per l'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali delle imposte sul valore aggiunto, relative ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta, si provvede, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato aventi libera circolazione;

Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto-legge con cui si stabilisce che:

le disposizioni dei menzionati commi 1 e 2 dell'art. 10 si applicano all'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto indicate nel comma 1 dell'art. 10, relatiiivi ai pperiodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1986;

la richiesta deve essere presentata entro il 31 marzo 1993;

le operazioni di riscontro devono essere completate entro il 30 giugno 1993;

gli interessi relativi a ciascun credito, devono essere computati al 31 dicembre 1993;

il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'importo massimo dell'emissione dei titoli non può superare lire 7.500 miliardi con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993;

il decreto del Ministro del tesoro concernente le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1993;

Visto il decreto ministeriale del 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, con cui il Ministro delle finanze ha provveduto, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, più volte reiterato, da ultimo con il citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, a determinare le modalità di presentazione delle richieste e le procedure per la rilevazione dei crediti che possono essere oggetto di estinzione, stabilendo, fra l'altro, che venga trasmesso al Ministero del tesoro un esemplare degli elenchi riepilogativi — recanti l'ammontare dei crediti da estinguere — dei contribuenti aventi diritto al rimborso;

Visto il proprio decreto n. 101221 dell'8 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1993 con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si é provveduto a fissare alcune caratteristiche dei titoli medesimi, stabilendo fra l'altro, cchee agli stessi verranno consegnati certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° gennaio 1994, di durata non inferiore ad anni cinque rimborsabili in un'unica soluzione il 1° gennaio 1999, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, e che i certificati stessi verranno emessi alla pari, per un importo corrispondente, salvo opportuni arrotondamenti, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dai suindicati elenchi riepilogativi;

Vista la lettera in data 16 novembre 1993, con la quale il Ministero delle finanze ha trasmesso un primo elenco degli enti creditizi direttamente creditori d'imposta e mandatari dei creditori, cui verranno consegnati i certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° gennaio 1994, di durata quinquennale, rimborsabili in un'unica soluzione il 1° gennaio 1999, al tasso d'interesse annuo del 9,50% per un totale di crediti ammessi pari a L. 2.182.970.607.000;

Vista, altresì, la lettera in data 15 dicembre 1993, con la quale il Ministero delle finanze ha chiesto che venga dato corso all'emissione dei titoli in questione;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui sopra, determinandone le ulteriori caratteristiche che non siano state oggetto del citato decreto ministeriale dell'8 ottobre 1993, nonché le modalità e le procedure di assegnazione dei medesimi;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazione, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, é disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 2.183.156.000.000, alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 3.

Nei casi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta e dei relativi interessi riconosciuto ai singoli creditori d'imposta non consenta l'assegnazione di certificati per pari capitale nominale, il predetto ammontare verrà arrotondato per eccesso al milione superiore, e per tale importo arrotondato si procederà all'assegnazione dei certificati; l'importo corrispondente alla differenza tra l'ammontare dei titoli in tal modo assegnati e quello del credito complessivo dovrà essere versato dai soggetti creditori in contanti, senza pagamento dei dietimi di interessi.

Il versamento dovrà essere effettuato presso le filiali della Banca d'Italia che provvederanno alla costituzione dei depositi di cui al successivo art. 7, contestualmente all'apertura dei depositi medesimi.

Sotto la stessa data la Banca d'Italia, a sua volta, provvederà a riversare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma le somme come prima introitate.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma emetterà quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, cap. 5100.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate annuali posticipate al 1° gennaio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° gennaio 1995.

Gli interessi annuali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio minimo.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° gennaio 1999.

Art. 7.

Presso le filiali della Banca d'Italia territorialmente competenti verranno aperti conti di deposito accentrato in titoli a nome degli enti creditizi, direttamente creditori o mandatari dei creditori, indicati nell'elenco allegato al presente decreto e per gli importi rispettivamente attribuiti. In detti depositi verranno versati i certificati di cui pure al presente decreto.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà, all'uopo, apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti l'assegnazione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, E DECRETO LEGGE 24 LUGLIO 1993, N 252» «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1994-1999» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1994».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del prestito, del tasso d'interesse, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 9,50%» «1994-1999» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1994» «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; viene inoltre indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita all'art. 1 del presente decreto; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 9,50%» «1994-1999» «EMISSIONE 1° GENNAIO 1994» «ESTINZIONE CREDITI D'IMPOSTA».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: blù-arancio;

taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;

taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1 miliardo: in giallo;

taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 10.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999 faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1993

Il Ministro: BARUCCI

ALLEGATO

AZIENDE DI CREDITO IN PROPRIO E/O MANDATARIE
(Gli importi sono espressi in migliaia)

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'Imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
1	1000	Banca d'Italia	Banca d'Italia - cod. fisc.: 00997670583	181.878.266	181.879.000	734
			Totale importi per l'Azienda di credito	181.878.266	181.879.000	734
2	1005	Banca Nazionale del Lavoro	Cassa Rurale ed Artigiana di Gallo Grinzane Cavour S.c.r.i. - cod. fisc.: 00186720041	725.512	726.000	488
			Cassa Rurale ed Artigiana di Vezza D'Alba Soc. Coop. S.r.l. - cod. fisc.: 00262040041	435.109	436.000	891
			Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo Panigale Soc. Coop. - cod. fisc.: 00280470378	1.331.995	1.332.000	5
			Filippo Fochi S.p.a. - cod. fisc.: 00300880374	925.814	926.000	186
			Kuwait Petroleum Italia S.p.a. - cod. fisc.: 00435970587	2.016.858	2.017.000	142
			Istituto per la ricostruzione industriale - cod. fisc.: 00443630587	483.462.600	483.463.000	400
			Società Finanziamenti Idrocarburi S.p.a. - cod. fisc.: 00448770586	12.814.353	12.815.000	647
			Union des Assurances de Paris Iard rapp. generale per Italia - cod. fisc.: 00454560103	379.518	380.000	482
			Ente Nazionale Idrocarburi - cod. fisc.: 00484960588	721.376.585	721.377.000	415
			Sezione speciale per il credito industriale della BNL - cod. fisc.: 00606610582	1.101.853	1.102.000	147
			Safop della Banca Nazionale del Lavoro - cod. fisc.: 00606620581	461.047	462.000	953
			Banca Nazionale del Lavoro - cod. fisc.: 00651990582	21.953.147	21.954.000	853
			ITALTEL - Società Italiana Telecomunicazioni S.p.a. - cod. fisc.: 00737690156	127.824	128.000	176
			Nicotra Finanziaria S.p.a. - cod. fisc.: 00796260156	164.095	165.000	905
			Finacoop. Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00800650400	291.981	292.000	19
			Enichem Anic S.p.a. - cod. fisc.: 00825970155	4.198.989	4.199.000	11
			Montefibre S.p.a. - cod. fisc.: 00856060157	33.576.728	33.577.000	272
			Gottardo Ruffoni S.p.a. - cod. fisc.: 00882560154	591.630	592.000	370
			FBM - Hudson Italiana S.p.a. - cod. fisc.: 00889680153	516.373	517.000	627
			Immobiliare San Miniato S.r.l. - cod. fisc.: 01562430486	310.076	311.000	924
			Gestioni e amministrazioni Saga S.p.a. - cod. fisc.: 02000450581	2.397.760	2.398.000	240
			Enichem Synthesis S.p.a. - cod. fisc.: 02129940157	756.178	757.000	822
			Enichem Agricoltura S.p.a. - cod. fisc.: 02761630827	7.385.112	7.386.000	888
			Servizi Finanziari Enimont S.p.a. - cod. fisc.: 07572250152	894.045	895.000	955
			Enichem S.p.a. Partecipazioni - cod. fisc.: 07937200157	14.179.967	14.180.000	33
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.312.375.149	1.312.387.000	11.851

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
3	1010	Banco di Napoli	Banco di Napoli - cod. fisc.: 06385880635	85.351.563	85.352.000	437
			Totale importi per l'Azienda di credito	85.351.563	85.352.000	437
4	1020	Banco di Sicilia	Ente siciliano per la promozione industriale - cod. fisc.: 00111620829	6.163.353	6.164.000	647
			Banco di Sicilia - cod. fisc.: 00148230824	35.496.536	35.497.000	464
			Maeci società di assicurazioni e riassicurazioni - cod. fisc.: 01329860157	903.583	904.000	417
			Godollo S.p.a. - cod. fisc.: 06985410155	206.389	207.000	611
			Totale importi per l'Azienda di credito	42.769.861	42.772.000	2.139
5	1025	Istituto Bancario S. Paolo di Torino	New Holland Fiat S.p.a. - cod. fisc.. 00370290363	2.308.819	2.309.000	181
			F.A.T.A. - Fondo Assicurativo Tra Agricoltori - Società - cod. fisc.: 00409920584	593.049	594 000	951
			SNIA BPD S p.a. - cod. fisc.· 00736220153	19.894.363	19.895.000	637
			Cogefar Impresit Costruzioni Generali S.p.a. - cod. fisc.: 00830660155	7 820.359	7.821.000	641
			Pirelli Cablexport S.p.a. - cod. fisc.: 00866110158	251.345	252.000	655
			Sogespar Soc. Gestioni Partecipazioni S.r.l. - cod. fisc.: 04117720013	411.256	412.000	744
			Fiatimpresit S.p.a. - cod. fisc.· 07986240153	6.250.235	6.251.000	765
			Totale importi per l'Azienda di credito	37.529.426	37.534.000	4.574
6	1030	Monte dei Paschi di Siena	Cassa Rurale ed Artigiana di Pulsano (Taranto) - Soc. Coop. a r l. - cod fisc · 00142550730	827.864	828.000	136
			Ricerca economica statistica servizi S.p.a. - cod. fisc.. 03631000589	358.988	359.000	12
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.186.852	1.187.000	148
7	2002	Banca Commerciale Italiana S.p.a.	Carlo Gavazzi S.p.a. - cod. fisc.: 00207980285	928.326	929.000	674
			S.I.T E. - Società Impianti Telefonici ed Elettrici - cod. fisc.: 00278000377	2.768.468	2.769.000	532
			Cassa Rurale ed Artigiana di Marcon S.c.r.l. - cod. fisc.: 00484250279	651.232	652.000	768
			Istituto centrale per il credito a medio termine - cod. fisc.. 00594040586	769.441	770.000	559
			Unione Italiana di Riassicurazione S.p.a. - cod. fisc.: 00605320589	1.576.304	1.577.000	696
			Finanziaria Ernesto Breda S.p.a. - cod. fisc.: 00731630158	7.748.606	7.749.000	394
			Snamprogetti S.p.a. - cod. fisc.: 00778450155	6.614.802	6.615.000	198
			Alcatel Italia S.p.a. - cod fisc.: 00848700159	2.771.395	2.772.000	605
			Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. - cod. fisc.: 00851010157	4 537.203	4.538.000	797
			Soc. Coop. Novacoop S.c.r.l. cod. fisc.: 01314250034	718.577	719.000	423
			La Consorziale Società Italiana di Riassicurazione S.p.a. - cod. fisc.· 01582030159	236.940	237.000	60
			La Fenice RI Compagnia di Riassicurazioni S.p.a. - cod. fisc.· 03719250486	821.316	822.000	684
			Finaval S.r l. - cod. fisc.: 04469550158	479.314	480.000	686
			Fininvest Italia S.p.a. - cod. fisc.: 05005030159	884.391	885.000	609
			Unicapital S.p.a. - cod. fisc.: 06275730155	502.184	503.000	816
			FEI - Finanziaria Europea Industriale S.p.a. - cod. fisc.: 07024020153	440.817	441.000	183
			Techint Finanziaria S.r.l. - cod. fisc.: 09233480152	342.568	343.000	432
			Totale importi per l'Azienda di credito	32.791.884	32.801.000	9.116

Prog.	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'Imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
8	2008	Credito Italiano Banca d'Interesse Nazionale S.p.a.	Cassa Rurale ed Artigiana Popolare Soc. Coop. a r.l. - cod. fisc.: 00087080842	820.133	821.000	867
			Halliburton Italiana S.p.a. - cod. fisc.: 00103490330	747.998	748.000	2
			Cassa Rurale ed Artigiana - cod. fisc.: 00143980845	331.828	332.000	172
			Marangoni S.p.a. - cod. fisc.: 00215700212	447.807	448.000	193
			Elettronica S.p.a. - cod. fisc.: 00421830589	1.160.379	1.161.000	621
			Società Cavi Pirelli S.p.a. - cod. fisc.: 00470500018	1.176.076	1.177.000	924
			Pirelli S.p.a. - cod. fisc.: 00886890151	6.999.939	7.000.000	61
			Impresit Girola Lodigiani Impreglio S.p.a. - cod. fisc.: 00887410157	3.456.169	3.457.000	831
			Ilsa International S.r.l. - cod. fisc.: 03003120155	323.523	324.000	477
			S.F.I.P. Soc. Finanz. Immobiliare Pero S.p.a. - cod. fisc.: 03529760153	549.034	550.000	966
			Sagica S.r.l. - cod. fisc.: 07436110154	719.413	720.000	587
			Delchi Carrier S.p.a. - cod. fisc.: 07455510151	2.806.815	2.807.000	185
			Societe Internazionale Pirelli S.A. - Sede secondaria - cod. fisc.: 07812080153	817.970	818.000	30
			Totale importi per l'Azienda di credito	20.357.084	20.363.000	5.916
9	3001	Nuovo Banco Ambrosiano S.p.a.	Banco Ambrosiano Veneto S.p.a. - cod. fisc.: 00799960158	1.072.891	1.073.000	109
			Borgo A/8 S.p.a. - cod. fisc.: 03165480157	1.115.325	1.116.000	675
			Finaco S.p.a. - cod. fisc.: 07012850157	301.925	302.000	75
			Finalimenti S.p.a. - cod. fisc.: 07509770587	771.472	772.000	528
			Totale importi per l'Azienda di credito	3.261.613	3.263.000	1.387
10	3002	Banca di Roma S.p.a.	Henkel Sud - cod. fisc.: 00100960608	1.005.692	1.006.000	308
			Finanziaria Casaralta Virca S.p.a. - cod. fisc.: 00283250371	384.832	385.000	168
			Società Finanziaria Finsider per Azioni in liq. - cod. fisc.: 00409940582	5.717.539	5.718.000	461
			Continentale Italiana S.p.a. - cod. fisc.: 04057371009	571.974	572.000	26
			Gomma S.p.a. - cod. fisc.: 04956160156	348.426	349.000	574
			Mipien S.r.l. - cod. fisc.: 07067350152	729.281	730.000	719
			Totale importi per l'Azienda di credito	8.757.744	8.760.000	2.256
11	3042	Carimonte Banca S.p.a	Ceramica Saces S.p.a. in liquidazione - cod. fisc.: 00162130363	879.110	880.000	890
			Comune di Modena - cod. fisc.: 00221940364	1.963.499	1.964.000	501
			Azienda Consorziale Servizi Reno - cod. fisc.: 01172830372	1.032.499	1.033.000	501
			Carimonte Banca S.p.a. - cod. fisc.: 004072760376	5.739.223	5.740.000	777
			Totale importi per l'Azienda di credito	9.614.331	9.617.000	2.669
12	3051	Barclays Bank	Barclays Finanziaria S.p.a. - cod. fisc.: 04531970152	428.487	429.000	513
			Totale importi per l'Azienda di credito	428.487	429.000	513

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'Imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
13	3060	Banca Brignone S.p.a.	Fidite S.p.a. - cod. fisc.: 00901140103	336.883	337.000	117
			Totale importi per l'Azienda di credito	336.883	337.000	117
14	3098	Banca L. Steinhauslin e C. S.p.a.	Banca C Steinhauslin e C. S.p.a. - cod. fisc.: 00518870480	613.767	614.000	233
			Totale importi per l'Azienda di credito	613.767	614.000	233
15	3104	Banca d'America e d'Italia . .	Finave S.r.l. - cod. fisc.: 00804010155	254 023	255 000	977
			Schloemann Siemag A.G. ora SMS Italia S.r.l. cod. fisc.: 94000220304	212.078	213.000	922
			Totale importi per l'Azienda di credito	466.101	468.000	1.899
16	3204	Banca di Legnano S.p.a.	Tibask S.r.l. ora Ge.Te.Ca. S.p.a. - cod. fisc.: 01341610127	194.559	195.000	441
			Cantoni I.T.C. S.p.a. - cod. fisc.: 01617860158	1.288.104	1.289.000	896
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.482.663	1.484.000	1.337
17	3312	Banca Mercantile S.p.a.	La Fondiaria Assicurazione S.p.a. - cod. fisc.: 00432690105	6.193.172	6.194.000	828
			Totale importi per l'Azienda di credito	6.193.172	6.194.000	828
18	3328	Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.	Cassa Rurale ed Artigiana S. Apollinare - Rovigo Soc. Coop. - cod. fisc.. 00092730290	465.302	466.000	698
			Union Des Assurances de Paris vie Rappresentanza Generale - cod. fisc.: 00430840108	322.515	323.000	485
			Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - cod. fisc.: 00537070583	24.687.604	24.688.000	396
			Totale importi per l'Azienda di credito	25.475.421	25.477.000	1.579
19	3376	Banca S. Paolo - Brescia	Seminario Vescovile Giovanni XXIII - cod. fisc.: 00375750163	347.679	348.000	321
			Totale importi per l'Azienda di credito	347.679	348.000	321
20	3432	Banque Indosuez - Italia S.p.a. .	Indosuez Italia Holding S p.a. - cod. fisc.: 01077400156	346.426	347.000	574
			Totale importi per l'Azienda di credito	346.426	347 000	574
21	3440	Banco di Desio e della Brianza .	Profilati a freddo Brollo S.p.a. - cod. fisc.: 00792100158	170.719	171.000	281
			Serinna S.r.l. - cod. fisc.: 09194840154	385.793	386.000	207
			Coriolona Finanziaria di Investimenti S.r.l. - cod. fisc.: 09296300156	455.997	456.000	3
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.012.509	1.013 000	491

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'Imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
22	3476	Banco Lariano S.p.a.	Fineco Italiana S.r.l. - cod. fisc.: 03065820155	977.555	978.000	445
			Henkel Chimica S.p.a. - cod. fisc.: 03746370158	65.449	66.000	551
			Via Nuova S.p.a. - cod. fisc.: 06404010156	805.966	806.000	34
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.848.970	1.850.000	1.030
23	3493	Cassa Centrale Altoatesina Raiffeinsen S.p a.	Raìffeisenkasse Tirol Gen.M.Unb.H. - cod. fisc.: 00129600219	503.249	504.000	751
			Cassa Rurale Alta Venosta Soc. coop. a r. ill. cod. fisc.: 00137230215	215.401	216.000	599
			Raiffeisenkasse Niederdorf Gen.M.B.H.- cod. fisc : 00138880216	168.045	169.000	955
			Cassa Rurale di Scena Soc. Coop. a resp. ill. - cod. fisc.: 00143180214	174.326	175.000	674
			Raiffeisenkasse Hochpustertal Gen.M.Unb.H. - cod fisc.: 00143210219	308.370	309.000	630
			Raiffeisenkasse Tisens Gen.M.Unb.H. - cod. fisc.: 00146490214	197.386	198.000	614
			Raiffeisenkasse Latsch Gen.M.Unb.H. - cod. fisc.: 00147150213	170.828	171.000	172
			Cassa Rurale Soc. coop. a r. ill. - cod fisc.: 00159550219	407.153	408.000	847
			Raiffeisenkasse Prad Am Stilfserjoch - Gen.M Unb.H. - cod. fisc.: 00161920210	238.201	239.000	799
			Raiffeisenkasse Laas Gen.M.Unb.H - cod fisc.: 00163250210	154.299	155.000	701
			Raiffeisenkasse Algund Gen.M.Unb.H. - cod. fisc.. 00163310212	805.965	806.000	35
			Raiffeisenkasse Wipptal Gen.M.B.H. - cod. fisc.: 00165630211	387.044	388.000	956
			Cassa Rurale di Parcines - cod. fisc.: 00169290210	179.763	180.000	237
			Cassa Rurale di Silandro Soc. coop. a r ill. - cod. fisc.: 00171320211	201.392	202.000	608
			Raiffeisenkasse Toblach Gen.M.U.H. - cod. fisc.: 00174900217	168.838	169.000	162
			Cassa Rurale di Merano Soc. coop. a resp. ill. - cod fisc.: 00179580212	564.080	565 000	920
			Cassa Rurale Val Badia Soc. coop. a r ill. - cod. fisc.: 00181060211	361.728	362.000	272
			Raiffeisenkasse Lana Gen.M.Unb.H. - cod. fisc.: 00186510210	823.788	824.000	212
			Raiffeisenkasse Tauferer-Ahrntal G.M.B.H. - cod. fisc.: 00193730215	160.003	161.000	997
			Cassa Rurale della Val Passiria Soc. coop. a resp. ill - cod. fisc.: 00202890216	188.245	189.000	755
			Totale importi per l'Azienda di credito	6.378.104	6.390.000	11.896
24	3516	Credito Commerciale S p.a.	Il Gallione S.p a. - cod. fisc.: 03469740157	464 778	465.000	222
			Findam S.p.a - cod. fisc. 04811050154	875.748	876.000	252
			Finlusvit S.p.a. - cod fisc 06672120158	2.802 457	2 803.000	543
			Lombarda Venture Capital S.r.l. in liquidazione - cod fisc.: 07518490151	217 621	218 000	379
			Totale importi per l'Azienda di credito	4.360.604	4.362.000	1.396

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'Imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
25	3544	Credito Lombardo S.p.a.	Pagfina S.p.a. - cod. fisc.: 01047060155	241.338	242.000	662
			Tau S.p.a. - cod. fisc.. 04623060151	288.890	289 000	110
			Totale importi per l'Azienda di credito	530.228	531.000	772
26	3584	Banca Nazionale delle Comunicazioni	Banca Nazionale delle Comunicazioni - cod. fisc.: 00811030584	3.851.662	3.852.000	338
			Totale importi per l'Azienda di credito	3.851.662	3.852.000	338
27	3599	Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.a.	Cassa Rurale Primanaunia - Taio-Tres-Segno-Sfruz S.c.r.ill. - cod. fisc.: 00104460225	348.665	349.000	335
			Cassa Rurale di Tassullo e Nanno S.c.r.ill. - cod. fisc.: 00104500228	200.571	201 000	429
			Cassa Rurale di Tuenno - cod. fisc.: 00104570221	484.575	485.000	425
			Cassa Rurale Vermiglio Soc. coop. a resp. ill. - cod. fisc.: 00104620224	287.205	288 000	795
			Cassa rurale di Cavareno Coop. - cod. fisc.: 00104710223	562.938	563.000	62
			Cassa Rurale di Revo Soc. coop. a resp. illimitata - cod. fisc.: 00105000228	287.025	288.000	975
			Cassa Rurale di Mezzocorona - cod. fisc.: 00105370225	832.017	833.000	983
			Cassa Rurale Arco Soc coop. a resp. ill. - cod. fisc.: 00105910228	1.556.326	1.557.000	674
			Cassa Rurale di Oltresarca - Alto Garda Soc. coop. a resp. - cod. fisc.: 00105920227	397.657	398.000	343
			Cassa Rurale Molina di Ledro - Soc. coop. a resp. illim. - cod. fisc.: 00106060221	416.838	417.000	162
			Cassa Rurale di Aldeno (Trento) Soc. coop. a resp. lim. - cod. fisc.: 00107560229	918.184	919.000	816
			Cassa Rurale di Cadine S.c. a r. ill. - cod. fisc.: 00107820227	216.507	217.000	493
			Cassa rurale di Povo e Vigo Cortesano - Trento S.c. a r.l. cod. fisc.: 00107830226	819.497	820 000	503
			Cassa Rurale di Villazzano e Trento S.c.r.l - cod. fisc.: 00107860223	1.633.456	1.634.000	544
			Cassa Rurale Pinetana - cod. fisc.: 00109200220	554.175	555.000	825
			Cassa Rurale di Lavis S.c. a r.l. - cod fisc.: 00109500223	424.417	425 000	583
			Cassa Rurale di Pressano - cod. fisc.: 00109510222	388.876	389.000	124
			Cassa Rurale Albiano - cod. fisc.: 00109600221	543.890	544.000	110
			Cassa Rurale di Pergine S.c a r.l. - cod. fisc: 00109850222	3.367.253	3.368.000	747
			Cassa Rurale di Calavino (Trento) Soc. coop. a resp. ill. - cod. fisc.: 00110040227	177.339	178.000	661
			Cassa Rurale di Condino Soc. coop. a r. ill. - cod. fisc.: 00147790224	382.776	383.000	224
			Cassa Rurale Alta Val di Non S.c.r.i. - cod. fisc.: 00148180227	424.818	425.000	182
			Cassa Rurale di Tione - cod. fisc.: 00148190226	689.980	690.000	20

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
27	3559	Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.a.	Cassa Rurale S. Michele - cod. fisc.: 00148220221	301.866	302.000	134
			Cassa Rurale di Ragoli e Montagne S.c.r. ill. - cod. fisc.: 00158330225	225.396	226.000	604
			Cassa Rurale di Brenz - cod. fisc.: 00158370221	281.384	282.000	616
			Cassa Rurale di Iavre - cod. fisc.: 00158420224	315.686	316.000	314
			Cassa Rurale di Pinzolo Soc. coop. a resp. ill. - cod. fisc.: 00158500223	505.406	506.000	594
			Cassa Rurale di Darzo e Lodrone S.c. a r.l. - cod. fisc: 00158520221	493.653	494 000	347
			Cassa Rurale di Storo S.c a r.l. - cod. fisc.: 00158650226	352.387	353.000	613
			Cassa Rurale di Spiazzo - Soc. coop. a resp illim. - cod fisc · 00158660225	433.883	434.000	117
			Cassa Rurale di Mezzolombardo Soc. coop. a resp ill. - cod. fisc.· 00158680223	546.009	547.000	991
			Cassa Rurale di Fondo Trento Soc. coop. a resp. ill. - cod. fisc.. 00158720227	527.589	528.000	411
			Cassa Rurale S. Massenza Soc. coop. a resp. ill. - cod. fisc.: 00158830224	578.663	579.000	337
			Cassa Rurale di Bersone S.c.r.i.l. - cod. fisc.. 00210910220	499.821	500.000	179
			Cassa Rurale delle Giudicarie e della Paganella S.c. a r.ill. - cod. fisc.: 00643780224	840.118	841.000	882
			Cassa Rurale di Bondo-Breguzzo-Roncone S.c.r.ill. - cod. fisc.: 01196120222	342.468	343.000	532
			Cassa Rurale Alta Val di Cembra - cod. fisc.: 01202410229	597.954	598.000	46
			Cassa Rurale della Valle dei Laghi - cod fisc.: 01205310228	225.136	226.000	864
			Cassa Rurale di Cloz e Romallo Soc. coop. a resp. illim. - cod. fisc.: 01258060225	190.333	191.000	667
			Cassa Rurale Centro Valdisole S.c. a r.l. - cod. fisc : 01258070224	428.748	429.000	252
			Totale importi per l'Azienda di credito	23.601.485	23.621.000	19 515
28	5000	Ist. Centr. Banche Pop. Italiane .	Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.a. - cod. fisc.: 00410710586	6.415.401	6.416.000	599
			Totale importi per l'Azienda di credito	6.415.401	6.416.000	599
29	5024	Banca Agricola Mantovana	Banca Agricola Mantovana S.c.r.l. - cod. fisc.: 00141280206	91.738	92.000	262
			Imm.re Finanz. Papi.Gi. S.p.a - cod. fisc.: 07204550151	880.422	881.000	578
			Totale importi per l'Azienda di credito	972.160	973.000	840
30	5040	Banca Antoniana di Padova e Trieste	Berica Finanziaria S.p.a. - cod. fisc.: 00504640285	2.459 932	2.460.000	68
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.459.932	2.460.000	68

Prog —	Codice ABI —	Denominazione —	Creditore d'Imposta —	Importo da rimborsare —	Importo certificati —	Arrotondamento
31	5048	Banca Popolare Commercio e Industria - Soc. coop. a r.l.	Standardtela S.p.a. - cod. fisc.: 00811880152	768.120	769.000	880
			Nationale Suisse Compagnia Italiana di Assicurazione SP - cod. fisc.: 01851070159	216.856	217.000	144
			Woodcock S.r.l. - cod. fisc.: 08658980159	1.285.597	1.286.000	403
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.270.573	2.272.000	1 43
32	5188	Banca Popolare di Verona	Hendrix S.p.a. - cod. fisc.: 00356410233	159.556	160.000	444
			Verfur S.r.l. - cod. fisc.: 01322660232	566.894	567.000	106
			Totale importi per l'Azienda di credito	726.450	727.000	550
33	5290	Banca Popolare del Trentino	Anemone S.p.a. - cod. fisc.: 08914270155	278.357	279.000	643
			Totale importi per l'Azienda di credito	278.357	279.000	643
34	5408	Banca Popolare di Abbiategrasso	Magrini Galileo S.p.a. - in liquidazione - cod. fisc.: 00228730164	1.783.143	1.784.000	857
			Holding Italiana Seconda S.p.a. - cod. fisc.: 04122780150	509.942	510.000	58
			Holding Italiana Terza S.p.a. - cod. fisc.: 04122790159	510.092	511.000	908
			Holding Italiana Quarta S p a. - cod. fisc · 04122800156	476.617	477.000	383
			Holding Italiana Quinta S.p.a. - cod. fisc.: 04122810155	532.734	533.000	266
			Holding Italiana Sesta S.p.a. - cod. fisc.: 04122820154	247.956	248.000	44
			Holding Italiana Settima S.p.a. - cod. fisc.: 04122830155	271 689	272.000	311
			Holding Italiana Ottava S.p.a. - cod. fisc.: 04122870159	173.664	174 000	336
			Holding Italiana Nona S.p.a. - cod. fisc.: 04122880158	173.720	174.000	280
			Holding Italiana Décima S.p.a - cod. fisc.: 04122890157	171.070	172.000	930
			Holding Italiana Undicesima S.p.a. - cod. fisc.: 04122900154	164.954	165.000	46
			Holding Italiana Dodicesima S.p a. - cod. fisc.: 04122910153	167.292	168.000	708
			Holding Italiana Tredicesima S.p.a. - cod. fisc.: 04122920152	167.403	168.000	597
			Holding Italiana Quattordicesima S.p.a. - cod. fisc.: 04122930151	168.302	169.000	698
			Holding Italiana Quindicesima - cod. fisc.: 04122940150	168.296	169.000	704
			Holding Italiana Sedicesima - cod. fisc.: 04122950159	167.958	168.000	42
			Holding Italiana Diciottesima S.p.a. - cod. fisc.: 04122970157	217.149	218.000	851
			Holding Italiana Diciannovesima S.p.a. - cod. fisc.: 04122990155	160.280	161.000	720
			Totale importi per l'Azienda di credito	6.232.261	6.241.000	8.739

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
35	5421	Banca Popolare di Lecce S c. a r.l.	Banca Popolare di Lecce Soc coop. a r l - cod. fisc 01180560755	283.172	284.000	828
			Totale importi per l'Azienda di credito	283.172	284.000	828
36	5428	Banca Popolare di Bergamo	Cassa Rurale Artigiana di Cologno al Serio S.r.l - cod fisc.: 00270800162	405 831	406.000	169
			Sintesi Finanziaria S p a. - cod fisc. 01004010169	419.035	420.000	965
			Totale importi per l'Azienda di credito	824.866	826.000	1 134
37	5584	Banca Popolare di Milano - Soc Coop. a r l.	La Rivetta S p.a. - cod fisc.. 04575480159	1.181.648	1 182.000	352
			Ceramica Bardelli S.p a - cod. fisc : 05895230158	177.314	178.000	686
			Finire S.p.a - cod. fisc.: 06114160150	158 454	159.000	546
			Finanziaria Tirreno S.p.a. - cod fisc. 06317690151	553 380	554.000	620
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.070.796	2 073.000	2.204
38	5616	Banca Popolare Veneta . . .	Mimo S.p.a. - cod fisc. 00138070289	227.381	228.000	619
			Finmion S.p.a. - cod. fisc.: 00770120244	504.401	505.000	599
			Totale importi per l'Azienda di credito	731.782	733.000	1 218
39	5696	Banca Popolare di Sondrio	Società Europea di Edizioni S.p.a. - cod. fisc.: 01790590150	310.138	311.000	862
			Totale importi per l'Azienda di credito	310.138	311.000	862
40	6005	Cassa Centrale di Risparmio V.E per le Provincie Siciliane	Cassa Centrale di Risparmio V.E. per le Provincie Siciliane - cod fisc.: 00174820829	17.220.405	17.221.000	595
			Totale importi per l'Azienda di credito	17.220.405	17.221.000	595
41	6010	Cassa di Risparmi di Forlì	Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia - cod. fisc.: 00139940407	981.219	982 000	781
			Cassa di Risparmi di Forlì S.p.a. - cod. fisc.: 00182270405	934.909	935.000	91
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.916.128	1.917 000	872
42	6015	Cassa di Risparmio di Livorno	Cassa di Risparmi di Livorno - cod fisc · 00088070495	437 289	438 000	711
			Totale importi per l'Azienda di credito	437.289	438 000	711
43	6060	Cassa di risparmio della Provincia di Teramo	Tercas Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S p a - cod fisc · 00075100677	2 131 476	2.132 000	524
			Totale importi per l'Azienda di credito	2 131.476	2.132.000	524

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'Imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
44	6070	Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde - Cariplo	Snam S.p.a. - cod. fisc.: 00153220249	4.891.369	4.892.000	631
			Agip S.p.a. - cod. fisc.: 00464580588	178.160.834	178.161.000	166
			B.B.R. Holding S.p.a. - cod. fisc.: 00720220151	2.560.559	2.561.000	441
			Saipem S.p.a. - cod. fisc.: 00825790157	27.216.224	27.217.000	776
			Sapa Security and Property Assurance S.p.a. - cod. fisc.: 01629730159	534.297	535.000	703
			Gielle S.r.l. - cod. fisc.: 01888200266	800.363	801.000	637
			Finanziaria d'Investimento fininvest S.r.l. - cod. fisc.: 03202170589	1.103.030	1.104.000	970
			S. Berlusconi Editore S.p.a. già Efin Edit. Fin. S.p.a. - cod. fisc.: 03313560157	2.282.222	2.283.000	778
			Nord Milano Compagnia Finanziaria S.p.a. - cod. fisc.: 04888230150	303.005	304.000	995
			Edilnord Commerciale S.p.a. - cod. fisc.: 06985580155	183.862	184.000	138
			Monteshell S.p.a. - cod. fisc.: 08529680152	909.074	910.000	926
			Totale importi per l'Azienda di credito	218.944.839	218.952.000	7.161
45	6100	Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania	Carical - Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - cod. fisc.: 00112750781	5.372.005	5.373.000	995
			Totale importi per l'Azienda di credito	5.372.005	5.373.000	995
46	6120	Cassa di Risparmio di Cesena . .	Cassa di Risparmio di Cesena S.p.a. - cod. fisc.: 02155830405	380.006	381.000	994
			Totale importi per l'Azienda di credito	380.006	381.000	994
47	6175	Cassa di Risparmio di Genova e Imperia	Levante Assicurazioni S.p.a. - cod. fisc.: 00304270101	668.385	669.000	615
			Norditalia assicurazioni S.p.a. - cod. fisc.: 01677750158	1.943.625	1.944.000	375
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.612.010	2.613.000	990
48	6225	Cassa di risparmio di Padova e Rovigo	Padis S.p.a. - cod. fisc.: 00968020289	224.283	225.000	717
			Totale importi per l'Azienda di credito	224.283	225.000	717
49	6230	Cassa di risparmio di Parma	Finsei S.r.l. in liquidazione - cod. fisc.: 06989230153	636.773	637.000	227
			Selta S.p.a. - cod. fisc.: 08359330159	313.221	314.000	779
			Totale importi per l'Azienda di credito	949.994	951.000	1.006
50	6235	Cassa di risparmio di Perugia . .	Financo S.r.l. - cod. fisc.: 00261100549	321.931	322.000	69
			Totale importi per l'Azienda di credito	321.931	322.000	69

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'Imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
51	6275	Cassa di risparmio di Reggio Emilia	Carfina S.p.a - cod. fisc.: 00730000353	301.318	302.000	682
			Totale importi per l'Azienda di credito	301 318	302.000	682
52	6295	Cassa di risparmio di Saluzzo . .	Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a. - cod. fisc.: 00243830049	489.788	490.000	212
			Totale importi per l'Azienda di credito	489.788	490 000	212
53	6300	Cassa di risparmio di San Miniato	Colorobbia Holding S.p.a. - cod. fisc: 01847510482	650.437	651.000	563
			Totale importi per l'Azienda di credito	650.437	651.000	563
54	6330	Cassa di risparmio di Trento e Rovereto	Cassa di risparmio di Trento e Rovereto S.p.a. - cod. fisc.: 00110540226	340.800	341.000	200
			Totale importi per l'Azienda di credito	340 800	341.000	200
55	6350	Cassa di risparmio di Vercelli . .	Ocrim S.p.a. società per l'industria meccanica - cod. fisc.: 00106320195	473 045	474.000	955
			Totale importi per l'Azienda di credito	473.045	474.000	955
56	6365	Cassa di risparmio di Vignola . .	Assofin S.p.a. - cod. fisc.: 00739030369	181 592	182.000	408
			Totale importi per l'Azienda di credito	181.592	182.000	408
57	6380	Cassa di risparmio di Terni . . .	Cassa di risparmio di Terni e Narni S.p.a. - cod. fisc.: 00627710551	358.629	359.000	371
			Totale importi per l'Azienda di credito	358.629	359.000	371
58	6906	Banca del Monte di Lombardia .	Allrisks S.p.a. Ufficio di Assicurazioni e riassicurazioni - cod. fisc.. 03686790159	181.877	182.000	123
			Totale importi per l'Azienda di credito	181.877	182.000	123
59	8000	Ist. cred. casse rurali ed artigiane	Cassa rurale ed artigiana di Amatrice - Rieti - Soc. coop a r.l. - cod fisc.. 00036050573	190.426	191.000	574
			La riscossa cassa rurale ed artigiana - cod fisc · 00037750866	888.314	889.000	686
			Cassa rurale ed artigiana S. Pietro Grammatico - Soc. coop - cod. fisc 00058170812	719.830	720.000	170
			Cassa rurale ed artigiana soc. coop. a r l. Cellino San Marco - cod. fiscale 00059190744	378 732	379 000	268
			Cassa rurale ed artigiana cod fiscale. 00064400625	226.563	227.000	437
			Cassa rurale ed artigiana del Medio Polesine - Villadose - cod. fiscale: 00066260290	321.677	322.000	323

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'Imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
59	8000	Ist. cred. casse rurali ed artigiane	Cassa rurale ed artigiana di Castelbolognese e Casola. V - cod. fiscale: 00068200393	1.007.197	1.008.000	803
			Cassa rurale ed artigiana di Faenza - Società cooper. a r.l. - cod. fiscale: 00068260397	1.239.631	1.240.000	369
			Cassa rurale ed artigiana di Lusia e Cavazzana Soc. coop. - cod. fiscale: 00069520294	902.529	903.000	471
			Cassa rurale ed artigiana di Scurcola Marsicana - cod. fiscale: 00069890663	181.410	182.000	590
			Cassa rurale ed artigiana di Ortucchio Soc. coop. a r.l. - cod. fiscale: 00070550660	265.470	266.000	530
			Cassa rurale ed artigiana Don Rizzo Alcamo Soc. coop. a r.l. - cod. fiscale: 00071310817	1.868.194	1.869.000	806
			Cassa rurale ed artigiana di Castiglione Messer Raimondo - cod. fiscale: 00079590675	186.793	187.000	207
			Cassa rurale ed artigiana S. Maria Assunta Soc. coop. - cod. fiscale: 00082280298	1.026.897	1.027.000	103
			Cassa rurale ed artigiana San Francesco d'Assisi Atessa - cod. fiscale: 00086890696	625.851	626.000	149
			Cassa rurale ed artigiana di Ceregnano Soc. coop. a res. - cod. fiscale: 00088080296	347.489	348.000	511
			Cassa artigiana della Valdinievole Soc. coop. a r.l. - cod. fiscale: 00088180476	3.177.518	3.178.000	482
			Cassa rurale ed artigiana di Villafora S.c.r.l. - cod. fiscale: 00089170294	174.918	175.000	82
			Cassa rurale ed artigiana di Spazzavento - cod. fiscale: 00090640475	263 674	264.000	326
			Cassa rurale ed artigiana di Chiazzano Soc. coop. - cod. fiscale: 00090650474	1.365.600	1.366.000	400
			Cassa rurale ed artigiana di Masiano - cod. fiscale: 00090660473	467.742	468.000	258
			Cassa rurale ed artigiana di Opicina Soc. coop. resp. ill. - cod. fiscale: 00093160323	645.537	646.000	463
			Cassa rurale ed artigiana - cod. fiscale: 00095500617	351.993	352.000	7
			Cassa rurale ed artigiana di Stienta - cod. fiscale: 00095960290	195.230	196.000	770
			Cassa rurale ed artigiana «Della Cattedrale» - cod. fiscale: 00100200294	213.924	214.000	76
			Cassa rurale ed artigiana Mutuo soccorso Gangi - cod. fiscale. 00101550820	265.596	266.000	404
			Cassa rurale ed artigiana di Marina di Grosseto - cod. fiscale: 00102180536	225.418	226.000	582
			Cassa rurale ed artigiana dell'Alto Cremasco Capralba S. - cod. fiscale: 00102850195	214.638	215.000	362
			Casa rurale ed artigiana di Montodine S.r.l. - cod. fisc.: 00104490198	275.204	276.000	796
			Cassa rurale ed artigiana - cod. fisc.: 00112070693	259.464	260.000	536
			Cassa rurale ed artigiana Avetrana - cod. fisc.: 00120540737	617.765	618.000	235

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'Imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
59	8000	Ist. cred. casse rurali ed artigiane	Cassa rurale ed artigiana Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00126200435	567.989	568.000	11
			Cassa rurale di San Marzano di San Giuseppe - cod. fisc.: 00130830730	243.765	244.000	235
			Cassa rurale ed artigiana Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00133340737	171.011	172.000	989
			Cassa rurale ed artigiana Terranova da Sibari - cod. fisc.: 00134820786	914.551	915.000	449
			Cassa rurale ed artigiana di Filottrano Soc. coop. a r.l - cod. fisc.: 00135400422	685.375	686.000	625
			Cassa rurale ed artigiana di Isola Capo Rizzuto - cod. fisc.: 00139250799	274.006	275.000	994
			Cassa rurale ed artigiana Teatina - cod. fisc.: 00140230699	228.402	229.000	598
			Cassa rurale ed artigiana di Spezzano Albanese - cod fisc.: 00141570788	300 513	301.000	487
			Cassa rurale ed artigiana di Curinga - cod. fisc.. 00147240790	603.032	604 000	968
			Cassa rurale ed artigiana di Pojana Maggiore Soc. coop. - cod. fisc.: 00152400248	203.502	204 000	498
			Cassa rurale ed artigiana di Lugo Soc. coop. a r.l. - cod fisc.· 00155290398	1.222 671	1.223 000	329
			Cassa rurale ed artigiana di Alberghi Pescia coop. a r l. - cod. fisc.: 00158450478	858 219	859.000	781
			Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda S.c.r.l. - cod. fisc.: 00158490193	498 187	499.000	813
			Cassa rurale ed artigiana di Sala di Cesenatico S c r l - cod. fisc . 00163430408	220.372	221.000	628
			Cassa rurale ed artigiana di Forlimpópoli - cod. fisc.: 00167320407	290.721	291.000	279
			Cassa rurale ed artigiana «San Biagio» S.c.r.l. - cod fisc.· 00168330272	827.581	828.000	419
			Cassa rurale ed artigiana di Savignano sul Rubicone S.c. - cod. fisc.: 00169010402	672 505	673.000	495
			Cassa rurale ed artigiana di Pietrasanta Soc. coop. a Res - cod. fisc : 00174600460	1.158.077	1.159.000	923
			Cassa rurale ed artigiana di Castel Goffredo Soc. coop. Res. - cod fisc.: 00178120200	389 913	390.000	87
			Cassa rurale ed artigiana di Cesena - cod fisc · 00181950403	464.215	465 000	785
			Cassa rurale ed artigiana di Altofonte - cod. fisc . 00193930823	297 377	298.000	623
			Cassa rurale ed artigiana Monte Magrè Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.· 00210200242	229.821	230.000	179
			Cassa rurale ed artigiana di Monreale - cod. fisc.· 00218810828	1.836.964	1.837.000	36
			Cassa rurale ed artigiana «San Giuseppe» Soc. coop. a Res - cod. fisc 00223510827	383.061	384.000	939
			Cassa rurale ed artigiana «S Stefano» Martellago S.r l. - cod. fisc.. 00226370278	863.167	864 000	833
			Cassa rurale ed artigiana San Giorgio di Fara Soc. coop - cod fisc 00232120246	190 221	191.000	779
			Cassa rurale ed artigiana di Pedemonte S.r l - cod fisc.: 00232130245	278 646	279 000	354
			Cassa rurale ed artigiana di S. Giorgio di Cesena Soc coop. - cod. fisc.: 00251330403	457.690	458.000	310

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'Imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
59	8000	Ist. cred. casse rurali ed artigiane	Cassa rurale ed artigiana di Santa Sofia coop. a r.l. - cod. fisc.: 00252610407	301.480	302.000	520
			Cassa rurale ed artigiana di Gatteo S.c.r.l. - cod. fisc.: 00252670401	409.857	410.000	143
			Cassa rurale ed artigiana delle Prealpi Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00254520265	1.361.529	1.362.000	471
			Cassa rurale ed artigiana - Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00255220725	386.153	387.000	847
			Cassa rurale ed artigiana di Santeramo in Colle Soc. coop. - cod. fisc.: 00256750720	2.137.657	2.138.000	343
			Cassa rurale ed artigiana Spinazzola Soc. coop. a resp. lim. - cod. fisc.: 00256810722	576.735	577.000	265
			Cassa rurale ed artigiana di Battipaglia S.c.r.l. - cod. fisc.: 00258900653	1 656.986	1.657.000	14
			Cassa rurale ed artigiana di Ospedaletto Euganeo S.c.r.l. - cod. fisc.: 00264690280	960.809	961.000	191
			Cassa rurale ed artigiana di Campiglia dei Berici S.c.r.l. - cod. fisc.: 00270860240	294.289	295.000	711
			Cassa rurale ed artigiana di Bojon di Campolongo Maggio - cod. fisc.: 00272940271	1.015.368	1.016.000	632
			Cassa rurale ed artigiana di Brendola S.c.r.l. - cod. fisc.: 00275710242	278.586	279.000	414
			Cassa rurale ed artigiana Valle S di Gandellino e Villa D. - cod fisc.: 00279870166	202.479	203.000	521
			Cassa rurale ed artigiana di S. Sisto Bologna Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00281630376	654.569	655.000	431
			Cassa rurale ed artigiana di Cartura S.c.r.l. - cod. fisc.: 00285800280	882.010	883 000	990
			Cassa rurale ed artigiana del Basso Veronese - cod. fisc.: 00286640230	1 965 152	1 966 000	848
			Cassa rurale ed artigiana - cod. fisc.: 00296300270	213.273	214.000	727
			Cassa rurale ed artigiana di Sorisole Soc. coop. a resp. lim - cod. fisc.: 00312270168	350.177	351 000	823
			Cassa rurale ed artigiana di Orsago Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00313830267	321 866	322.000	134
			Cassa rurale ed artigiana del Tubenna - cod. fisc.: 00318490653	421.584	422.000	416
			Cassa rurale ed artigiana Bresega e S. Margherita D'Adige - cod. fisc.: 00320160286	269.502	270.000	498
			Cassa rurale ed artigiana di Lepreno Soc. coop. a r.l. - cod fisc · 00324150168	248.103	249.000	897
			Cassa rurale ed artigiana della Media Bergamasca - Soc. coop. - cod. fisc.: 00325240166	670.775	671.000	225
			Cassa rurale ed artigiana Cattolica Soc. coop. r.l. - cod. fisc.. 00326490232	907.225	908.000	775
			Cassa rurale ed artigiana di Cerea - Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00326500238	2.589 252	2.590.000	748
			Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola - cod. fisc.: 00328080791	273.700	274.000	300
			Cassa rurale ed artigiana del Montagnanese - Montagnana S. - cod. fisc.: 00331740282	189.041	190.000	959
			Cassa rurale ed artigiana di Conversano - cod. fisc.: 00334280724	2.767 488	2.768.000	512

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'Imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
59	8000	Ist. cred. casse rurali ed artigiane	Cassa rurale ed artigiana di Cremeno Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00337470132	208.139	209.000	861
			Cassa rurale ed artigiana di Sala Bolognese - cod. fisc.: 00364190371	522.100	523.000	900
			Cassa rurale ed artigiana di Locorotondo - cod. fisc.: 00369440722	1.747.544	1.748.000	456
			Cassa rurale ed artigiana di Monterenzio Soc coop va - cod. fisc.: 00370060378	199.110	200.000	890
			Cassa rurale ed artigiana di Pianopoli Soc. coop r.l. - cod. fisc: 00373820794	200.308	201 000	692
			Cassa rurale ed artigiana di Modugno - cod. fisc.: 00375170727	1.128 672	1.129.000	328
			Cassa rurale ed artigiana di Alberobello Soc coop. - cod. fisc.: 00380000729	1.064.898	1.065.000	102
			Cassa rurale ed artigiana di Sammichele di Bari - cod. fisc 00382390722	429.432	430.000	568
			Cassa rurale ed artigiana Soc coop a r l di Castellana Grotte - cod. fisc. 00382410728	2.282.999	2 283.000	1
			Cassa rurale ed artigiana di Principe di Baucina Soc. coop. - cod. fisc.. 00384180824	331.808	332.000	192
			Cassa rurale ed artigiana di Castenaso S.c r l. - cod. fisc.. 00389400375	784 615	785 000	385
			Cassa rurale ed artigiana S.r.l. - cod fisc.: 00404480782	406.076	407.000	924
			Cassa rurale ed artigiana di Cassano delle Murge S.c. - cod. fisc.: 00407800721	564.261	565.000	739
			Cassa rurale ed artigiana di Vergato - cod. fisc.: 00411010374	384.703	385.000	297
			Cassa rurale ed artigiana di Ozzano dell'Emilia Soc. coop. - cod. fisc.: 00415760370	270.354	271.000	646
			Cassa rurale ed artigiana di Minerbio Soc. coop a r.l - cod. fisc.: 00427880372	464.365	465.000	635
			Cassa rurale ed artigiana di Campi Bisenzio - S.c.r.l. - cod. fisc.: 00453780488	642.178	643.000	822
			Cassa rurale ed artigiana dell'Alto Reno - Soc. coop. a res. - cod. fisc.: 00471170373	174.393	175.000	607
			Cassa rurale ed artigiana di Loiano - Soc. coop a r.l - cod fisc.: 00489290379	417.208	418.000	792
			Cassa rurale ed artigiana di Argelato e Bentivoglio - cod. fisc.: 00554740373	837.502	838.000	498
			Cassa rurale ed artigiana di Calabritto Soc. coop. a r.l - cod. fisc.. 00624880647	1.626.717	1.627.000	283
			Cassa rurale ed artigiana di Aquara - cod. fisc.: 00639000652	301.145	302.000	855
			Cassa rurale ed artigiana di Busto Garolfo - cod. fisc.. 00688150150	671.693	672.000	307
			Cassa rurale ed artigiana di Triuggio - cod. fisc.: 00698390150	345.314	346.000	686
			Cassa rurale ed artigiana «Dell'Adige» S.c.r.l. - cod. fisc.: 00739210292	217.716	218.000	284
			Cassa rurale ed artigiana Bellegra Soc. coop. a r.l. - cod fisc: 01041710581	400.856	401.000	144
			Cassa rurale ed artigiana di Fisciano - cod. fisc.: 01068650652	510.089	511.000	911
			Cassa rurale ed artigiana di Carugate Soc. coop. a r.l - cod. fisc: 01132850155	1.929.320	1.930.000	680

Prog	Codice ABI	Denominazione	Creditore d'imposta	Importo da rimborsare	Importo certificati	Arrotondamento
59	8000	Istituto creditizio casse rurali ed artigiane	Cassa rurale ed artigiana di Ravenna e Russi S.c.r.l. - cod. fisc.: 01153720394	1.355.688	1.356.000	312
			Cassa rurale ed artigiana dell'Estense S.c.r.l. - cod. fisc.: 01301810287	495.524	496.000	476
			Cassa rurale ed artigiana di Carate Brianza Soc coop. - cod. fisc.: 01309550158	1.144.346	1.145.000	654
			Cassa rurale ed artigiana di Costozza e Tramonte-Praglia - cod. fisc.: 01405390244	706.219	707.000	781
			Cassa rurale ed artigiana di Barlassina Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 01434500151	992.391	993 000	609
			Cassa rurale ed artigiana di Lesmo Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 01485550154	313.812	314.000	188
			Cassa rurale ed artigiana di Casalmoro e Bozzolo S.c.r.l. - cod. fisc.: 01625640204	779.257	780.000	743
			Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Silentina - cod. fisc.: 01797910658	182.830	183.000	170
			Cassa rurale ed artigiana di Buccino S.c. a r.i. - cod. fisc.: 01863930655	1.463.989	1 464.000	11
			Cassa rurale ed artigiana di Laudense Lodi - cod. fisc.: 09900240152	535.774	536.000	226
			Cassa rurale ed artigiana di Buonabitacolo - cod. fisc.: 92000250651	365.867	366.000	133
			Totale importi per l'Azienda di credito	84.127.635	84.190.000	62.365
60	8327	Cassa rurale ed artigiana di Roma	Cassa rurale ed artigiana di Roma - cod. fisc.: 01275240586	2.918.841	2.919.000	159
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.918.841	2 919.000	159
61	8425	Cassa rurale ed artigiana di Cambiano e Castelfiorentino S.r.l.	Cassa rurale ed artigiana di Cambiano di Castelfiorentino - cod. fisc: 00657440483	1.367.472	1.368.000	528
			Totale importi per l'Azienda di credito	1.367.472	1.368.000	528
62	8556	Cassa rurale ed artigiana di Forlì Soc. coop. a r.l.	Cassa rurale ed artigiana di Forlì Soc. coop. a r.l. - cod. fisc.: 00124950403	574.386	575.000	614
			Totale importi per l'Azienda di credito	574.386	575.000	614
63	8899	Cassa Rurale ed artigiana di Treviglio	Cassa rurale ed artigiana di Treviglio S.c.r.l. - cod. fisc.: 00255130163	2.983.915	2.984.000	85
			Totale importi per l'Azienda di credito	2.983.915	2.984.000	85
64	8931	Cassa rurale ed artigiana di Viterbo	Cassa rurale ed artigiana di Viterbo Soc. coop. a r.l. - cod. fisc: 00057680563	786 684	787.000	316
			Totale importi per l'Azienda di credito	786.684	787.000	316

Totale importo rimborsato: 2.182.970.607.000

Totale importo certificati: 2.183.156.000.000

Totale arrotondamento: 185.393.000

Numero contribuenti: 371

93A7302

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

DELIBERAZIONE 10 dicembre 1993.

Conferma della destinazione della somma di lire 9 miliardi al Ministero della marina mercantile per attività di tutela del mare Adriatico. (Deliberazione n. 15/93).

L'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57;

Vista la legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 - finanziaria;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243;

Vista la propria deliberazione n. 11/93 del 28 ottobre 1993 «Nuova destinazione della somma di lire 18 miliardi ad attività di tutela del mare Adriatico» sulla disponibilità di cui al cap. 7370 di bilancio, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 1993;

Considerato che dopo la nuova destinazione di lire 18 miliardi, di cui alla suddetta deliberazione n. 11/93, è stata accantonata la somma di lire 9 miliardi, già assegnata al Ministero della marina mercantile e non ancora trasferita allo stesso Ministero che non ha fornito le apposite indicazioni;

Considerato altresì, che la citata somma di lire 9 miliardi è stata accantonata «in attesa di accertare eventuali necessità inerenti la tutela del mare Adriatico»;

Considerato, infine, che la segreteria tecnica dell'Autorità per l'Adriatico, esaminate le richieste di finanziamento per la tutela del mare Adriatico, pervenute dalle sette regioni del litorale adriatico, ha espresso il parere, in data 23 novembre 1993, di ripartire la complessiva somma di L. 7.701.206.800 fra le stesse sette regioni, lasciando nella disponibilità del Ministero della marina mercantile la rimanente somma di L. 1.298.793.200;

Ritenuto, pertanto, di confermare l'assegnazione della somma di lire 9 miliardi al Ministero della marina mercantile, come, peraltro, ha dichiarato il Ministro della marina mercantile che, con telegramma in data 26 novembre 1993, ha fornito al Ministero del tesoro le indicazioni richieste da tempo e rimaste inevase;

Delibera:

Art. 1.

È confermata la destinazione della somma di lire 9 miliardi al Ministero della marina mercantile per attività di tutela del mare Adriatico.

Art. 2.

La suddetta somma di lire 9 miliardi dovrà essere destinata: quanto a L. 7.701.206.800 alle sette regioni del litorale adriatico, secondo la ripartizione indicata nel successivo art. 3, con trasferimento sul cap. 8053 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1993; quanto a L. 1.298.793.200 al Ministero della marina mercantile, con trasferimento sul cap. 7802 dello stato di previsione dello stesso Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1993.

Art. 3.

La somma di L. 7.701.206.800, di cui al precedente art. 2, è ripartita come segue fra le sottoindicate regioni:

Regioni	Lire
Friuli-Venezia Giulia	1.759.144.430
Veneto	660.966.330
Emilia-Romagna	3.298.828.960
Marche	734.739.920
Abruzzo	413.971.350
Molise	833.555.810
Totale . . .	7.701.206.800

Il segretario generale è incaricato di verificare l'attuazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 19 marzo 1990, n. 57.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Presidente delegato: PALADIN

93A7284

DELIBERAZIONE 10 dicembre 1993.

Conferma della destinazione della somma di lire 5 miliardi al Ministero della marina mercantile per attività di tutela del mare Adriatico. (Deliberazione n. 16/93).

L'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57;

Vista la legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 - finanziaria;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243;

Vista la propria deliberazione n. 10/92 del 24 novembre 1992 «Interventi a tutela del mare Adriatico e connesse attività pregiudiziali e complementari sugli stanziamenti a

disposizione per l'esercizio finanziario 1992», limitatamente al punto 2), della parte dispositiva e cioè lire 10 miliardi assegnati al Ministero della marina mercantile;

Considerato che dei suddetti lire 10 miliardi: quanto a lire 5 miliardi sono stati assegnati al Ministero della marina mercantile, con allocazione sul cap. 8053 dell'esercizio finanziario 1992 e quanto a lire 5 miliardi sono stati assegnati allo stesso Ministero della marina mercantile, con allocazione sul cap. 7802 dell'esercizio finanziario 1992;

Considerato, altresì, che l'assegnazione di lire 5 miliardi sul cap. 8053 dell'esercizio finanziario 1992, destinata alle regioni del litorale adriatico non ha avuto una precisa destinazione, essendo ciò demandato alla segreteria tecnica dell'Autorità per l'Adriatico;

Considerato, infine, che la segreteria tecnica dell'Autorità per l'Adriatico, esaminate le richeste di finanziamento per la tutela del mare Adriatico, pervenute dalle sette regioni del litorale adriatico, ha espresso il parere, in data 23 novembre 1993, di ripartire la suddetta somma di lire 5 miliardi, fra le stesse sette regioni secondo determinati criteri;

Ritenuto, pertanto, di confermare l'assegnazione della somma di lire 5 miliardi al Ministero della marina mercantile, per il successivo trasferimento alle sette regioni del litorale adriatico;

Delibera:

Art. 1.

La somma di lire 5 miliardi, già assegnata al Ministero della marina mercantile con deliberazione n. 10/92, in data 24 novembre 1992, è ripartita come segue fra le sottoindicate regioni:

Regioni	Lire
Friuli-Venezia Giulia	1.142.122.570
Veneto	429.131.670
Emilia-Romagna	2.141.761.040
Marche	477.029.080
Abruzzo	268.770.450
Molise	541.185.190
Totale	5.000.000.000

Il segretario generale e incaricato di verificare l'attuazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 19 marzo 1990, n. 57.

La presente deliberazione sara pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Presidente delegato: PALADIN

93A7285

DELIBERAZIONE 10 dicembre 1993.

Modificazione alla allocazione contabile della somma di lire 7,5 miliardi al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione sul mare Adriatico. (Deliberazione n. 17/93).

L'AUTORITÀ PER L'ADRIATICO

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 57;

Vista la legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501 - finanziaria;

Visto il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243;

Vista la propria deliberazione n. 13/93 del 28 ottobre 1993 «Assegnazione della somma di lire 7,5 miliardi al Ministero dell'universitàe della ricerca scientifica e tecnologica per l'espletamento di attività di ricerca e sperimentazione sul mare Adriatico»;

Vista la nota n. 5501, in data 6 dicembre 1993, con la quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica che la somma di lire 7,5 miliardi dovrà essere trasferita al Consiglio nazionale delle ricerche per lo svolgimento di campagne sperimentali di oceanografia fisica;

Considerato, pertanto, necessario provvedere alla modifica della allocazione contabile della somma di cui alla propria deliberazione n. 13/93, del 28 ottobre 1993, nel senso indicato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con allocazione in apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della somma di lire 7,5 miliardi;

Delibera:

La somma di lire 7,5 miliardi, già assegnata al Ministero dell'universitàe della ricerca scientifica e tecnologica per la realizzazione di studi e ricerche prioritari ad ogni altro tipo di indagine sul mare Adriatico, deve intendersi allocata sul cap. 7502 dello stato di previsione per l'anno 1993, «contributo al Consiglio nazionale delle ricerche».

Il segretario generale è incaricato di verificare l'attuazione della presente deliberazione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *c)*, della legge 19 marzo 1990, n. 57.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1993

Il Presidente delegato: PALADIN

93A7286

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980;

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989;

Vista la legge n. 341/90 «Riforma degli ordinamenti didattici delle università»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 1987 con cui è stata inserita nello statuto dell'Università degli studi di Ancona la facoltà di economia e commercio;

Visto il proprio decreto pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1993, con cui è stata approvata la modifica allo statuto dell'Università degli studi di Ancona sostituendo «Facoltà di economia e commercio» con «Facoltà di economia»;

Vista la legge n. 245/90 «Norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986/90»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 ottobre 1991 «Approvazione del piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93» ed in particolare gli articoli 1 e 11;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1992 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992 relativo alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 2572 del 2 agosto 1993 con la quale si trasmette la nota del Consiglio universitario nazionale riunitosi in data 21 maggio 1993 che esprime parere favorevole alla istituzione del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Al titolo 5 «Diplomi universitari», dopo l'art. 5.2 è inserito il seguente articolo unico 5.2.1 relativo al diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese:

Art. 5.2.1 *(Diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese)*. — 1. È istituito presso la facoltà di economia dell'Università degli studi di Ancona il diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese.

La durata del corso di diploma è di tre anni.

Sono titoli di ammissione i diplomi di maturità degli istituti della scuola secondaria di durata quinquennale o equiparati.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali, fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

2. Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma di economia e amministrazione delle imprese sono:

a) quelli indicati negli elenchi del punto 10 articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica, e matematico-statistica e relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti di cui al punto 4;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) altri insegnamenti fino ad un massimo di otto.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese.

3. Il piano di studi del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese comprende sei insegnamenti fondamentali, l'equivalente di sei insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti indicati nel punto 4, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di tre annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

L'organismo didattico competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

Il piano di studi per il conseguimento del diploma universitario in economia e amministrazione delle imprese deve comprendere almeno tre insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno due insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il diploma in economia e amministrazione delle imprese si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di quindici annualità, la prova di idoneità di lingua straniera a scelta dello studente tra lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola e lingua tedesca, quella di conoscenze informatiche di base ed il colloquio finale.

L'organismo didattico competente stabilisce le modalità degli esami di profitto.

4. Gli insegnamenti fondamentali sono i seguenti:

economia aziendale;

economia politica;

istituzioni di diritto privato;

istituzioni di diritto pubblico;

matematica generale;

statistica.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese i seguenti:

Area economica:

economia applicata;
economia industriale (caratterizzante di facoltà);
economia politica II (caratterizzante di facoltà);
geografia economica;
scienza delle finanze;
storia economica.

Area aziendale:
analisi e contabilità dei costi;
economia e direzione delle imprese commerciali (caratterizzante di facoltà);
finanza aziendale;
gestione informatica dei dati aziendali;
marketing;
organizzazione aziendale;
programmazione e controllo;
ragioneria generale ed applicata (caratterizzante di facoltà);
revisione aziendale;
tecnica bancaria;
tecnica industriale e commerciale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:
diritto commerciale;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del mercato finanziario;
diritto fallimentare;
diritto tributario.

Area matematico-statistica:
statistica aziendale;
matematica finanziaria.

5. L'organismo didattico competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese elencati nel punto 4 e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli relativi alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

L'organismo didattico competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizi del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese.

L'organismo didattico competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive.

L'organismo didattico competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori, attivati anche mediante convenzioni.

6. Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi per un numero complessivamente uguale di ore.

L'organismo didattico competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

L'organismo didattico competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di tutor, presso le aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

L'organismo didattico competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università o in altre università anche straniere. In tal caso l'organismo didattico competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto del punto 3 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

7. Il colloquio finale per il conseguimento del diploma in economia e amministrazione delle imprese consiste nella discussione orale, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma stesso, di un tipico problema professionale o nella presentazione dell'esperienza maturata nell'eventuale stage.

8. Ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio e del diploma in economia e amministrazione delle imprese sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per contenuti, con il piano di studi approvato dal competente organismo didattico per il corso di studi al quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingua straniera e di conoscenze informatiche di base.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea in economia e commercio al corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Gli organismi didattici competenti determinano i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corso di diploma in economia e amministrazione delle imprese e corsi di laurea (inclusi gli indirizzi) della facoltà di economia.

9. A tutti i fini previsti dal presente ordinamento gli elenchi degli insegnamenti di cui al successivo punto 10 saranno sostituiti dai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 341/1990.

10. DISCIPLINE DELLE AREE ECONOMICA, AZIENDALE, GIURIDICA E MATEMATICO-STATISTICA ATTIVABILI.

AREA ECONOMICA.

P01A - *Analisi economica:*

analisi economica;

dinamica economica;

econometria;

economia matematica;

tecniche di previsione economica;

teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

economia politica;

istituzioni di economia;

macroeconomia;

microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

storia dell'analisi economica;

storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

analisi economica congiunturale;

economia applicata;

economia del benessere;

economia del lavoro;

economia delle grandi aree geografiche;

economia delle istituzioni;

economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;

politica economica;

politica economica agraria;

politica economica dell'ambiente;

politica economica europea;

programmazione economica;

sistemi di contabilità macroeconomica;

sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

analisi costi-benefici;

analisi economica delle istituzioni;

economia dell'ambiente;

economia dell'arte e della cultura;

economia della sicurezza sociale;

economia dell'impresa pubblica;

economia pubblica;

economia sanitaria;

finanza degli enti locali;

scienza delle finanze;

sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

economia dei mercati monetari e finanziari;

economia monetaria;

politica monetaria;

sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

economia europea;

economia internazionale;

economia monetaria internazionale;

istituzioni economiche internazionali;

politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

cooperazione allo sviluppo;

economia dei Paesi in via di sviluppo;

economia della popolazione;

economia dello sviluppo;

politica dello sviluppo economico;

sviluppo delle economie agricole;

teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

economia delle attività terziarie;

economia delle fonti di energia;

economia delle imprese internazionali;

economia dell'impresa;

economia dell'innovazione;

economia e politica industriale;

economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

economia del territorio;

economia del turismo;

economia regionale;

economia urbana;

pianificazione economica territoriale;

politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

storia dei trasporti;

storia del commercio;

storia della finanza pubblica;

storia dell'agricoltura;

storia della moneta e della banca;

storia delle assicurazioni e della previdenza;

storia delle relazioni economiche internazionali;

storia dell'industria;

storia economica;

storia economica dei Paesi in via di sviluppo;

storia economica delle innovazioni tecnologiche;

storia economica dell'Europa;

storia del turismo;

storia e politica monetaria;

storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

agricoltura e sviluppo economico;

economia agraria;

economia agro-alimentare;

economia dei mercati agricoli e forestali;

economia dell'ambiente agro-forestale;

economia delle produzioni zootecniche;

economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;

economia e politica agraria comparata;

economia e politica montana e forestale;

estimo forestale e ambientale;

estimo rurale;

marketing dei prodotti agro-alimentari;

pianificazione agricola;

politica agraria;

storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

cartografia;

cartografia tematica per geografi;

geografia applicata;

geografia della popolazione;

geografia delle comunicazioni;

geografia dello sviluppo;

geografia del turismo;

geografia economica;

geografia politica;

geografia politica ed economica;

geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;

geografia urbana e organizzazione territoriale;

politica dell'ambiente;

programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

AREA AZIENDALE.

P02A - *Economia aziendale:*

analisi e contabilità dei costi;

economia aziendale;

economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

economia delle imprese pubbliche;

gestione informatica dei dati aziendali;

istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

programmazione e controllo;

programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;

ragioneria generale ed applicata;

revisione aziendale;

storia della ragioneria;

strategia e politica aziendale;

tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

analisi finanziaria;

economia e direzione delle imprese;

economia e direzione delle imprese commerciali;

economia e direzione delle imprese di servizi;

economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;

economia e direzione delle imprese industriali;

economia e direzione delle imprese internazionali;

economia e direzione delle imprese turistiche;

economia e tecnica della pubblicità;

finanza aziendale;

gestione della produzione e dei materiali;

marketing;

marketing internazionale;

marketing industriale;

strategie d'impresa;

tecnica industriale e commerciale.

P02C - *Organizzazione aziendale:*

amministrazione del personale;

direzione aziendale;

organizzazione aziendale;

organizzazione dei sistemi informativi aziendali;

organizzazione della produzione;

organizzazione del lavoro;

organizzazione delle aziende commerciali;

organizzazione delle aziende di credito;

organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;

organizzazione delle aziende industriali;

organizzazione delle aziende turistiche;

organizzazione delle imprese di trasporto;

organizzazione e controllo aziendale;

relazioni industriali.

P02D - *Economia degli intermediari finanziari:*

economia degli intermediari finanziari;

economia delle aziende di assicurazione;

economia delle aziende di credito;

economia del mercato mobiliare;

economia e tecnica dell'assicurazione;

finanziamenti di aziende;

gestione finanziaria e valutaria;

tecnica bancaria;

tecnica dei crediti speciali;

tecnica di borsa.

C01B - *Chimica merceologica:*

analisi merceologica;

chimica merceologica;

merceologia;

merceologia dei prodotti alimentari;

merceologia delle risorse naturali;

merceologia doganale;

tecnologia dei cicli produttivi;

tecnologia ed economia delle fonti di energia.

AREA GIURIDICA.

N01X - *Diritto privato:*

diritto agrario;

diritto agrario comparato;

diritto agrario comunitario;

diritto agrario e legislazione forestale;

diritto civile;

diritto di famiglia;

diritto privato comparato;

diritto privato dell'economia;

istituzioni di diritto privato;

legislazione del turismo.

N02A - *Diritto commerciale:*

diritto commerciale;

diritto commerciale internazionale;

diritto d'autore;

diritto della cooperazione;

diritto delle assicurazioni;

diritto fallimentare;

diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;

diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*
controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
diritto bancario;
diritto della borsa e dei cambi;
diritto degli intermediari finanziari;
diritto del mercato finanziario;
diritto pubblico dell'economia;
diritto valutario;
legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*
diritto aeronautico;
diritto aerospaziale;
diritto dei trasporti;
diritto della navigazione;
diritto delle assicurazioni marittime;
diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*
diritto comparato del lavoro;
diritto della previdenza sociale;
diritto della sicurezza sociale;
diritto del lavoro;
diritto del lavoro e della previdenza sociale;
diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
diritto del lavoro e diritto sindacale;
diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*
diritto costituzionale;
diritto parlamentare.

N04B - *Istituzioni di diritto pubblico:*
diritto e legislazione universitaria;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
legislazione del turismo;
legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*
contabilità degli enti pubblici;
contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto degli enti locali;
diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto minerario;
diritto processuale amministrativo;
diritto pubblico dell'economia;
diritto scolastico;
diritto urbanistico;
legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*
diritto doganale;
diritto finanziario;
diritto tributario;
diritto tributario comparato;
sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*
diritto degli scambi internazionali;
diritto della Comunità europea;
diritto delle comunicazioni internazionali;
diritto internazionale;
diritto internazionale del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto internazionale privato;
organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia;
diritto penale tributario.

AREA MATEMATICO-STATISTICA.

S01A - *Statistica:*
analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;
metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;

storia della statistica;
tecnica di ricerca e di elaborazione dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*
antropometria;
biometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
metodologia statistica in agricoltura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
piano degli esperimenti;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica medica;
statistica per l'ambiente;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*
analisi di mercato;
analisi statistico-economica-territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
controllo statistico della qualità;
gestione di basi di dati economici;
metodi statistici di valutazione di politiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica aziendale;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica;
statistica industriale.

S03A - *Demografia:*
analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*
indagini compionarie e sondaggi demoscopici;
metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
metodi statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sanitaria;
statistica sociale.

S04A - *Matematica per le applicazioni economiche:*
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
matematica generale;
matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;
matematica per l'economia;
matematica per le scienze sociali;
metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria dei giochi;
teoria delle decisioni.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*
economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
statistica assicurativa;
tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;
tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;
tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

A01A - *Algebra e logica matematica:*
algebra lineare.

A01B - *Geometria:*
geometria;

A02A - *Analisi matematica:*
analisi matematica;

A02B - *Calcolo delle probabilità:*
calcolo delle probabilità;
processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*
analisi numerica;
calcolo numerico;
matematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*
analisi dei sistemi;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e gestione dei sistemi ambientali;
modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*
informatica generale;
intelligenza artificiale;
programmazione;
sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*
cibernetica;
elaborazioni di immagini.

Ancona, 30 ottobre 1993

Il rettore: PACETTI

93A7287

UNIVERSITÀ DI LECCE

DECRETO RETTORALE 30 settembre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, del 22 giugno 1968, n. 1200, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 9 maggio 1989;

Visto il decreto rettorale n. 439 del 13 maggio 1991 con cui veniva inserito in statuto la normativa generale riguardante le scuole di specializzazione e il riordinamento della Scuola di specializzazione in Archeologia;

Vista la delibera del consiglio della scuola di specializzazione in Archeologia in data 13 luglio 1992;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di lettere e filosofia in data 16 luglio 1993;

Visto il decreto rettorale n. 846 del 5 ottobre 1992;

Vista la delibera del senato accademico del 6 ottobre 1992;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 settembre 1993, con cui si comunica che il Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 17 giugno 1993, ha espresso parere favorevole alla modifica di cui trattasi;

Visto l'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Lecce è ulteriormente modificato come segue:

Capo VII

NORMATIVA GENERALE
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 91. — *(Omissis).*

Art. 112. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in lettere ed in storia della facoltà di lettere e filosofia ad indirizzo antichistico e/o medievistico, in materie letterarie, in conservazione di beni culturali (con indirizzo archeologico), nonché i laureati in architettura.

Sono altresì ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso università straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Art. 113. — *(Omissis).*

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lecce, 30 settembre 1993

Il pro-rettore: SIGNORE

93A7289

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1993.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la seconda Università degli studi di Napoli:

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della seconda Università degli studi di Napoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1987 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 10 ottobre 1988;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, 21 dicembre 1988, 13 marzo 1989 e 24 maggio 1989, con i quali è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche della seconda Università degli studi di Napoli di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia adunanze del 9 giugno 1992 e 5 febbraio 1993, del senato accademico adunanze del 14 dicembre 1992 e 22 giugno 1993 e del consiglio di amministrazione adunanze del 23 dicembre 1992 e 1° luglio 1993;

Visti i pareri espressi dal Consiglio universitario nazionale nelle adunanze del 17 giugno e 7 ottobre 1993;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda Università degli studi di Napoli è modificato come segue:

Gli articoli da 124 a 132 sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli.

LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 124.

A) *Titolo di ammissione.*

Titolo di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

B) *Scopo, durata ed articolazione del corso.*

La durata del corso di studi in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta non meno di cinquemilacinquecento ore di attività didattico-formativa (teorica e teorico-pratica, comprensiva questa dell'attività pratica guidata, dell'attività seminariale e di quella tutoriale).

Fermo restando l'obbligo delle anzidette cinquemilacinquecento ore totali, la facoltà ha la possibilità di modificare rispetto all'ordinamento tabellare la ripartizione delle ore di didattica tra le varie aree didattico-formative e, pertanto, anche la ripartizione tra il monte ore del primo triennio e quello del secondo ai sensi delle leggi 11 dicembre 1969, n. 910 e 30 novembre 1970, n. 924.

Il corso di studi è suddiviso in due cicli triennali per un totale di dodici semestri.

Lo studente alla fine del primo ciclo triennale deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di avere acquisito:

a) una solida cultura biologica con adeguate conoscenze di metodologia scientifica, ivi compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione dei fatti scientifici ed all'analisi dei dati;

b) una buona conoscenza di fisiopatologia umana e dei rapporti tra ambiente fisico e sociale dell'uomo e del suo stato di salute;

c) la comprensione delle cause e dei meccanismi delle fondamentali alterazioni delle funzioni biologiche nell'uomo.

Al termine del corso di laurea lo studente deve dimostrare, attraverso le verifiche di profitto, di possedere l'atteggiamento scientifico, le nozioni fondamentali, le capacità e l'esperienza sufficiente per eseguire l'esame di un paziente, effettuare esami di laboratorio, saper decidere sull'opportunità di esami o analisi speciali, essere in grado di stabilire misure terapeutiche (comprese le prime misure d'urgenza e le più semplici cure di pronto soccorso), formulare la probabile diagnosi delle malattie più comuni per frequenza o per rischio, essere in grado di comunicare con chiarezza ed umanità con pazienti e familiari, prendere misure preventive di tutela e promozione della salute, conoscere la normativa e la legislazione sanitaria e saper rispettare gli aspetti etici della medicina. Deve infine possedere le basi metodologiche e culturali per l'ulteriore specializzazione professionale e per la formazione permanente.

Art. 125.

C) *Aree didattico-formative, corsi integrati, discipline.*

Ciascun ciclo triennale si articola in aree didattico-formative. Ogni area è definita:

a) dagli obiettivi didattico-formativi propri di ciascuna area;

b) dai corsi integrati che obbligatoriamente appartengono all'area e la caratterizzano;

c) dalle discipline proprie dei corsi integrati;

d) dal numero minimo di ore di didattica relative a ciascuna area.

Le ore di didattica del corso di laurea comprendono l'attività didattica formale, l'attività didattica teorico-pratica e l'attività didattica integrativa. L'attività didattica teorico-pratica dovrà rappresentare, in linea di massima, almeno un terzo dell'intero ammontare della didattica nel primo triennio e due terzi di esso nel secondo triennio e include l'attività tutoriale, l'attività pratica guidata (laboratorio, attività assistenziale e attività seminariale). L'attività didattica integrativa potrà essere svolta anche presso strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale dopo stipula di apposite convenzioni.

L'insegnamento si svolge per corsi integrati. Essi sono organizzati per raggiungere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti della stessa disciplina e/o di discipline affini. I corsi integrati, se non corrispondenti ad una singola specifica disciplina di stessa denominazione, non danno luogo a titolarità dei docenti.

Le discipline corrispondono alla titolarità dei docenti. Le discipline elencate nella tabella come afferenti ai vari corsi integrati non sono obbligatorie e, pertanto, non devono essere necessariamente tutte attivate. Il consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, attiva le discipline necessarie per realizzare il corso integrato. Le discipline attivate concorrono necessariamente al corso integrato, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dai consigli di corso di laurea e di facoltà per le rispettive competenze.

D) *Corsi monografici.*

Il consiglio di corso di laurea annualmente registra la disponibilità dei professori di ruolo a svolgere corsi monografici di approfondimento nell'ambito dei corsi integrati. Tali corsi monografici, compresi nel monte ore destinato all'attività didattica teorico-pratica del corso integrato, vengono effettivamente attivati ove raggiungano un numero minimo di iscritti. Ogni studente può frequentare non oltre otto corsi monografici nell'intero corso di laurea, e non più di tre corsi monografici nell'ambito di ciascun corso integrato. La relativa verifica di profitto costituisce «credito» in relazione al corso integrato medesimo. I corsi monografici saranno valutati ai fini del punteggio previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e dal decreto ministeriale 16 settembre 1982 per i concorsi di ammissione alle scuole di specializzazione. La valutazione corrisponde al voto di esame relativo al corso integrato ai quali afferisce il corso monografico.

E) *Esami.*

Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per ciascuno dei corsi integrati previsti nello stesso semestre.

Gli esami sono sostenuti, di regola, nei mesi di febbraio e giugno-luglio e nel periodo 10 settembre-10 ottobre. Ciascuna sessione non può avere di norma durata superiore a venti giorni lavorativi. La sessione autunnale, ed il prolungamento di essa nell'appello di febbraio, sono riservati, di norma, alle prove di recupero.

Le prove di esame possono essere orali e/o scritte con domande a risposta singola o multipla, con brevi elaborati o con soluzioni di problemi clinici. Nel determinare il voto di esame, il docente potrà avvalersi delle valutazioni di profitto *in itinere* durante lo svolgimento dei corsi. Il profitto realizzato nell'attività tutoriale dovrà essere necessariamente valutato nella verifica di profitto di ciascun corso integrato.

È possibile sostenere un unico esame per corsi integrati suddivisi in due semestri consecutivi; in questo caso deve essere programmata una prova *in itinere*, relativa a tutta la parte svolta nel primo dei due semestri, che costituisca credito per l'esame. Senza il suddetto credito l'esame non può essere sostenuto.

Le commissioni di esame sono costituite dai docenti che hanno afferito al corso integrato. Il preside costituisce le commissioni di profitto utilizzando i docenti dei relativi corsi secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento studenti.

F) *Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico.*

Lo studente dovrà seguire un corso di «lingua inglese con orientamento medico-scientifico» che le università attiveranno, tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

Il corso di lingua inglese con orientamento medico-scientifico fa parte integrante dell'ordinamento didattico universitario della facoltà di medicina e chirurgia.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

G) *Esame di laurea.*

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studi approvato dalla facoltà per almeno cinquemilacinquecento ore di didattica e aver superato i relativi esami. Per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

H) *Tirocinio post-laurea.*

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina e chirurgia devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, della durata di almeno sei mesi.

Il numero dei posti per tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati, è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alla disponibilità di posti dichiarata dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio.

Durante il periodo di tirocinio i laureati di medicina e chirurgia sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di una adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui svolgono il tirocinio.

Per svolgere detto tirocinio il laureato in medicina e chirurgia dovrà frequentare per il periodo di tempo indicato, i seguenti reparti:

due mesi in medicina generale;

un mese in chirurgia generale;

un mese di ostetricia, ginecologia, pediatria;

un mese in pronto soccorso;

un mese in laboratorio.

Art. 126. *(Programmazione annuale, piani di studio e ripartizione semestrale dei corsi integrati).*

PROGRAMMAZIONE ANNUALE, PIANI DI STUDIO

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabiliscono le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area didattico-formativa e di ciascun corso integrato.

Essi stabiliscono altresì:

a) la ripartizione delle ore di didattica tra i vari corsi integrati caratterizzanti ciascuna area;

b) la ripartizione delle ore di didattica tra i docenti afferenti alle varie discipline attivate in ciascun corso integrato.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento generale universitario, tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

I consigli di corso di laurea e quello di facoltà, per le rispettive competenze, debbono tener conto, nella programmazione delle attività didattiche, della necessità di raccordare la formazione del laureato in medicina alle esigenze del Servizio sanitario nazionale, secondo indirizzi formulati di intesa tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della sanità. I predetti consigli sono tenuti a valutare criticamente con frequenza triennale in un'apposita relazione i risultati ottenuti nell'applicazione degli anzidetti indirizzi.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e dell'art. 4 della legge 30 novembre 1970, n. 924, lo studente può presentare un piano di studi diverso da quello consigliato dalla facoltà e previsto dal manifesto degli studi, purché nell'ambito delle discipline attivate e nel rispetto del numero di ore dei corsi relativo a ciascuna area didattico-formativa. Il consiglio di corso di laurea valuterà la congruità del piano di studi proposto dallo studente con il raggiungimento degli obiettivi didattico-formativi previsti dall'ordinamento tabellare.

I consigli di corso di laurea e i consigli di facoltà, per le rispettive competenze possono predisporre, all'inizio di ogni anno accademico, ai sensi delle leggi 11 ottobre 1969, n. 910, e 30 novembre 1970, n. 924, uno o più piani di studio alternativi a quello tabellare.

In tali piani di studio possono essere esclusi anche, per motivate ragioni, alcuni corsi integrati, fino ad un massimo di tre nell'intero corso di laurea. Qualora un corso integrato non fosse incluso in alcun piano di studio consigliato dalla facoltà, esso potrà non essere attivato. Analoga possibilità è riservata allo studente, fatte salve le limitazioni previste nel precedente comma.

Il consiglio di facoltà ed il consiglio di corso di laurea programmano annualmente, per le rispettive competenze, la distribuzione del carico didattico tra i docenti ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Ripartizione dei corsi integrati in semestri.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina e chirurgia è organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno. Ciascun ciclo, di seguito indicato convenzionalmente quale «semestre», ha durata minima di quattordici-quindici settimane.

Di regola il primo «semestre» di attività didattica si svolge dal mese di ottobre a quello di gennaio incluso; il secondo «semestre» dal mese di marzo al mese di giugno incluso.

Immatricolazione.

Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorità accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno gli opportuni provvedimenti comunicandoli al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Propedeuticità e sbarramenti.

Il consiglio del corso di laurea ed il consiglio di facoltà, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono eventuali propedeuticità tra gli insegnamenti.

Per essere iscritti al quarto anno gli studenti devono:

a) aver svolto attività didattico-formativa per tutte le ore previste per il primo triennio del piano di studio tipo della facoltà;

b) aver seguito tutti gli insegnamenti previsti dal suddetto piano di studi per il primo triennio e superato tutti gli esami dei primi due anni di corso e quelli del primo semestre del terzo anno.

Resta inteso che non si possono sostentere esami del secondo triennio se non dopo aver superato tutti quelli del primo ciclo triennale.

Art. 127 *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia. Aree del primo ciclo triennale).*

1. AREA DELLA METODOLOGIA SPERIMENTALE APPLICATA AGLI STUDI MEDICI.

Obiettivi:

lo studente deve essere capace di applicare il metodo sperimentale allo studio dei fenomeni della vita, dimostrando di conoscere e di saper utilizzare i principi fondamentali della fisica, statistica, matematica, informatica, biologia e genetica relativi all'analisi qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici, con particolare riguardo a quelli fondamentali per le scienze mediche.

Corsi integrati:
fisica;
statistica e matematica;
biologia;
genetica.

Discipline:
fisica (corso integrato):
fisica medica;

statistica e matematica (corso integrato):
statistica medica e biometria;
biomatematica;

biologia (corso integrato):
biologia cellulare;
biologia generale;
psicologia;

genetica (corso integrato):
genetica umana;
genetica molecolare;
genetica generale applicata alle scienze biomediche;
ingegneria genetica.

Numero di ore: 350.

2. AREA DELLA MORFOLOGIA UMANA MACROSCOPICA, MICROSCOPICA ED ULTRASTRUTTURALE.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di comprendere l'organizzazione strutturale del corpo umano, dal livello macroscopico a quello microscopico ed ultrastrutturale, e meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo; deve altresì poter riconoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei tessuti, delle cellule e delle strutture sub-cellulari normali dell'organismo umano.

Corsi integrati:
istologia ed embriologia;
anatomia.

Discipline:
istologia ed embriologia (corso integrato):
istologia;
istochimica;
embriologia.

anatomia (corso integrato):
anatomia umana;
anatomia topografica;
anatomia radiologica;
anatomia clinica;
neuroanatomia.

Numero di ore: 400.

3. AREA DELLA STRUTTURA, FUNZIONE E METABOLISMO DELLE MOLECOLE DI INTERESSE BIOLOGICO.

Obiettivi:

lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamentali meccanismi dei fenomeni biologici normali a livello cellulare, subcellulare e molecolare: deve altresì

essere in grado almeno di descrivere e spiegare i fondamenti delle principali metodologie di laboratorio capaci di verificare e quantizzare i fenomeni biologici di essenziale significato per le scienze mediche.

Corsi integrati:
chimica e propedeutica biochimica;
biochimica.

Discipline:
chimica e propedeutica biochimica (corso integrato):
chimica medica;
propedeutica biochimica;

biochimica (corso integrato):
chimica biologica;
enzimologia;
biologia molecolare;
biochimica cellulare;
biochimica sistematica umana;
biochimica applicata.

Numero di ore: 400.

4. AREA DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE INTEGRATE: ORGANI ED APPARATI UMANI.

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso il funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro dinamica integrazione negli apparati, i meccanismi generali di controllo delle funzioni di essi in condizioni normali, ed i principali reperti funzionali nell'uomo sano; deve inoltre dimostrare di possedere sia gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici nell'uomo, sia i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze mediche e delle principali tecnologie e strumentazioni pertinenti allo sviluppo attuale delle scienze biomediche.

Corsi integrati:
fisiologia;
biofisica e tecnologie biomediche.

Discipline:
fisiologia (corso integrato):
fisiologia umana;
fisiologia della nutrizione;
neurofisiologia;
fisiologia applicata;
fisiologia dello sport;

biofisica e tecnologie biomediche (corso integrato):
biofisica;
informatica medica;
strumentazione biomedica;
tecnologie biomediche;
fisica sanitaria.

Numero di ore: 350.

5. AREA DELLA PATOLOGIA CELLULARE E MOLECOLARE, PATOLOGIA DELLE FUNZIONI BIOLOGICHE INTEGRATE (RACCORDO BIOLOGICO-CLINICO).

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di aver compreso le cause determinanti ed i meccanismi patogenetici delle malattie dell'uomo, il rapporto tra microrganismi e ospiti nelle malattie da infezione, nonché l'etiopatogenesi delle alterazioni fondamentali delle strutture, delle funzioni e dei meccanismi di controllo ai vari livelli di integrazione.

Corsi integrati:
patologia generale;
immunologia;
fisiopatologia generale ed applicata;
microbiologia.

Discipline:
patologia generale (corso integrato):
patologia generale;
citopatologia;
patologia molecolare;
oncologia;
patologia genetica;
endocrinologia molecolare;

immunologia (corso integrato):
immunologia;
immunoematologia;
immunopatologia;

fisiopatologia generale ed applicata (corso integrato):
patologia generale;
fisiopatologia generale;
fisiopatologia clinica (aff. medicina interna);
fisiopatologia clinica (aff. chirurgia generale);
fisiopatologia endocrina e del metabolismo;

microbiologia (corso integrato):
microbiologia;
micologia medica;
virologia;
parassitologia.

Numero di ore: 600.

6. «TIROCINIO ELETTIVO» DI RICERCA SPERIMENTALE O DI FREQUENZA IN STRUTTURE SANITARIE.

Obiettivi:

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito alcuni dei principi fondamentali della ricerca scientifica, anche bibliografica. In particolare dovrà essere capace di:

a) disegnare un esperimento atto a fornire una risposta ad un interrogativo biologico in un campo a sua scelta;

b) condurre direttamente (o almeno in collaborazione) le operazioni previste dal disegno dell'esperimento;

c) interpretare criticamente i risultati sperimentali ottenuti.

Lo studente — ove venga deliberato dal consiglio di corso di laurea (o di facoltà) — può, in alternativa frequentare reparti di degenza o strutture ambulatoriali.

Contenuti tematici:

frequenza in istituto o dipartimento, con finalità dirette alla ricerca scientifica. Approccio alla ricerca, sia di laboratorio che bibliografica, in disciplina del primo o del secondo triennio rivolta all'acquisizione delle metodologie proprie della ricerca sperimentale in quanto utili per l'esercizio della professione medica. Le singole facoltà possono sostituire per tutti gli studenti o per parte di essi, il tirocinio elettivo di ricerca sperimentale con un periodo di frequenza in reparto di degenza o altro servizio assistenziale finalizzata all'apprendimento della metodologia dell'approccio al malato.

Numero di ore: 100 (da documentare a cura dell'istituto o dipartimento).

Art. 128 *(Aree didattico-formative del corso di laurea in medicina e chirurgia. Aree del secondo ciclo triennale).*

7. AREA DELLA METODOLOGIA DELL'APPROCCIO CLINICO, TERAPEUTICO, PREVENTIVO E RIABILITATIVO.

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) realizzare una comunicazione adeguata con il paziente;

b) rilevare e comprendere il significato delle alterazioni dei reperti fisici e funzionali nell'uomo;

c) valutare criticamente sia il valore delle metodologie pertinenti alla medicina di laboratorio, sia il significato dei dati da essa ottenibili relativi alle condizioni patologiche dell'uomo.

Corsi integrati:
medicina di laboratorio;
metodologia clinica;

medicina di laboratorio (corso integrato):
biochimica clinica;
patologia clinica;
microbiologia clinica;
semeiotica funzionale e strumentale;

metodologia clinica (corso integrato):
semeiotica e metodologia medica;
semeiotica e metodologia chirurgica;
psicologia medica;
storia della medicina;
metodologia epidemiologica ed igiene;
metodologia epidemiologica clinica.

Numero di ore: 300.

8. AREA DELLA PATOLOGIA SISTEMATICA ED INTEGRATA MEDICO-CHIRURGICA.

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di identificare, integrando le informazioni derivanti dallo studio clinico, nosografico e fisiopatologico, gli elementi caratteristici delle varie malattie e delle alterazioni d'organo e d'apparato.

Corsi integrati:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica);
malattie dell'apparato digerente;
malattie dell'apparato respiratorio;
malattie dell'apparato cardiovascolare;
malattie del rene e delle vie urinarie;
malattie del sistema endocrino e del metabolismo;
malattie del sangue e degli organi emopoietici;
malattie del sistema immunitario e reumatologia;
malattie infettive;
medicina interna e chirurgia generale.

Discipline:

anatomia patologica I (propedeutica e sistematica) - (corso integrato):
anatomia e istologia patologica;
morfologia dei tumori;

malattie dell'apparato digerente (corso integrato):
gastroenterologia;
chirurgia apparato digerente;

malattie dell'apparato respiratorio (corso integrato):
malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia toracica;

malattie dell'apparato cardiovascolare (corso integrato):
cardiologia;
angiologia;
cardiochirurgia;
chirurgia vascolare;
cardiochirurgia pediatrica;
cardiologia pediatrica;

malattie del rene e delle vie urinarie (corso integrato):
nefrologia;
urologia;

malattie del sistema endocrino e del metabolismo (corso integrato):
endocrinologia;
malattie del metabolismo;

endocrinochirurgia;
fisiopatologia endocrina;
andrologia;

malattie del sangue e degli organi emopoietici (corso integrato):
ematologia;

malattie del sistema immunitario e reumatologia (corso integrato):
immunologia clinica e allergologia;
reumatologia;

malattie infettive (corso integrato):
malattie infettive;
malattie tropicali;
parassitologia clinica;
virologia clinica;

medicina interna e chirurgia generale (corso integrato):
medicina interna;
chirurgia generale.

Numero di ore: 875.

9. AREA DELLE SCIENZE DEL COMPORTAMENTO UMANO.

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di analizzare e comprendere il comportamento della persona umana in relazione ai problemi di salute e di malattia e:

a) riconoscere le alterazioni comportamentali e psichiche;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici di prevenzione e assistenziali.

Corsi integrati:
psichiatria e psicologia clinica.

Discipline:
psichiatria e psicologia clinica (corso integrato):
psichiatria;
psicoterapia;
psicologia clinica;
igiene mentale.

Numero di ore: 125.

10. AREA DELLE SCIENZE NEUROLOGICHE.

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico e clinico, le alterazioni del sistema nervoso;

b) spiegarne le cause etiologiche ed i meccanismi patogenetici;

c) indicarne gli indirizzi terapeutici.

Corsi integrati:
malattie del sistema nervoso.

Discipline:
malattie del sistema nervoso (corso integrato):
neurologia;
neurofisiopatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia;
riabilitazione neurologica;
neuropatologia.

Numero di ore: 100.

11. AREA DELLE SPECIALITÀ MEDICO CHIRURGICHE.

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di:

a) riconoscere ed eventualmente diagnosticare le più frequenti forme di patologia oculare, dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, del cavo orale e del complesso facciale, della cute e dell'apparato locomotore;

b) dimostrare di conoscerne i principi terapeutici fondamentali anche in relazione ad altri sistemi o apparati.

Corsi integrati:
malattie odontostomatologiche e del cavo orale;
malattie dell'apparato visivo;
malattie dell'apparato locomotore;
malattie otorinolaringoiatriche;
malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica.

Discipline:
malattie odontostomatologiche (corso integrato):
odontostomatologia;
chirurgia maxillo-facciale;

malattie dell'apparato visivo (corso integrato):
oftalmologia;
ottica fisiopatologica;

malattie dell'apparato locomotore (corso integrato):
ortopedia e traumatologia;
ortopedia pediatrica;
chirurgia della mano;
medicina fisica e riabilitazione;

malattie otorinolaringoiatriche (corso integrato):
otorinolaringoiatria;
audiologia;
foniatria;

malattie cutanee e veneree e chirurgia plastica (corso integrato):
dermatologia;

chirurgia plastica e ricostruttiva;
dermatologia allergologica e professionale;
venereologia.

Numero di ore: 250.

12. AREA DELLA MEDICINA CLINICA.

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare nel singolo individuo lo stato di salute, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo ed integrare gli apporti della patologia sistematica e della medicina specialistica in una visione unitaria dell'uomo ammalato.

Corsi integrati:
medicina interna;
chirurgia generale;
oncologia clinica;
geriatria.

Discipline:
medicina interna (corso integrato):
medicina interna;
terapia medica;
genetica medica;
medicina dello sport;
bioingegneria;
medicina termale;
nutrizione clinica;

chirurgia generale (corso integrato):
chirurgia generale;
microchirurgia;
applicazioni tecnologiche in chirurgia;
tecniche operatorie generali;
chirurgia endoscopica;
organi artificiali;

oncologia clinica (corso integrato):
oncologia clinica;
oncologia radioterapica;
chirurgia generale;
medicina interna;

geriatria (corso integrato):
geriatria e gerontologia;
patologia geriatrica;
chirurgia geriatrica.

Numero di ore: 600.

13. AREA DI FARMACOTERAPIA E TOSSICOLOGIA.

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di:

a) dimostrare di conoscere il meccanismo di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci;

b) dimostrare le applicazioni terapeutiche e la tossicità dei farmaci.

Corsi integrati:
farmacologia generale;
farmacologia speciale.

Discipline:
farmacologia generale (corso integrato):
farmacologia I;
farmacologia cellulare e molecolare.

farmacologia speciale (corso integrato):
farmacologia II;
chemioterapia;
tossicologia;
neuropsicofarmacologia.

Numero di ore: 150.

14. AREA DELLA PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA.

Obiettivi:

Lo studente deve essere capace di valutare e di affrontare, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico, terapeutico, riabilitativo, i problemi generali della salute e della patologia nell'età neonatale, nell'infanzia e nell'adolescenza, nonché i problemi principali, per frequenza e per rischio, della patologia specialistica pediatrica.

Corsi integrati:
pediatria generale e specialistica (medicina dell'età neonatale, dell'infanzia, dell'adolescenza).

Discipline:
pediatria generale e specialistica (corso integrato):
pediatria;
chirurgia pediatrica;
neuropsichiatria infantile;
neonatologia;
terapia pediatrica speciale;
pediatria preventiva e sociale;
oncologia pediatrica.

Numero di ore: 200.

15. AREA DELLA GINECOLOGIA ED OSTETRICIA.

Obiettivi e contenuti:

Lo studente deve essere capace di:

a) identificare le caratteristiche fisiologiche ed endocrinologiche, normali e patologiche, connesse con il processo riproduttivo e le tematiche psicologiche legate ad esso;

b) riconoscere ed affrontare i problemi clinici riguardanti la tutela della procreazione e la morbilità perinatale;

c) porre in atto un'opera di prevenzione e di diagnosi precoce della patologia tumorale nella donna.

Corsi integrati:
ginecologia ed ostetricia.

Discipline:
ginecologia ed ostetricia (corso integrato):
ginecologia ed ostetricia;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
ginecologia oncologica;
medicina dell'età prenatale.

Numero di ore: 150.

16. AREA DELLA PATOLOGIA APPLICATA E CORRELAZIONI ANATOMO-CLINICHE

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di correlare i quadri morfologici con quelli clinici e sapersi avvalere dei reperti diagnostici dell'anatomia ed istologia patologica nella prevenzione, diagnosi e cura delle malattie.

Corsi integrati:
anatomia patologica II.

Discipline:
anatomia patologica II (corso integrato):
anatomia ed istologia patologica;
diagnostica isto e cito-patologica;
diagnostica ultrastrutturale;
istochimica ed immunoistochimica patologica;
patologia cardiovascolare.

Numero di ore: 100.

17. AREA DELLA DIAGNOSTICA DELLE IMMAGINI.

Obiettivi:

Lo studente deve sapersi avvalere delle indagini per immagini nella diagnostica delle forme morbose e conoscere le indicazioni per l'uso terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi.

Corsi integrati:
diagnostica per immagini.

Discipline:
diagnostica per immagini (corso integrato):
radiologia;
radiobiologia;
radioterapia;
medicina nucleare;
anatomia radiologica clinica.

Numero di ore: 100.

18. AREA DELLE EMERGENZE MEDICO-CHIRURGICHE.

Obiettivi:

Lo studente deve essere in grado di riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Corsi integrati:
emergenze medico-chirurgiche.

Discipline:
emergenze medico-chirurgiche (corso integrato):
medicina d'urgenza e pronto soccorso;
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso;
anestesiologia e rianimazione;
terapia del dolore;
terapia intensiva;
medicina subacquea ed iperbarica.

Numero minimo di ore: 100.

19. AREA DELLA MEDICINA E SANITÀ PUBBLICA.

Obiettivi:

Lo studente deve dimostrare di:

a) conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e della comunità, nonché quelle relative ai compiti del medico in tale campo;

b) conoscere le principali malattie professionali e gli atti necessari a mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro;

c) conoscere le principali norme legislative che regolano la sanità, le norme deontologiche e quelle di responsabilità professionale;

d) conoscere i principi e le applicazioni della medicina preventiva, curativa e riabilitativa a livello delle comunità locali.

Corsi integrati:
igiene e sanità pubblica;
medicina legale;
medicina del lavoro;
medicina delle comunità.

Discipline:
igiene e sanità pubblica (corso integrato):
igiene;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari;
economia sanitaria;
educazione sanitaria;

medicina legale (corso integrato):
deontologia ed etica medica;
psicopatologia forense;
tossicologia forense;
criminologia e difesa sociale;
medicina sociale;
medicina legale e delle assicurazioni;

medicina del lavoro (corso integrato):
medicina del lavoro;
igiene industriale;

medicina delle comunità (corso integrato):
medicina di comunità;
igiene ambientale.

Numero di ore: 250.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 ottobre 1993

Il rettore: MANCINO

93A7288

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 268ª seduta pubblica, per venerdì 31 dicembre 1993, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione — ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione — della presentazione di decreti-legge.

93A7350

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testi della risoluzione 827 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dello statuto del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia.

Si riportano qui di seguito i testi, nella traduzione italiana non ufficiale e nella lingua inglese, della risoluzione 827 (1993) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 maggio 1993 e dello statuto del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, approvato con la Risoluzione 827 (1993), richiamati dal decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544: recante: «Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia.», decreto pubblicato alla pag. 18 di questa stessa *Gazzetta Ufficiale*.

RISOLUZIONE 827 (1993)

ADOTTATA DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA ALLA SUA 3217ª RIUNIONE IL 25 MAGGIO 1993

IL CONSIGLIO DI SICUREZZA

Confermando la propria risoluzione 713 (1991) del 25 settembre 1991 e tutte le successive risoluzioni nella stessa materia;

Considerato il rapporto del segretario generale (S/25704 e Add.1) a norma del paragrafo 2 della risoluzione 808 (1993);

Esprimendo ancora una volta il suo serio allarme per le continue notizie di diffuse e flagranti violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia, ed in particolare nella Repubblica di Bosnia ed Erzegovina, e per le denunce di uccisioni in massa, di detenzioni e stupri generalizzati, organizzati e sistematici delle donne, nonché del perdurare della pratica della «pulizia etnica», con l'occupazione e la acquisizione di territori;

Ritenendo che una tale situazione continui a rappresentare una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali;

Determinato a porre fine a tali crimini e ad adottare efficaci misure per portare davanti alla giustizia le persone che ne sono responsabili;

Convinto che, nelle particolari circostanze della ex Jugoslavia, la istituzione, quale idonea misura da parte del consiglio, di un Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale consentirebbe di conseguire l'obiettivo citato e contribuirebbe al ristabilimento ed al mantenimento della pace;

Convinto che la istituzione di un Tribunale internazionale ed il perseguimento delle persone responsabili delle predette violazioni contribuirà a fermare ed a riparare efficacemente le stesse;

Vista, al riguardo, la raccomandazione del copresidente del comitato direttore della conferenza internazionale sulla ex Jugoslavia per la istituzione del Tribunale in argomento (S/255221);

Confermando al riguardo la propria decisione, contenuta nella risoluzione 808 (1993), di istituire un Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia dal 1991;

Ritenendo che, in attesa della nomina del procuratore del tribunale internazionale, il comitato di esperti costituito a norma della risoluzione 780 (1992) debba continuare con urgenza la raccolta di informazioni in merito alle prove di gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra e di altre violazioni del diritto umanitario internazionale, come ha proposto nella propria relazione provvisoria (S/25274);

Agendo a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite,

1. Approva il rapporto del segretario generale;

2. Decide di istituire un Tribunale internazionale al solo scopo di perseguire le persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia fra il 1° gennaio 1991 ed una data che sarà fissata dal consiglio di sicurezza una volta ristabilita la pace, ed a tale fine di adottare lo statuto del Tribunale internazionale allegato al rapporto sopra citato;

3. Chiede al Segretario generale di sottoporre ai giudici del Tribunale internazionale, una volta eletti, tutti i suggerimenti eventualmente ricevuti dagli Stati sulle norme di procedura e relative alle prove, richiamate nell'articolo 15 dello statuto del Tribunale internazionale;

4. Decide che tutti gli Stati dovranno cooperare pienamente con il Tribunale internazionale ed i suoi organi, in conformità alla presente risoluzione ed allo statuto del Tribunale internazionale, e che pertanto tutti gli Stati dovranno adottare ogni necessaria misura, secondo il proprio ordinamento interno, ai fini della attuazione delle disposizioni della presente risoluzione e dello statuto, compreso l'obbligo, per gli Stati di dare esecuzione alle domande di assistenza o agli ordini emessi dalle camere di 1° grado ai sensi dell'articolo 29 dello statuto;

5. Esorta gli Stati e le organizzazioni intergovernative e non governative a fornire al Tribunale internazionale fondi, attrezzature e servizi, e ad offrire personale specializzato;

8. Decide che la scelta della sede del tribunale internazionale avverrà a 'conclusione di opportuni accordi, di gradimento del consiglio, fra le Nazioni Unite e i Paesi Bassi e che il Tribunale internazionale potrà riunirsi in qualsiasi altro luogo ogniqualvolta lo consideri necessario per il regolare esercizio delle sue funzioni;

7. Decide inoltre che l'attività del Tribunale internazionale sarà svolta senza pregiudizio per il diritto delle vittime di richiedere con qualsiasi altro mezzo il risarcimento dei danni sofferti in seguito alla violazione delle norme di diritto umanitario internazionale;

8. Richiede al Segretario generale di dare urgente attuazione alla presente risoluzione ed in particolare di adottare tutte le misure di ordine pratico per un efficace funzionamento del Tribunale internazionale nel tempo più breve, riferendo periodicamente al consiglio;

9. Decide di continuare ad interessarsi attivamente della questione.

STATUTO DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE

Il Tribunale internazionale per il perseguimento delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia dal 1991 (in questo contesto indicato come «il Tribunale internazionale»), istituito dal consiglio di sicurezza a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, funzionerà secondo le disposizioni del presente statuto.

Articolo 1

Competenza del Tribunale internazionale

Il Tribunale internazionale ha il potere di perseguire, in conformità delle norme del presente statuto, le persone responsabili di gravi violazioni del dirittto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia dal 1991.

Articolo 2

Gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra del 1949

Il Tribunale internazionale ha il potere di perseguire le persone che abbiano commesso, o che abbiano ordinato di commettere, gravi violazioni delle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, cioè i seguenti atti contro persone o beni tutelati dalle disposizioni della convenzione di Ginevra applicabile:

a) l'omicidio volontario;

b) la tortura o il trattamento disumano, compresi gli esperimenti biologici;

c) l'inflizione volontaria di grandi sofferenze o gravi lesioni fisiche o mentali;

d) la distruzione su vasta scala e l'appropriazione di beni, non giustificate da esigenze di ordine militare e compiute illegittimamente ed arbitrariamente;

e) la costrizione di un prigioniero di guerra o un civile a prestare servizio nelle forze armate di una potenza ostile;

f) la privazione deliberata del diritto di un prigioniero di guerra o di un civile a un equo e regolare processo;

g) la deportazione o il trasferimento illegittimi ovvero la detenzione illegittima di un civile;

h) la presa in ostaggio di civili.

Articolo 3

Violazione delle leggi e degli usi di guerra

Il Tribunale internazionale ha il potere di perseguire le persone che abbiano violato le leggi e gli usi di guerra.

Queste violazioni includono, ma non si limitano a:

a) l'impiego di armi chimiche o di altre armi dirette a provocare sofferenze non necessarie;

b) la distruzione immotivata di città, paesi o villaggi e la devastazione non giustificata da esigenze militari;

c) l'attacco, o il bombardamento, con qualsiasi mezzo, di città, villaggi, abitazioni o edifici indifesi;

d) l'occupazione, la distruzione o il danneggiamento intenzionale di istituti religiosi, di istituti di beneficenza e di istruzione, di istituti d'arte e delle scienze, di monumenti storici, di opere d'arte e di opere scientifiche;

e) il saccheggio di proprietà pubbliche e private.

Articolo 4

Genocidio

1. Il Tribunale internazionale ha il potere di perseguire le persone che abbiano commesso genocidio, secondo la definizione data dal paragrafo 2 del presente articolo, o che abbiano commesso qualsiasi altro atto indicato nel paragrafo 3 del presente articolo.

2. Per genocidio si intende ciascuno dei seguenti atti commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come:

a) l'uccisione di membri del gruppo;

b) l'inflizione di gravi danni fisici o mentali a membri del gruppo;

c) l'imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita miranti a causarne in tutto o in parte la distruzione fisica;

d) l'imposizione di misure aventi lo scopo di prevenire le nascite all'interno del gruppo;

e) il trasferimento coattivo di bambini del gruppo in un altro gruppo.

3. Sono puniti i seguenti atti:

a) genocidio;

b) associazione («conspiracy») allo scopo di commettere genocidio;

c) istigazione diretta e pubblica a commettere genocidio;

d) tentativo di genocidio;

e) concorso in genocidio.

Articolo 5

Crimini contro l'umanità

Il Tribunale internazionale ha il potere di perseguire le persone responsabili dei seguenti reati, quando sono commessi, nell'ambito di un conflitto armato internazionale o interno e sono diretti, nei confronti di popolazioni civili:

a) omicidio («murder»);

b) sterminio;

c) riduzione in istato di schiavitù;

d) deportazione;

e) detenzione;

f) tortura;

g) stupro;

h) persecuzione per motivi politici, razziali o religiosi;

i) altri atti disumani.

Articolo 6

Giurisdizione personale

Il Tribunale internazionale ha giurisdizione sulle persone fisiche secondo le disposizioni del presente statuto.

Articolo 7

Responsabilità penale personale

1. È individualmente responsabile del reato la persona che abbia organizzato, istigato, ordinato, commesso o altrimenti aiutato o favorito l'organizzazione, la preparazione o la esecuzione di uno dei reati di cui agli articoli da 2 a 5 del presente statuto.

2. La posizione ufficiale della persona imputata, sia che si tratti di un capo di Stato o di Governo, sia che si tratti di un funzionario governativo responsabile, non solleva tale persona dalla propria responsabilità penale, né può mitigare la pena.

3. Il fatto che taluno degli atti di cui agli articoli da 2 a 5 del presente statuto sia stato commesso da un subordinato non solleva il superiore dalla sua responsabilità penale se quest'ultimo sapeva, o aveva ragione di sapere, che il subordinato stava per commettere l'atto in questione, o lo aveva commesso, ed egli ha mancato di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli per prevenire l'atto o per punirne l'autore.

4. Il fatto che una persona imputata abbia agito in base ad un ordine del Governo o di un superiore non solleva tale persona dalla responsabilità penale, ma può essere valutato ai fini della riduzione della pena se il Tribunale internazionale così decide per motivi di giustizia.

Articolo 8

Giurisdizione territoriale e temporale

La giurisdizione territoriale del Tribunale internazionale comprende il territorio della ex Repubblica federativa socialista di Jugoslavia, inclusi la sua superficie terrestre, lo spazio aereo e le acque territoriali. La giurisdizione temporale del tribunale internazionale si estende per un periodo di tempo avente inizio dal 1° gennaio 1991.

Articolo 9

Giurisdizione concorrente

1. Il Tribunale internazionale e i tribunali nazionali hanno giurisdizione concorrente nel perseguimento di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia dal 1° gennaio 1991.

2. Il Tribunale internazionale ha priorità sui tribunali nazionali. In ogni fase del procedimento il Tribunale internazionale può richiedere formalmente al tribunale nazionale di rimettere («defer») il procedimento alla competenza dello stesso Tribunale internazionale, in conformità al presente statuto e alle norme di procedura e relative alle prove del Tribunale internazionale.

Articolo 10

Ne bis in idem

1. Non può essere giudicato da una corte nazionale per atti costituenti grave violazione del diritto umanitario internazionale a norma del presente statuto chi, per i medesimi fatti, sia già stato giudicato dal tribunale internazionale.

2. Chi sia stato giudicato da una corte nazionale per atti costituenti grave violazione del diritto umanitario internazionale può successivamente essere giudicato dal Tribunale internazionale solo se:

a) il fatto per il quale la persona è stata giudicata è stato qualificato come reato comune;

b) il procedimento davanti alla corte nazionale non è stato imparziale o indipendente, o ha avuto lo scopo di porre l'imputato al riparo da responsabilità penali internazionali, o il fatto non è stato perseguito con la dovuta diligenza.

3. Nello stabilire la pena da irrogare nei confronti di una persona dichiarata colpevole di un reato a norma del presente statuto, il Tribunale internazionale tiene conto di qualsiasi pena inflitta dalla corte nazionale alla stessa persona per lo stesso fatto, nella misura in cui essa sia già stata espiata.

Articolo 11

Organizzazione del Tribunale internazionale

Il Tribunale internazionale è composto dai seguenti organi:

a) le camere, delle quali fanno parte due camere di 1° grado ed una camera d'appello;

b) il procuratore;

c) un cancelliere, che esercita le sue funzioni sia per le camere che per il procuratore.

Articolo 12

Composizione delle camere

Compongono le camere undici giudici indipendenti, tutti di nazionalità diversa, distribuiti come segue:

a) tre giudici compongono ciascuna delle camere di 1° grado;

b) cinque giudici compongono la camera d'appello.

Articolo 13

Requisiti ed elezione dei giudici

1. I giudici devono essere persone di alto livello morale e di grande imparzialità ed integrità, e devono possedere i requisiti richiesti nei rispettivi Paesi per la nomina alle più alte cariche giudiziarie. Ai fini della composizione delle camere si tiene conto, in generale, della esperienza dei giudici su diritto penale e su diritto internazionale, inclusi il diritto umanitario internazionale e la materia dei diritti umani.

2. I giudici del Tribunale internazionale sono eletti dall'assemblea generale, sulla base di un elenco presentato dal consiglio di sicurezza, nel modo seguente:

a) il Segretario generale invita gli Stati membri delle Nazioni Unite e gli Stati non membri che mantengono rappresentanze permanenti di osservatori presso le Nazioni Unite a presentare le candidature dei giudici del Tribunale internazionale;

b) entro 60 giorni dalla data dell'invito del Segretario generale, ciascuno Stato può designare fino a due candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 che precede, ciascuno dei quali deve essere di nazionalità diversa;

c) il Segretario generale trasmette le candidature così ricevute al consiglio di sicurezza. Sulla base delle candidature ricevute il consiglio di sicurezza forma una lista di non meno di 22 e non più di 33 nominativi, tenendo in debito conto una congrua rappresentanza dei principali sistemi giuridici del mondo;

d) il presidente del consiglio di sicurezza trasmette la lista dei candidati al presidente dell'assemblea generale.

Fra i nomi inclusi nella lista l'assemblea generale elegge gli 11 giudici del Tribunale internazionale. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno ricevuto la maggioranza assoluta dei voti degli Stati membri delle Nazioni Unite e degli Stati non membri che mantengono missioni permanenti di osservatori presso le Nazioni Unite.

Qualora due candidati della stessa nazionalità abbiano ottenuto la prevista maggioranza, si considera eletto quello che ha ricevuto il maggior numero di voti.

3. Qualora in seno alle camere si verifichi una vacanza, il Segretario generale, dopo essersi consultato con il presidente del consiglio di sicurezza e dell'assemblea generale, nomina una persona, in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 1 che precede, la quale resterà in carica per il rimanente periodo di durata in carica del membro sostituito.

4. I giudici vengono eletti per un periodo di quattro anni. I termini e le condizioni della carica sono quelli dei giudici della Corte internazionale di giustizia. I giudici possono essere rieletti.

Articolo 14

Funzionari e membri delle camere

1. I giudici del Tribunale internazionale eleggono un presidente.

2. Il presidente del Tribunale internazionale deve essere membro della camera di appello, e presiede i procedimenti di questa camera.

3. Dopo essersi consultato con i giudici del Tribunale internazionale, il presidente assegna i giudici alla camera d'appello e alle camere di 1° grado. Ciascun giudice svolge le proprie funzioni soltanto in seno alla camera alla quale è stato destinato.

4. I giudici di ciascuna camera di 1° grado eleggono un presidente, il quale conduce tutti i procedimenti della camera nel loro insieme.

Articolo 15

Norme di procedura e relative alle prove

I giudici del Tribunale internazionale adottano norme di procedura e relative alle prove per lo svolgimento della fase precedente il giudizio, del giudizio e dell'appello, per l'ammissione delle prove, per la tutela delle vittime e dei testimoni e per quant'altro possa interessare.

Articolo 16

Il procuratore

1. Al procuratore spetta di indagare e di promuovere l'azione penale nei confronti dei responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia dal 1° gennaio 1991.

2. Il procuratore agisce indipendentemente, quale organo separato del Tribunale internazionale. Il procuratore non chiede o riceve istruzioni né da governi, né da qualsiasi altra fonte.

3. L'ufficio del procuratore si compone di un procuratore e di altro personale qualificato eventualmente necessario.

4. Il procuratore viene nominato dal consiglio di sicurezza su designazione del Segretario generale.
Il procuratore deve essere persona di elevato livello morale e deve possedere il più alto grado di competenza e di esperienza nella conduzione delle indagini e nel perseguimento nei procedimenti penali. Il procuratore resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. I termini e le condizioni della carica di procuratore sono quelli del Sottosegretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il personale dell'ufficio del procuratore è nominato dal Segretario generale su raccomandazione dello stesso procuratore.

Articolo 17

Cancelleria

1. Alla cancelleria spetta la funzione di amministrare ed assistere il Tribunale internazionale.

2. La cancelleria è formata da un cancelliere e dall'altro personale che potrà eventualmente essere necessario.

3. Il cancelliere viene nominato dal segretario generale, previa consultazione con il presidente del Tribunale internazionale. Il cancelliere resta in carica per quattro anni e può essere rieletto. I termini e le condizioni di servizio del cancelliere sono quelli di un assistente Segretario generale delle Nazioni Unite.

4. Il personale della cancelleria viene nominato dal Segretario generale su raccomandazione del cancelliere.

Articolo 18

Indagini e redazione dell'atto di accusa

1. Il procuratore dà inizio alle indagini d'ufficio o sulla base di notizie ricevute da qualsiasi fonte, ed in particolare da governi, da organi delle Nazioni Unite e da organizzazioni intergovernative e non governative. Il procuratore valuta le notizie ricevute o ottenute e decide se vi siano elementi sufficienti per procedere.

2. Il procuratore può interrogare persone sospettate, vittime e testimoni, può raccogliere prove e può condurre indagini in loco. Nello svolgimento di questi compiti il procuratore può, se del caso, richiedere l'assistenza delle autorità dello Stato interessato.

3. In caso di interrogatorio la persona sospettata ha diritto di essere assistita da un difensore di fiducia, di avere assistenza legale gratuita qualora non disponga di mezzi sufficienti per pagarla e di avere la necessaria traduzione da e in una lingua da essa parlata e compresa.

4. Una volta accertata l'esistenza di elementi sufficienti per procedere («prima facie case») il procuratore predispone un atto di accusa contenente una breve esposizione dei fatti e l'indicazione del reato o dei reati ascritti alla persona accusata a norma dello statuto. L'atto di accusa viene trasmesso ad un giudice della camera di 1° grado.

Articolo 19

Riesame dell'atto di accusa

1. Il giudice della camera di 1° grado al quale l'atto di accusa è stato trasmesso lo sottopone ad esame. Detto giudice, se ritiene che sia stata accertata dal procuratore la sussistenza di elementi sufficienti per procedere («prima facie case») conferma l'atto di accusa. In caso contrario l'atto viene rigettato.

2. In caso di conferma dell'atto di accusa il giudice può, a richiesta del procuratore, emettere tutti i provvedimenti di arresto, di detenzione, di consegna e di trasferimento di persone, così come qualsiasi altro provvedimento, che sia necessario ai fini del giudizio.

Articolo 20

Inizio e svolgimento del processo

1. Le camere di 1° grado devono assicurare che il giudizio sia equo e rapido e che il procedimento sia condotto secondo le norme di procedura e relative alle prove, nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato e tenendo nel dovuto riguardo la tutela delle vittime e dei testimoni.

2. La persona contro la quale è stato confermato l'atto di accusa deve, in conformità ad un ordine o a un provvedimento di arresto del Tribunale internazionale, essere presa in custodia, immediatamente informata delle imputazioni e trasferita al Tribunale internazionale.

3. La camera di 1° grado prende conoscenza dell'atto di accusa, accerta che i diritti dell'imputato siano rispettati, dà atto che l'imputato comprende l'atto di accusa e lo invita a fare la propria dichiarazione.

La camera di 1° grado fissa quindi la data del dibattimento.

4. Le udienze sono pubbliche, salvo che la camera di 1° grado non decida di procedere a porte chiuse secondo le proprie norme di procedura e relative alle prove.

Articolo 21

Diritti dell'imputato

1. Tutte le persone sono uguali davanti al Tribunale internazionale.

2. Al fine dell'accertamento dei fatti a lui ascritti, l'imputato ha diritto ad una equa e pubblica udienza, salvo quanto disposto nell'art. 22 dello statuto.

3. L'imputato si presume innocente finché non ne venga provata la colpevolezza secondo le disposizioni del presente statuto.

4. Al fine dell'accertamento dei fatti a lui ascritti a norma del presente statuto, l'imputato ha diritto alle seguenti garanzie minime:

a) di venire informato rapidamente e in modo dettagliato, in una lingua da lui conosciuta, della natura e dei motivi delle imputazioni elevate contro di lui;

b) di disporre di tempo e di mezzi adeguati per la preparazione della sua difesa e di comunicare con un difensore di fiducia;

c) di essere giudicato senza ritardi;

d) di essere giudicato in sua presenza e di difendersi di persona o di avvalersi di assistenza legale di sua scelta; di essere informato, qualora non abbia assistenza legale, del suo diritto di averne; di ricevere assistenza legale in tutti i casi nei quali gli interessi della giustizia lo richiedano, e gratuitamente, in ciascuno dei predetti casi, qualora egli non disponga di mezzi sufficienti per pagarla;

e) di interrogare, o di fare interrogare, i testimoni a suo carico e di ottenere la presenza e l'audizione dei testimoni a sua difesa alle stesse condizioni che valgono per i testimoni d'accusa;

f) di avere l'assistenza gratuita di un interprete se non comprende o non parla la lingua usata dal Tribunale internazionale;

g) di non essere obbligato a deporre contro se stesso o a dichiararsi colpevole.

Articolo 22

Tutela delle vittime e dei testimoni

Nelle proprie norme di procedura e relative alle prove il Tribunale internazionale deve disporre per la tutela delle vittime e dei testimoni. Le misure di tutela devono comprendere, fra l'altro, il procedimento in camera di consiglio e la protezione dell'identità della vittima.

Articolo 23

Sentenza

1. Le camere di 1° grado pronunciano le sentenze e irrogano le pene nei confronti delle persone dichiarate colpevoli di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale.

2. La sentenza viene presa a maggioranza di voti dai giudici che compongono la camera di 1° grado e viene pronunciata in pubblico dalla stessa camera di 1° grado. La decisione è accompagnata da motivazioni scritte, alle quali possono essere aggiunti pareri separati o dissenzienti.

Articolo 24

Pene

1. La pena irrogata dalla camera di 1° grado consiste esclusivamente nella detenzione («imprisonment»). Nello stabilire la durata della pena, le camere di 1° grado fanno ricorso ai criteri generalmente seguiti in materia di pene detentive dalle Corti della ex Jugoslavia.

2. Nell'irrogare le pene, le camere di 1° grado devono tenere conto di elementi quali la gravità del reato e le circostanze personali del condannato.

3. Oltre ad irrogare la pena detentiva, le camere di 1° grado possono ordinare la restituzione anche per mezzo di misure coercitive, ai legittimi proprietari dei beni eventualmente acquisiti grazie alla condotta penalmente rilevante.

Articolo 25

Procedimento d'appello

1. La camera d'appello conosce degli appelli interposti dalle persone condannate dalle camere di 1° grado e di quelli interposti dal procuratore per i seguenti motivi:

a) errori su questioni di diritto, i quali invalidino la decisione;

b) errori su questioni di fatto che abbiano dato luogo ad un errore giudiziario;

c) la camera di appello può confermare, annullare o riformare la decisione della camera di 1° grado.

Articolo 26

Procedimento di revisione

Qualora venga scoperto un fatto nuovo, non noto al tempo del procedimento davanti alla camera di 1° grado o alla camera d'appello, che avrebbe potuto costituire elemento determinante ai fini della decisione, la persona condannata o il procuratore possono presentare al Tribunale internazionale istanza di revisione della sentenza.

Articolo 27

Esecuzione delle pene

La pena detentiva viene espiata nello Stato designato dal Tribunale internazionale sulla base della lista degli Stati che hanno espresso al Consiglio di sicurezza la propria volontà di accettare persone condannate. La detenzione ha luogo secondo le norme di legge applicabili dello Stato interessato, sotto il controllo del Tribunale internazionale.

Articolo 28

Grazia e commutazione della pena

Se, in base alle leggi applicabili dello Stato in cui la persona condannata è detenuta, tale persona può godere di una grazia («pardon») o della commutazione della pena, lo Stato interessato ne dà comunicazione al Tribunale internazionale. Il presidente del Tribunale internazionale, dopo essersi consultato con i giudici decide tenendo presenti interessi della giustizia e sulla base dei principi generali del diritto.

Articolo 29

Cooperazione e assistenza giudiziaria

1. Gli Stati devono collaborare con il Tribunale internazionale nelle indagini e nel perseguimento delle persone accusate di avere commesso gravi violazioni del diritto umanitario internazionale.

2. Gli Stati devono dare esecuzione, senza indebiti ritardi, alle richieste di assistenza o agli ordini delle camere di 1° grado. Tali richieste o ordini comprendono, ma non sono limitate a:

a) l'identificazione e l'individuazione di persone;

b) l'assunzione di deposizioni e la produzione di prove;

c) la notifica di documenti;

d) l'arresto o la detenzione di persone;

e) la consegna o il trasferimento dell'imputato al Tribunale internazionale.

Articolo 30

Status, privilegi e immunità
del Tribunale internazionale

1. La convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite del 13 febbraio 1946 si applica al Tribunale internazionale, ai giudici, al procuratore e al suo personale, e al cancelliere e al suo personale.

2. I giudici, il procuratore ed il cancelliere godono dei privilegi e delle immunità, delle esenzioni e dei servizi accordati ai rappresentati diplomatici, secondo il diritto internazionale.

3. Il personale del procuratore e quello del cancelliere godono dei privilegi e delle immunità accordati ai funzionari delle Nazioni Unite in base agli articoli V e VII della convenzione alla quale si fa riferimento al paragrafo 1 del presente articolo.

4. Altre persone, compresi gli imputati, di cui si richiede la presenza presso la sede del Tribunale internazionale godono del trattamento che si renda necessario ai fini del regolare funzionamento del Tribunale internazionale.

Articolo 31

Sede del Tribunale internazionale

Il Tribunale internazionale ha sede a l'Aja.

Articolo 32

Spese del Tribunale internazionale

Le spese del Tribunale internazionale sono a carico del bilancio regolare delle Nazioni Unite, secondo l'articolo 17 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 33

Lingue di lavoro

Le lingue di lavoro del Tribunale internazionale sono l'inglese e il francese.

Articolo 34

Rapporto annuale

Il presidente del Tribunale internazionale sottopone al consiglio di sicurezza e all'Assemblea generale un rapporto annuale sul Tribunale internazionale.

RESOLUTION 827 (1993)

Adopted by the Security Council at its 3217th meeting, on 25 May 1993

The Security Council

Reaffirming its resolution 713 (1991) of 25 September 1991 and all subsequent relevant resolutions.

Having considered the report of the Secretary-General (S/25704 and Add. 1) pursuant to paragraph 2 of resolution 808 (1993).

Expressing once again its grave alarm at continuing reports of widespread and flagrant violations of international humanitarian law occurring within the territory of the former Yugoslavia, and especially in the Repubblic of Bosnia and Herzegovina, including reports of mass killings, massive, organized and systomatic detention and rape of women, and the continuance of the practice of "ethnic cleansing", including for the acquisition and the holding of territory.

Determining that this situation continues to constitute a threat to international peace and security.

Determined to put an end to such crimes and to take effective measures to bring to justice the persons who are responsible for them.

Convinced that in the particular circumstances of the former Yugoslavia the establishment as an ad hoc measure by the Council of an international tribunal and the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law would enable this aim to be achieved and would contribute to the restoration and maintenance of peace.

Believing that the establishment of an international tribunal and the prosecution of persons responsible for the above-mentioned violations of international humanitarian law will contribute to ensuring that such violations are halted and effectively redressed.

Noting in this regard the recommendation by the Co-Chairmen of the Steering Committee of the International Conference on the Former Yugoslavia for the establishment of such a tribunal (S/25221).

Reaffirming in this regard its decision in resolution 808 (1993) that an international tribunal shall be established for the prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991.

Considering that, pending the appointment of the Prosecutor of the International Tribunal, the commission of Experts established pursuant to resolution 780 (1992) should continue on an urgent basis the collection of information relating to evidence of grave breaches of the Geneva Conventions and other violantions of international humanitarian law as proposed in its interim report (S/25274),

Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Approves the report of the Secretary-General;

2. Decides hereby to establish an international tribunal for the sole purpose of prosecuting persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia between 1 January 1991 and a date to be determined by the Security Council upon the restoration of peace and to this end to adopt the Statute of the International Tribunal annexed to the above-mentioned report;

3. Requests the Secretary-General to submit to the judges of the International Tribunal, upon their election, any suggestions received from States for the rules of procedure and evidence called for in Article 15 of the Statute of the International Tribunal;

4. Decides that all States shall cooperate fully with the International Tribunal and its organs in accordance with the present resolution and the Statute of the International Tribunal and that consequently all States shall take any measures necessary under their domestic law to implement the provisions of the present resolution and the Statute, including the obligation of States to comply with requests for assistance or orders issued by a Trial Chamber under Article 29 of the Statute;

5. Urges States and intergovernmental and non-governmental organizations to contribute funds, equipment and services to the International Tribunal, including the offer of expert personnel;

6. Decides that the determination of the seat of the International Tribunal is subject to the conclusion of appropriate arrangements between the United Nations and the Netherlands acceptable to the Council, and that the International Tribunal may sit elsewhere when it considers it necessary for the efficient exercise of its functions;

7. Decides also that the work of the International Tribunal shall be carried out without prejudice to the right of the victimes to seek, through appropriate means, compensation for damages incurred as a result of violations of international humanitarian law;

8. Requests the Secretary-General to implement urgently the present resolution and in particular to make practical arrangements for the effective functioning of the International Tribunal at the earliest time and to report periodically to the Council;

9. Decides to remain actively seized of the matter.

STATUTE OF THE INTERNATIONAL TRIBUNAL

Having been established by the security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations, the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 (hereinafter referred to as «the International Tribunal») shall function in accordance with the provisions of the present Statute.

Article 1

Competence of the International Tribunal

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991 in accordance with the provisions of the present Statute.

Article 2

Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:

(a) wilful killing;

(b) torture or inhuman treatment, including biological experiments;

(c) wilfully causing great suffering or serious injury to body or health;

(d) extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;

(e) compelling a prisoner of war or a civilian to serve in the forces of a hostile power;

(f) wilfully depriving a prisoner of war or a civilian of the rights of fair and regular trial;

(g) unlawful deportation or transfer or unlawful confinement of a civilian;

(h) taking civilians as hostages.

Article 3

Violations of the laws or customs of war

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons violating the laws or customs of war. Such violations shall include, but not be limited to:

(a) employment of poisonous weapons or other weapons calculated to cause unnecessary suffering;

(b) wanton destruction of cities, towns or villages, or devastation not justified by military necessity;

(c) attack, or bombardment, by whatever means, of undefended towns, villages, dwellings, or buildings;

(d) seizure of, destruction or wilful damage done to institutions dedicated to religion, charity and education, the arts and sciences, historic monuments and works of art and science;

(e) plunder of public or private property.

Article 4

Genocide

1. The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing genocide as defined in paragraph 2 of this article or of committing any of the other acts enumerated in paragraph 3 of this article.

2. Genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:

(a) killing members fo the group;

(b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;

(c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part;

(d) imposing measures intended to prevent births within the group;

(e) forcibly transferring children of the group to another group.

3. The following acts shall be punishable:

(a) genocide;

(b) conspiracy to commit genocide;

(c) direct and public incitement to commit genocide;

(d) attempt to commit genocide;

(e) complicity in genocide.

Article 5

Crimes against humanity

The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in character, and directed against any civilian population:

(a) murder;

(b) extermination;

(c) enslavement;

(d) deportation;

(e) imprisonment;

(f) torture;

(g) rape;

(h) persecutions on political, racial and religious grounds;

(i) other inhumane acts.

Article 6

Personal jurisdiction

The International Tribunal shall have jurisdiction over natural persons pursuant to the provisions of the present Statute.

Article 7

Individual criminal responsibility

1. A person who planned, instigated, ordered, committed or otherwise aided and abetted in the planning, preparation or execution of a crime referred to in articles 2 to 5 of the present Statute, shall be individually responsible for the crime.

2. The official position of any accused person, whether as Head of State or Government or as a responsible Government official, shall not relieve such person of criminal responsibility nor mitigate punishment.

3. The fact that any of the acts referred to in articles 2 to 5 of the present Statute was committed by a subordinate does not relieve his superior of criminal responsibility if he know or had reason to know that the subordinate was about to commit such acts or had done so and the superior failed to take the necessary and reasonable measures to prevent such acts or to punish the perpetrators thereof.

4. The fact that an accused person acted pursuant to an order of a Government or of a superior shall not relieve him of criminal responsibility, but may be considered in mitigation of punishment if the International Tribunal determines that justice so requires.

Article 8

Territorial and temporal jurisdiction

The territorial jurisdiction of the International Tribunal shall extend to the territory of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, including its land surface, airspace and territorial waters. The temporal jurisdiction of the International Tribunal shall extend to a period beginning on 1 January 1991.

Article 9

Concurrent jurisdiction

1. The International Tribunal and national courts shall have concurrent jurisdiction to prosecute persons for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yogoslavia since 1 January 1991.

2. The International Tribunal shall have primacy over national courts. At any stage of the procedure, the International Tribunal may formally request national courts to defer to the competence of the International Tribunal in accordance with the present Statute and the Rules of procedure and Evidence of the International Tribunal.

Article 10

Non-bis-in-idem

1. No person shall be tried before a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law under the present Statute, for which he or she has already been tried by the International Tribunal.

2. A person who has been tried by a national court for acts constituting serious violations of international humanitarian law may be subsequently tried by the International Tribunal only if:

(a) the act for which he or she was tried was characterized as an ordinary crime; or

(b) the national court proceedings were not impartial or independent, were designed to shield the accused from international criminal responsibility, or the case was not diligently prosecuted.

3. In considering the penalty to be imposed on a person convicted of a crime under the present Statute, the International Tribunal shall take into account the extent to which any penalty imposed by a national court on the same person for the same act has already been served.

Article 11

Organization of the International Tribunal

The International Tribunal shall consist of the following organs:

(a) The Chambers, comprising two Trial Chambers and an Appeals Chamber;

(b) The Prosecutor, and

(c) A Registry, servicing both the Chambers and the Prosecutor.

Article 12

Composition of the Chambers

The Chambers shall be composed of eleven independent judges, no two of whom may be nationals of the same State, who shall serve as follows:

(a) Three judges shall serve in each of the Trial Chambers;

(b) Five judges shall serve in the Appeals Chamber.

Article 13

Qualifications and election of judges

1. The judges shall be persons of high moral character, impartiality and integrity who possess the qualifications required in their respective countries for appointment to the highest judicial offices. In the overall composition of the Chambers due account shall be taken of the experience of the judges in criminal law, international law, including international humanitarian law and human rights law.

2. The judges of the International Tribunal shall be elected by the General Assembly from a list submitted by the Security Council, in the following manner:

(a) The Secretary-General shall invite nominations for judges of the International Tribunal from States Members of the United Nations and non-member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters;

(b) Within sixty days of the date of the invitation of the Secretary-General, each State may nominate up to two candidates meeting the qualifications set out in paragraph 1 above, no two of whom shall be of the same nationality;

(c) The Secretary-General shall forward the nominations received to the Security Council. From the nominations received the Security Council shall establish a list of not less than twenty-two and not more than thirty-three candidates, taking due account of the adeguate representation of the principal legal systems of the world;

(d) The President of the Security Council shall transmit the list of candidates to the President of the General Assembly. From That list the General Assembly shall elect the eleven judges of the International Tribunal. The candidates who receive an absolute majority of the votes of the States Members of the United Nations and of the non-Member States maintaining permanent observer missions at United Nations Headquarters, shall be declared elected. Should two candidates of the same nationality obtain the required majority vote, the one who received the higher number of votes shall be considered elected.

3. In the event of a vacancy in the Chambers, after consultation with the Presidents of the Security Council and of the General Assembly, the Secretary-General shall appoint a person meeting the qualifications of paragraph 1 above, for the remainder of the term of office concerned.

4. The judges shall be elected for a term of four years. The terms and conditions of service shall be those of the judge of the International Court of Justice. They shall be eligible for re-election.

Article 14

Officers and members of the Chambers

1. The judges of the International Tribunal shall elect a President.

2. The President of the International Tribunal shall be a member of the Appeals Chamber and shall preside over its proceedings.

3. After consultation with the judges of the International Tribunal, the President shall assign the judges to the Appeals Chamber and to the Trial Chambers. A judge shall serve only in the Chamber to which he or she was assigned.

4. The judges of each Trial Chamber shall elect a Presiding Judge, who shall conduct all of the proceedings of the Trial Chamber as a whole.

Article 15

Rules of procedure and evidence

The judges of the International Tribunal shall adopt rules of procedure and evidence for the conduct of the pre-trial phase of the proceedings, trials and appeals, the admission of evidence, the protection of victims and witnesses and other appropriate matters.

Article 16

The Prosecutor

1. The Prosecutor shall be responsible for the investigation and prosecution of persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1 January 1991.

2. The Prosecutor shall act independently as a separate organ of the International Tribunal. He or she shall not seek or receive instructions from any Government or from any other source.

3. The Office of the Prosecutor shall be composed of a Prosecutor and such other qualified staff as may be required.

4. The Prosecutor shall be appointed by the Security Council on nomination by the Secretary-General. He or she shall be of high moral character and possess the highest level of competence and experience in the conduct of investigations and prosecutions of criminal cases. The Prosecutor shall serve for a four-year term and be eligible for reappointment. The terms and conditions of service of the Prosecutor shall be those of an Under-Secretary-General of the United Nations.

5.The staff of the Office of the Prosecutor shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of the Prosecutor.

Article 17

The Registry

1. The Registry shall be responsible for the administration and servicing of the International Tribunal.

2. The Registry shall consist of a Registrar and such other staff as may be required.

3. The Registrar shall be appointed by the Secretary-General after consultation with the President of the International Tribunal. He or she shall serve for a four-year term and be eligible for reappointment. The terms and conditions of service of the Registrar shall be those of an Assistant Secretary-General of the United Nations.

4. The staff of the Registry shall be appointed by the Secretary-General on the recommendation of the Registrar.

Article 18

Investigation and preparation of indictment

1. The Prosecutor shall initiate investigations ex-officio or on the basis of information obtained from any scurce, particularly from Governments, United Nations organs, intergovernmental and non-governmental organizations. The Prosecutor shall assess the information received or obtained and decide whether there is sufficient basis to proceed.

2. The Prosecutor shall have the power to question suspects, victims and witnesses, to collect evidence and to conduct on-site investigations. In carrying out these tasks, the Prosecutor may, as appropriate, seek the assistance of the State authorities concerned.

3. If questioned, the suspect shall be entitled to be assisted by counsel of his own choice, including the right to have legal assistance assigned to him without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it, as well as to necessary translation into and from a language he speaks and understands.

4. Upon a determination that a prima facie case exists, the Prosecutor shall prepare an indictment containing a concise statement of the facts and the crime or crimes with which the accused is charged under the Statute. The indictment shall be transmitted to a judge of the Trial Chamber.

Article 19

Review of the indictment

1. The judge of the Trial Chamber to whom the indictment has been transmitted shall review it. If satisfied that a prima facie case has been established by the Prosecutor, he shall confirm the indictment. If not so satisfied, the indictment shall be dismissed.

2. Upon confirmation of an indictment, the judge may, at the request of the Prosecutor, issue such orders and warrants for the arrest, detention, surrender or transfer of persons, and any other orders as may be required for the conduct of the trial.

Article 20

Commencement and conduct of trial proceedings

1. The Trial Chambers shall ensure that a trial is fair and expeditious and that proceedings are conducted in accordance with the rules of procedure and evidence, with full respect for the rights of the accused and due regard for the protection of victims and witnesses.

2. A person against whom an indictment has been confirmed shall, pursuant to an order or an arrest warrant of the International Tribunal, be taken into custody, immediately informed of the charges against him and transferred to the International Tribunal.

3. The Trial Chamber shall read the indictment, satisfy itself that the rights of the accused are respected, confirm that the accused understands the indictment, and instruct the accused to enter a plea. The Trial Chamber shall then set the date for trial.

4. The hearings shall be public unless the Trial Chamber decides to close the proceedings in accordance with its rules of procedure and evidence.

Article 21

Rights of the accused

1. All persons shall be equal before the International Tribunal.

2. In the determination of charges against him, the accused shall be entitled to a fair and public hearing, subject to article 22 of the Statute.

3. The accused shall be presumed innocent until proved guilty according to the provisions of the present Statute.

4. In the determination of any charge against the accused pursuant to the present Statute, the accused shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:

(a) to be informed promptly and in detail in a language which he understands of the nature and cause of the charge against him;

(b) to have adeguate time and facilities for the preparation of his defence and to communicate with counsel of his own choosing;

(c) to be tried without undue delay;

(d) to be tried in his presence, and to defend himself in person or through legal assistance of his own choosing; to be informed, if he does not have legal assistance, of this right; and to have legal assistance assigned to him, in any case where the interests of justice so require, and without payment by him in any such case if he does not have sufficient means to pay for it;

(e) to examine, or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him;

(f) to have the free assistance of an interpreter if he cannot understand or speak the language used in the International Tribunal;

(g) not to be compelled to testify against himself or to confess guilt.

Article 22

Protection of victims and witnesses

The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera proceedings and the protection of the victim's identity.

Article 23

Judgement

1. The Trial Chambers shall pronounce judgements and impose sentences and penalties on persons convicted of serious violations of international humanitarian law.

2. The judgement shall be rendered by a majority of the judges of the Trial Chamber, and shall be delivered by the Trial Chamber in public. It shall be accompanied by a reasoned opinion in writing, to wich separate or dissenting opinions may be appended.

Article 24

Penalties

1. The penalty imposed by the Trial Chamber shall be limited to imprisonment. In determining the terms of imprisonment, the Trial Chambers shall have recourse to the general practice regarding prison sentences in the courts of the former Yugoslavia.

2. In imposing the sentences, the Trial Chambers should take into account such factors as the gravity of the offence and the individual circumstances of the convicted person.

3. In addition to imprisonment, the Trial Chambers may order the return of any property and proceeds acquired by criminal conduct, including by means of duress, to their rightful owners.

Article 25

Appellate proceedings

1. The Appeals Chamber shall hear appeals from persons convicted by the Trial Chambers or from the Prosecutor on the following grounds:

(a) an error on a question of law invalidating the decision; or

(b) an error of fact which has occasioned a miscarriage of justice.

2. The Appeals Chamber may affirm, reverse or revise the decisions taken by the Trial Chambers.

Article 26

Review proceedings

Where a new fact has been discovered which was not known at the time of the proceedings before the Trial Chambers or the Appeals Chamber and which could have been a decisive factor in reaching the decision, the convicted person or the Prosecutor may submit to the International Tribunal an application for review of the judgement.

Article 27

Enforcement of sentences

Imprisonment shall be served in a State designated by the International Tribunal from a list of States which have indicated to the Security Council their willingness to accept convicted persons. Such imprisonment shall be in accordance with the applicable law of the State concerned, subject to the supervision of the International Tribunal.

Article 28

Pardon or commutation of sentences

If, pursuant to the applicable law of the State in which the convicted person is imprisoned, he or she is eligible for pardon or commutation of sentence, the State concerned shall notify the International Tribunal accordingly. The President of the International Tribunal, in consultation with the judges, shall decide the matter on the basis of the interests of justice and the general principles of law.

Article 29

Cooperation and judicial assistance

1. States shall cooperate with the International Tribunal in the investigation and prosecution of persons accused of committing serious violations of international humanitarian law.

2. States shall comply without undue delay with any request for assistance or an order issued by a Trial Chamber, including, but not limited to:

(a) the identification and location of persons;

(b) the taking of testimony and the production of evidence;

(c) the service of documents;

(d) the arrest or detention of persons;

(e) the surrender or the transfer of the accused to the International Tribunal.

Article 30

The status, privileges and immunities of the International Tribunal

1. The Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 13 February 1946 shall apply to the International Tribunal, the judges, the Prosecutor and his staff, and the Registrar and his staff.

2. The judges, the Prosecutor and the Registrar shall enjoy the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to diplomatic envoys, in accordance with international law.

3. The staff of the Prosecutor and of the Registrar shall enjoy the privileges and immunities accorded to officials of the United Nations under articles V and VII of the Convention referred to in paragraph 1 of this article.

4. Other persons, including the accused, required at the seat of the International Tribunal shall be accorded such treatment as is necessary for the proper functioning of the International Tribunal.

Article 31

Seat of the International Tribunal

The International Tribunal shall have its seat at the Hague.

Article 32

Expenses of the International Tribunal

The expenses of the International Tribunal shall be borne by the regular budget of the United Nations in accordance with Article 17 of the Charter of the United Nations.

Article 33

Working languages

The working languages of the International Tribunal shall be English and French.

Article 34

Annual report

The President of the International Tribunal shall submit an annual report of the International Tribunal to the Security Council and to the General Assembly.

93A7349

Mancata conversione del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative».

Il decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429, recante: «Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 256 del 30 ottobre 1993.

93A7325

Mancata conversione del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante: «Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo».

Il decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 430, recante: «Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli investimenti nei Paesi in via di sviluppo», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 30 ottobre 1993.

93A7326

MINISTERO DELL'INTERNO

Erezione in ente morale della fondazione «Teresa Musco per il trionfo del Cuore immacolato e addolorato di Maria», in Santa Maria Capua Vetere.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1993, la fondazione «Teresa Musco per il trionfo del Cuore immacolato e addolorato di Maria», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto.

93A7319

MINISTERO DEL TESORO

Revoche di abilitazione ad alcune società ad effettuare le operazioni di trasferimento ai sensi della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1993 è stata revocata l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, alla So.Fi.M. S.r l., già corrente in Falconara Marittima (Ancona), in quanto cancellata dall'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario.

Con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1993 è stata revocata l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Fin.Sab. S.r.l., già corrente in Roma, in quanto cancellata dall'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario.

93A7290

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 28 dicembre 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1680,31
ECU	1907,66
Marco tedesco	987,84
Franco francese	289,96
Lira sterlina	2527,69
Fiorino olandese	881,40
Franco belga	47,503
Peseta spagnola	12,023
Corona danese	252,91
Lira irlandese	2402,84
Dracma greca	6,875
Escudo portoghese	9,681
Dollaro canadese	1264,34
Yen giapponese	15,117
Franco svizzero	1163,25
Scellino austriaco	140,49
Corona norvegese	227,67
Corona svedese	203,34
Marco finlandese	294,43
Dollaro australiano	1140,93

93A7348

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto 21 aprile 1993 del prefetto di Ancona l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare la donazione di disinquinatore d'aria ospedaliero Koala/s a flussi differenziati del valore di L. 15.000.000, disposta in suo favore dalla società Medikalimpianti S r.l., da destinare alla clinica ostetrica e ginecologica con sede in Bellocchi di Fano.

93A7291

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare una donazione

Con decreto 27 marzo 1993 del prefetto di Bologna l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione di 1.200 libri di letteratura tedesca del valore di L. 25.000.000, disposta a suo favore dal prof. Bosi Fausto, da destinare all'Università di Bologna - dipartimento di lingue e letterature straniere moderne.

93A7292

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili in comune di Termini Imerese e nei compartimenti di Trieste, Catanzaro e Roma

Con D.A. del 21 settembre 1993, n. 649 PA/B.I. 22, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda del reliquato stradale di mq 1.183 ubicato lungo l'autostrada Palermo-Catania (A-19) e contraddistinto al foglio 1, part. 28 e 146 del comune censuario di Termini Imerese (Palermo).

Con D.A. del 21 settembre 1993, n. 1186, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda degli immobili del compartimento di Trieste qui sotto elencati:

S.S.	Progr. km	Comune	Foglio	Particella	Partita catastale
13	68+145	Sacile	15	118/1 - 162/1 - 163/1 - 162/1 - 163/2	45 - 220
13	91+327	Zoppola	41	133/1 - 158 - 133/2 - 158 - 133/3 - 158 - 51	30 - 131
13	151+256	Artegna	8	216/1 - 216/2	136 - 131
13	225+588	Tarvisio	9	227 - 42	158 - 20
52	42+280	Forni di Sotto	18	90 - 91 - 1211/1 - 1212/2 - 1211/2	22
52	45+430	Forni di Sotto	36	344 - 422	
52	49+730	Forni di Sopra	21	279	
52	64+129	Lorenzago di Cadore	23	130/2 - 26	2
54	19+590	Cividale del Friuli	8	90	243
54	86+025	Tarvisio	28	621 - 622 - 286/3 - 286/2	89 - 621

Con D.A. del 21 settembre 1993, n. 1261, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda degli immobili del compartimento di Catanzaro qui sotto elencati:

S.S.	Progr. km	Denominazione	Comune	Foglio dati catastali			
				Fg.	Part.	Sub.	Partita
19	191+800	Carbonara	Morano Calabro	48	200	1	441
19	210+732	Dolcetti	Castrovillari	81	6	1	1
19	236+675	Conicella	Tarsia	47	26		31
19	313+940	Agrifoglio	Scigliano	7	81		206
92	19+404	Pollino	Cerchiara	82	20		32
105	10+860	S. Janni	Sangineto	12	4		1
105	17+065	Masapollo	S. Agata d'Esaro	2	20		340
105	107+900	Raganello	Francavilla	3	74		1394
106	131+685	Riace	Camini	20	19		
106	131+685	Riace	Camini	20	19		
106	204+526	Carrao	Cropani	29	202	1-3	
106	361+158	Scavolino	Corigliano Calabro	33	2		1
106	370+952	Raganello	Cassano	24			3414
107	99+115	Monteoliveto	S. Giovanni in Fiore	7	45		

S S	Progr km	Denominazione	Comune	Foglio dati catastali Fg	Part	Sub	Partita
107	119+757	Cerchiara	S Giovanni in Fiore	90	19		
108	4+350	Mirabella	Campora S. Giovanni	37	19		1
108	14+340	Guarno	Aiello Calabro	7	69		4858
108-*bis*	10+904	Vivoli	Bianchi	1	18		1
108-*bis*	19+883	Poverella	Parenti	3	60		101
108-*ter*	30+263	Pian di Guerra	Campana	74	43		
108-*ter*	48+753	Montagna	Scala Coeli	38	5		
109	66+520	Cafarda	Fossata Serralta	16	83		
109	66+520	Cafarda 1	Fossata Serralta	16	83		
110	7+650	Monterosso	Maicrato	13	68		
110	62+840	Femminamorta	Pazzano	5	9-10		
111	30+590	Parrena	Cittanova	69	6		
112	56+300	Zillastro	Oppido Mamertino	59	23		
177	26+031	Gallopane	Longobucco	126	2		513
177	33+818	Maddalena	Longobucco	83	39		1
178	18+140	Graticello	Aprigliano	3	18		464
178	24+445	Pantano Abruzzo	Aprigliano	57	5		1
179	1+842	Savuto	Parenti	3	18		
182	84+920	Pieta	Petrizzi	29	159		
183	12+850	Petrulli	S Eufemia d'Asprom.	14	68		
183	28+500	Sella Entrata	Reggio Calabria	17	4		
183	34+300	Croce Romeo	Cardeto	5	3		
183	42+900	Nucarelle	Bagaladi	16	16		
184	11+020	Mul. Calanna	Laganadi	12	40		
279	29+700	Muzzo Lagarò	Celico	6	57	b	
281	34+200	Ghiro	Mammola	18	95		
281	40+200	Maresca	Mammola	44	90		
282	35+133	Calamiti-Laurenzano	Bocchigliero	18	104		1
383	4+700	Mandatoriccio	Mandatoriccio	26	38		
481	33+087	Gambardino	Castroregio	23	15		308
504	10+220	Colle Trodo	Papasidero	13	275		1700
504	30+500	Tremoli	S Domenica T	14	12		878
534	29+180	Stompi	Cassano Jonio	66	12		3414
535	20+536	Favali	Parenti	11	42		376
648	68+246	Margherita	Celico	30	23		339
668	72+680	Cavaliere	Celico	27	2		166

Con decreto aziendale del 20 ottobre 1993, n 1432, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda degli immobili del compartimento di Roma qui sotto elencati·

S.S n 4 (n. 1491), foglio 132, n 6, sub 1 e 2 (magazzino),
S.S. n 7 - km 130+776, foglio 30, n 169, part. 4756, loc Itri;
S S n 82 - km 118+020, foglio 3, mappali 23.47, loc. Itri.

93A7293

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Lora calzature, con sede in Montecarotto (Ancona) e unità di Montecarotto (Ancona), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. La pantofola d'oro, con sede in Ascoli Piceno e unità di Ascoli Piceno, per il periodo dal 15 marzo 1993 al 14 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 15 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 3 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Editar, con sede in Elmas (Cagliari) e unità di Cagliari, per il periodo dal 14 dicembre 1992 al 13 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1993 con decorrenza 14 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 24 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Editar, con sede in Elmas (Cagliari) e unità di Cagliari, per il periodo dal 14 giugno 1993 al 13 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 14 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unità di Cagliari, Nuoro e Sassari, per il periodo dal 25 gennaio 1993 al 24 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1993 con decorrenza 25 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sarda telecomunicazioni, con sede in Cagliari e unità di Cagliari, Nuoro e Sassari, per il periodo dal 25 luglio 1993 al 24 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1993 con decorrenza 25 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cantieri del Tirreno, con sede in Porto Torres (Sassari) e unità di Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. Sar.Co.M.I., con sede in Sarroch (Cagliari) e unità di Sarroch (Cagliari), per il periodo dal 18 febbraio 1993 al 17 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 18 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sardit, con sede in Oristano e unità di Oristano, per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Fabian's, con sede in Isernia e unità di Isernia, per il periodo dal 26 marzo 1993 al 25 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 marzo 1993 con decorrenza 26 marzo 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 maggio 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vi-Lame, con sede in Viggiano (Potenza) e unità di Viggiano (Potenza), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992

Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 13 ottobre 1992

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 27 luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vi-Lame, con sede in Viggiano (Potenza) e unità di Viggiano (Portenza), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Icam, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unità di Corigliano Calabro (Cosenza), per il periodo dal 25 maggio 1992 al 24 novembre 1992

Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1992 con decorrenza 25 maggio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 novembre 1992

Nota integrativa acquisita in data 16 febbraio 1993.

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Icam, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e unità di Corigliano Calabro (Cosenza), per il periodo dal 12 gennaio 1993 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 gennaio 1993 con decorrenza 25 novembre 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 marzo 1993

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91.

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Italcromo, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 aprile 1993.

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di conversione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Italcromo, con sede in Termoli (Campobasso) e unità di Termoli (Campobasso), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 ottobre 1993.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.r.l. I.Pla.M. - Industria plastica molisana, con sede in Pozzilli (Isernia) e unità di Pozzilli (Isernia), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 4 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 6 gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Mistral, con sede in Sermoneta (Latina) e unità di Sermoneta (Latina), per il periodo dal 6 gennaio 1993 al 5 luglio 1993

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza 6 gennaio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Mc Quay Italia, con sede in Ariccia (Roma) e unità di Cecchina (Roma), per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1993 con decorrenza 1° aprile 1993

Parere U.R.L.M.O acquisito in data 27 settembre 1993

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. C.G.C. - Compagnia generale componenti, con sede in Aprilia (Latina) e unità di Aprilia (Latina), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 19 giugno 1993

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. HI-G d'Italia, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. HI-G d'Italia, con sede in Cisterna di Latina (Latina) e unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1993 1993 con decorrenza 1° luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Arca, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 14 settembre 1992 al 13 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 7 ottobre 1992 con decorrenza 14 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 gennaio 1993;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 14 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Arca, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 14 marzo 1993 al 13 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 14 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 luglio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dublo, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 7 settembre 1992 al 6 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1992 con decorrenza 7 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 gennaio 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 settembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dublo, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 7 marzo 1993 al 9 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 7 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 luglio 1993.

Contributo addizionale: no, amministrazione controllata.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Spiral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina), per il periodo dal 2 gennaio 1993 al 1° luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1993 con decorrenza 2 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Spiral Tools, con sede in Sabaudia (Latina) e unità di Sabaudia (Latina), per il periodo dal 2 luglio 1993 al 1° gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1993 con decorrenza 2 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 ottobre 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 30 novembre 1992 al 29 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1993 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 marzo 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 30 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Nuova Dublo, con sede in Latina e unità di Latina, per il periodo dal 30 maggio 1993 al 29 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1993 con decorrenza 30 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 agosto 1993.

Nota integrativa acquisita in data 14 settembre 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c.p.a. Ifap Iri, con sede in Roma e unità di Milano, Genova, Roma, Trieste, Taranto, Terni e Napoli, per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 marzo 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, con sede in Roma e unità di Bari, Bologna, Caserta, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal 26 ottobre 1992 al 25 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 26 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 giugno 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.P.I. - Società per la pubblicità in Italia, con sede in Roma e unità di Como, per il periodo dal 2 novembre 1992 al 1° maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1992 con decorrenza 2 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 16 marzo 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Cantieri navali Italcraft, con sede in Roma, unità di Gaeta (Latina) e Roma, per il periodo dal 5 novembre 1992 al 4 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 dicembre 1992 con decorrenza 5 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 25 marzo 1993.

Nota integrativa acquisita in data 21 aprile 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. C.A.M., con sede in Pignataro Interamna (Frosinone) e unità di Pignataro Interamna (Frosinone), per il periodo dal 25 gennaio 1993 al 6 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 1993 con decorrenza 7 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 21 aprile 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Galvotex, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 24 febbraio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 1° giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Optikon oftalmologica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 16 novembre 1992 al 15 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 novembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 18 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 16 novembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Optikon oftalmologica, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 16 maggio 1993 al 15 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 13 maggio 1993 con decorrenza 16 maggio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. BF2 Carpenterie meccaniche*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo dal 2 dicembre 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1993: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
art. 22, secondo comma, della legge n. 223/91.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Work*, con sede in Ruvo di Puglia (Bari) e stabilimento di Ruvo di Puglia (Bari):

periodo dal 15 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 maggio 1991 - CIPI 19 ottobre 1993;
prima concessione: dal 15 maggio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Future*, con sede in Casarano (Lecce) e stabilimento di Casarano (Lecce):

periodo dal 12 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 marzo 1991 - CIPI 19 ottobre 1993;
prima concessione: dal 12 marzo 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità di Genova-Campi, per il periodo dall'8 febbraio 1992 al 7 agosto 1992.
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.
Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 10 giugno 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità di Genova-Campi, per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.
Istanza aziendale presentata il 19 agosto 1992 con decorrenza 8 agosto 1992.
Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 settembre 1992;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 giugno 1992;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sidermontaggi, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. C.I.O.S. - Consorzio italiano oleifici sociali, con sede in Bitonto (Bari), unità di Bitonto (Bari), Empoli (Firenze) e Porcari (Lucca), per il periodo dal 20 maggio 1992 al 7 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1992 con decorrenza 8 febbraio 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 agosto 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 20 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.c. a r.l. C.I.O.S. - Consorzio italiano oleifici sociali, con sede in Bitonto (Bari), unità di Bitonto (Bari), Empoli (Firenze) e Porcari (Lucca), per il periodo dal 31 ottobre 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 novembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 3 aprile 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Fornaro Carmelo, con sede in Taranto e unità presso Arsenale M.M. di Taranto, per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 19 maggio 1992 con decorrenza 13 aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 19 aprile 1993;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 13 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Fornaro Carmelo, con sede in Taranto e unità presso Arsenale M.M. di Taranto, per il periodo dal 13 ottobre 1992 al 12 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 ottobre 1992 con decorrenza 13 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 gennaio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Salver, con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 6 aprile 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Salver, con sede in Brindisi e unità di Brindisi, per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sieti, con sede in Mirandola (Modena) e unità di Centro operativo di Massafra (Taranto), per il periodo dall'8 marzo 1993 al 7 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1993 con decorrenza 8 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 26 maggio 1993.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ilmas, con sede in Torino e unità di Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1993 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 4 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ilmas, con sede in Torino e unità di Cascine Vica (Torino), per il periodo dal 4 luglio 1993 al 3 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1993 con decorrenza 4 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 9 ottobre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Metaltecnica Giraudi & C., con sede in Bosco Marengo (Alessandria) e unità di Bosco Marengo (Alessandria), per il periodo dal 28 dicembre 1992 al 27 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 28 dicembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Metaltecnica Giraudi & C., con sede in Bosco Marengo (Alessandria) e unità di Bosco Marengo (Alessandria), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 maggio 1993.

attamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 28 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Metaltecnica Giraudi & C., con sede in Bosco Marengo (Alessandria) e unità di Bosco Marengo (Alessandria), per il periodo dal 28 giugno 1993 al 27 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 3 marzo 1993 con decorrenza 28 giugno 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sambonet, con sede in Vercelli e unità di Vercelli, per il periodo dal 24 agosto 1992 al 23 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 24 agosto 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 24 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Sambonet, con sede in Vercelli e unità di Vercelli, per il periodo dal 24 febbraio 1993 al 23 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1993 con decorrenza 24 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 21 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fondalpress, con sede in Castell'Alfero (Asti) e unità di Castell'Alfero (Asti), per il periodo dal 5 aprile 1993 al 4 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1993 con decorrenza 5 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 17 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ispa Damiano, con sede in Foglizzo (Torino) e unità di Foglizzo (Torino), per il periodo dal 1° aprile 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1992 con decorrenza 1° aprile 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 1° luglio 1992.

Nota integrativa acquisita in data 17 maggio 1993;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ispa Damiano, con sede in Foglizzo (Torino) e unità di Foglizzo (Torino), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 1° ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 gennaio 1993;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Orcellet, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 27 gennaio 1993.

Nota integrativa acquisita in data 23 giugno 1993;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gamfior, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 10 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 30 marzo 1993;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'11 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Gamfior, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dall'11 luglio 1993 al 10 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1993 con decorrenza 11 luglio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 23 agosto 1993;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.a.s. Officine Castellazzo, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 7 gennaio 1993 al 6 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1993 con decorrenza 7 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 15 marzo 1993;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Vertek, con sede in Condove (Torino) e unità di Condove (Torino), per il periodo dal 26 gennaio 1993 al 25 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1993 con decorrenza 26 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 22 aprile 1993;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Officine grafiche Zeppegno, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 1° gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Intermarp Italia, con sede in Trecate (Novara) uffici e unità di Trecate e Granozzo (Novara), per il periodo dal 29 marzo 1993 al 28 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 29 marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alex Ausim, con sede in Biella (Vercelli) e unità di Gaglianico (Vercelli), per il periodo dal 15 febbraio 1993 al 14 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1993 con decorrenza 15 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 maggio 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 15 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Alex Ausim, con sede in Biella (Vercelli) e unità di Gaglianico (Vercelli), per il periodo dal 15 agosto 1993 al 14 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1993 con decorrenza 15 agosto 1993.

Parere U.R L.M.O. acquisito in data 28 ottobre 1993.

Contributo addizionale: no - amministrazione straordinaria.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Utensilerie riunite, con sede in Torino e unità di Lanzo Torinese (Torino), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Attrezzature Zeta, con sede in Baveno (Novara) e unità di Baveno (Novara), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 7 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 marzo 1993 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 4 giugno 1993;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.n.c. Beoletto industria per l'arredamento, con sede in Brossasco (Cuneo) e unità di Brossasco (Cuneo), per il periodo dal 1° febbraio 1993 al 31 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1993 con decorrenza 1° febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 11 maggio 1993;

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 3 agosto 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie Bertoli Safau, con sede in Udine e unità di Udine e Pozzuolo del Friuli (Udine), per il periodo dall'8 febbraio 1993 al 13 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 14 ottobre 1992 con decorrenza 8 febbraio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dall'11 agosto 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Aet telecomunicazioni, con sede in Torino e unità di Amaro (Udine), Campoformido (Udine) e Zoppola (Pordenone), per il periodo dall'11 agosto 1993 al 10 novembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1993 con decorrenza 11 agosto 1993.

Parere U.R L.M.O. acquisito in data 12 ottobre 1993;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 21 settembre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. C.R., con sede in Riva del Garda (Trento) e unità di Ala (Trento), per il periodo dal 16 novembre 1992 all'11 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1992 con decorrenza 16 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 6 ottobre 1993, n. 13450/1.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Cofler ora *Master Tools*, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dal 4 gennaio 1993 al 3 luglio 1993.

Istanza aziendale presentata il 18 dicembre 1992 con decorrenza 4 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 8 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 luglio 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 20 settembre 1993 con effetto dal 26 ottobre 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Gemona manifatture, con sede in Gemona (Udine) e unità di Gemona (Udine), per il periodo dal 26 aprile 1993 al 25 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1993 con decorrenza 26 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 29 settembre 1993;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Chizzola, con sede in Rovereto (Trento) e unità di Rovereto (Trento), per il periodo dall'11 gennaio 1993 al 31 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1993 con decorrenza 11 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 aprile 1993.

Nota integrativa acquisita in data 9 agosto 1993;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l Erredi, con sede in Ospedaletto, località Fontanasecca (Trento) e unità di Ospedaletto, località Fontanasecca (Trento), per il periodo dal 18 gennaio 1993 al 27 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 19 febbraio 1993 con decorrenza 18 gennaio 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 5 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. A.N.R.I., con sede in S. Cristina Val Gardena (Bolzano) e unità di S. Cristina Val Gardena (Bolzano), per il periodo dal 19 aprile 1993 al 18 ottobre 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 marzo 1993 con decorrenza 19 aprile 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 7 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Restel vetroresina applications, con sede in Povoletto (Udine) e unità di Povoletto (Udine), per il periodo dal 30 novembre 1992 al 12 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 gnnaio 1993 con decorrenza 30 novembre 1992.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 14 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.A.C.E.S., con sede in Trento e unità di Trento, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 19 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

Parere U.R.L.M.O. acquisito in data 2 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Realizzazione della prima fase dei lavori di trasferimento dell'abitato; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

proroga da settantotto mesi al 31 ottobre 1990;

primo decreto ministeriale 6 novembre 1984.

2) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Realizzazione della prima fase dei lavori di trasferimento dell'abitato; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

proroga dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;

primo decreto ministeriale 6 novembre 1984.

3) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Realizzazione della prima fase dei lavori di trasferimento dell'abitato; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

proroga dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991;

primo decreto ministeriale 6 novembre 1984.

4) Area del comune di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza). — Realizzazione della prima fase dei lavori di trasferimento dell'abitato; lavoratori sospesi dal 17 novembre 1983 o entro sei mesi dalla predetta data:

proroga dal 12 agosto 1991 all'11 agosto 1992;

primo decreto ministeriale 6 novembre 1984.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilità per i lavoratori interessati:

1) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatoio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 460/1992;

proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

2) Area del comune di Garcia (Trapani). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nella realizzazione delle opere di adduzione delle acque invasate nel serbatorio Garcia (Trapani), PS/23/441 finanziato dalla Casmez; lavoratori disponibili dal 6 novembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

legge n. 236/1993;

proroga dal 12 febbraio 1993 all'11 agosto 1993;

primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

93A7267

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Comunicato inerente la pubblicazione delle decisioni relative ai ricorsi avverso le omissioni o le errate iscrizioni negli elenchi degli aventi diritto al voto per le elezioni relative alla ricostituzione dei comitati nazionali di consulenza del C.N.R. e rettifiche agli elenchi.

Si comunica che, ai sensi del terzo comma dell'art. 15 del regolamento concernente la determinazione del numero e della competenza dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché le modalità per lo svolgimento delle lezioni e per le nomine dei relativi membri approvato con decreto del Presidente del Consiglio nazionale delle ricerche n. 12480,

15 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* - supplemento ordinario n. 154 del 3 luglio 1993), nel «Bollettino ufficiale» del Consiglio nazionale delle ricerche - supplemento n. 5 del 23 dicembre 1993, sono state pubblicate le «decisioni relative ai ricorsi avverso le omissioni o le errate iscrizioni negli elenchi degli aventi diritto al voto per le elezioni relative alla ricostituzione dei Comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche e rettifiche agli elenchi».

Il fascicolo del «Bollettino ufficiale» di cui sopra può essere consultato presso:

l'albo del Consiglio nazionale delle ricerche - sede centrale;

le direzioni degli istituti, centri, gruppi ed aree di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche;

i direttori amministrativi delle università ed istituti superiori universitari;

le presidenze delle facoltà;

le amministrazioni dello Stato cui, contestualmente, il Consiglio nazionale delle ricerche provvede ad inviare copia del fascicolo medesimo;

i seggi elettorali.

93A7294

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 24 novembre 1993).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni alle sotto elencate pagine:

la data del decreto legislativo indicata nel titolo riportato sia nel frontespizio che nel sommario, alla pag. 3, nonché in testa all'atto, alla pag. 5, invece di: «*10* novembre 1993» deve leggersi: «*18* novembre 1993»; la stessa correzione della data è apportata anche nel sommario, alla pag. 2, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 276 del 24 novembre 1993, dove è annunciato il predetto supplemento ordinario;

alla pag. 8, nel nuovo testo dell'art. 29, comma 5, lettera *a)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, dove è scritto: «*a) agli* organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ...», si legga. «*a) gli* organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, ...»;

alla pag. 9, l'art. 10 è rettificato nel senso che il medesimo articolo deve intendersi composto di due commi, il comma 1, che sostituisce l'art. 30 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (composto a sua volta di due soli commi, il comma 1 e il comma 2 in carattere corsivo), e il comma 2 (erroneamente indicato come comma 3 dell'art. 30 dianzi citato); pertanto dove è scritto: «*3.* Le disposizioni di cui all'art. 57 del ...», leggasi: «2. Le disposizioni di cui all'art. 57 del ...».

93A7324

Comunicato relativo al decreto del Ministro del tesoro del 7 dicembre 1993 recante: «Determinazione, per l'anno 1994, della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1993).

Nel dispositivo del decreto citato in epigrafe, alla pag. 11, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... nella misura dell'*1,50* per cento», leggasi: «... nella misura dell'*1,05* per cento».

93A7347

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Abbonamento annuale	**L. 325.000**
Abbonamento semestrale	**L. 198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione di esso	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

MODALITÀ PER LE INSERZIONI - ANNO 1993

Tariffe compresa IVA 19%

Prezzi delle inserzioni commerciali:

testata (massimo tre righe)	**L. 99.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 33.000**

Prezzi delle inserzioni giudiziarie:

testata (massimo due righe)	**L. 26.000**
testo, per ogni rigo o frazione di rigo	**L. 13.000**

Gli originali degli annunzi devono essere redatti su carta da bollo o uso bollo per quelli che, in forza di legge, godono il privilegio della esenzione dalla tassa di bollo.

Nei prospetti ed elenchi contenenti *cifre*, queste — sempre con un massimo di sei gruppi per ogni linea di testo originale come sopra detto — per esigenze tipografiche debbono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e non in quello verticale.

Il prezzo degli annunzi richiesti per corrispondenza, deve essere versato a mezzo del conto corrente n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Agli inserzionisti viene inviato giustificativo come stampa ordinaria. Coloro che volessero ricevere tale giustificativo a mezzo raccomandata espresso, dovranno aggiungere **L. 8.000** per spese postali.

Affinché la pubblicazione degli avvisi di convocazione di assemblee e di aste possa effettuarsi entro i termini stabiliti dalla legge, è necessario che gli avvisi medesimi, quando vengono spediti per posta, pervengano all'Ufficio inserzioni almeno 23 giorni prima della data fissata. Tutti gli avvisi presentati agli sportelli dell'Ufficio inserzioni di Roma vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giorni feriali dopo quello di presentazione.

Gli avvisi da inserire nei supplementi straordinari alla *Gazzetta Ufficiale* (Bollettino Estrazioni) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva alla data di presentazione.

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Gli annunzi dei quali si richiede la pubblicazione nel «Foglio delle inserzioni» della *Gazzetta Ufficiale* a norma delle vigenti leggi civili e commerciali, debbono essere firmati dalla persona responsabile che fa la richiesta, con l'indicazione — ove occorra — della qualifica o carica sociale. La firma deve essere trascritta a macchina oppure a stampatello. In caso contrario non si assumono responsabilità per eventuale inesatta interpretazione da parte della tipografia.

Per gli avvisi giudiziari è necessario che il relativo testo sia accompagnato dalla copia autenticata o fotostatica del provvedimento emesso dall'Autorità competente. Tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta Autorità.

Se l'annunzio da inserire viene inoltrato per posta, la lettera di accompagnamento, *debitamente firmata, deve riportare* anche il preciso indirizzo del richiedente nonché gli estremi del pagamento effettuato (data, importo e mezzo del versamento).

Se, invece, la richiesta viene fatta agli sportelli dell'Ufficio Inserzioni oppure presso le librerie concessionarie da un apposito incaricato, quest'ultimo deve dimostrare di essere stato delegato a richiedere la inserzione.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio, 21
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

BASILICATA
◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69
◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA
◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S c a r l
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
◇ **ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
L E G - Libreria Economico Giuridica
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA
◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro, 3

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione 42 44
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti, 9
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro, 28
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre, 39
SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42
◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189